

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

789° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 1991

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	5
3 ^a - Affari esteri	»	16
4 ^a - Difesa	»	20
5 ^a - Bilancio	»	30
6 ^a - Finanze e tesoro	»	36
7 ^a - Istruzione	»	38
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	48
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	54
10 ^a - Industria	»	60
11 ^a - Lavoro	»	72
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	77

Giunte

Affari Comunità europee	Pag.	81
Elezioni e immunità parlamentari	»	3

Organismi bicamerali

Procedimenti d'accusa	Pag.	88
-----------------------------	------	----

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	97
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	101
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	102
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	»	110

CONVOCAZIONI	Pag.	111
--------------------	------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 1991

105ª Seduta

Presidenza del Presidente
MACIS

La seduta inizia alle ore 14,35.

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA (R O17, 21ª)

Il Presidente MACIS informa che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Giunta il senatore Achille Cutrera in sostituzione del senatore Francesco Guizzi, eletto giudice della Corte Costituzionale. Conseguentemente, al senatore Cutrera è attribuito l'incarico di relatore per la Regione Puglia, inizialmente affidato allo stesso senatore Guizzi.

Il Presidente formula i più vivi auguri al senatore Guizzi, al quale esprime il suo apprezzamento per l'elevato contributo fornito all'attività della Giunta.

VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente MACIS informa che il senatore Cornelio Masciadri ha comunicato con lettera del 12 novembre 1991 di aver rassegnato le dimissioni dalla carica di Amministratore Straordinario della U.S.L. n. 54 di Borgomanero.

Regione Campania

Occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella

Regione Campania, in seguito alla elezione a giudice della Corte Costituzionale del senatore Francesco Guizzi, che ne ha assunto le funzioni col giuramento prestato il 21 novembre 1991, la Giunta - su conforme relazione del senatore DE CINQUE, relatore per la Regione Campania - riscontra all'unanimità che il primo dei candidati non eletti del Gruppo al quale apparteneva il senatore Guizzi è il signor Giuseppe Russo.

La seduta termina alle ore 14,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 27 NOVEMBRE 1991

411^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ELIA

Interviene il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie Romita.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991 (2931), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente ELIA avverte che, conclusa la discussione generale, la Commissione passa all'esame degli articoli. Comunica altresì che l'incarico di relatore è stato conferito al senatore Acone in sostituzione del senatore Guizzi, cessato dalla carica di senatore perchè eletto componente della Corte costituzionale.

Il senatore GALEOTTI illustra l'emendamento 5.1: l'articolo 5 racchiude qualche ambiguità di formulazione, sembrando che l'atto del Ministro venga ad interferire con le competenze regionali in materia sanitaria.

Il MINISTRO invita la Commissione a mantenere invariata la disposizione: al Ministro della sanità spetta emanare un regolamento, non adottare provvedimenti singoli, in quanto solo un atto normativo a carattere generale è applicabile a tutto il territorio nazionale. Richiama l'attenzione sulla circostanza per cui le decisioni della CEE in campo sanitario sono continue ed hanno un carattere prevalentemente tecnico.

Il PRESIDENTE riconosce il margine di ambiguità nella disposizione, come se questa intendesse differenziare il regime giuridico dei regolamenti governativi in materia sanitaria.

Il relatore ACONE sostiene che la norma ha un carattere più formale che sostanziale, dicendosi tuttavia sensibile all'osservazione

mossa dal Presidente, per cui suggerisce un ripensamento in vista del dibattito in Assemblea.

Il senatore GALEOTTI aderisce al suggerimento del relatore, di conseguenza l'esame dell'emendamento 5.1 viene accantonato.

Passando all'esame dell'articolo 6, il senatore GALEOTTI illustra l'emendamento 6.1.

Il relatore ACONE invita i presentatori a riformulare l'emendamento stesso, il quale presenta un carattere eccessivamente generico.

Il ministro ROMITA ritiene non necessaria la proposta emendativa.

Il senatore GALEOTTI ritira l'emendamento 6.1.

All'articolo 10, il senatore GALEOTTI illustra l'emendamento 10.1, diretto a recepire una indicazione espressa dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il ministro ROMITA ritiene superflua l'aggiunta contenuta nell'emendamento, in quanto l'articolo 10 non tende a modificare il riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni.

Dopo una precisazione del RELATORE (secondo il quale la Commissione parlamentare sollecita a specificare volta a volta le materie di competenza regionale nel testo della legge comunitaria), il senatore GALEOTTI, richiamandosi all'articolo 2, lettera b), raccomanda una maggiore attenzione all'osservanza della ripartizione di competenze tra Stato e Regioni in sede di attuazione della normativa comunitaria, essendo frequente il caso di loro violazione.

Il RELATORE insiste comunque affinché si detti in proposito una norma di carattere generale, peraltro già contenuta nell'articolo 2, diversamente si incorre nel pericolo di ingenerare ragioni di dubbio.

Posto ai voti, l'emendamento 10.1 è respinto.

Il senatore GALEOTTI illustra l'emendamento 10.2, collegato al precedente.

Il senatore GUZZETTI avverte che il mantenimento del comma 4 dell'articolo 10, di cui si chiede la soppressione, appare necessario, non essendo stato modificato il comma 1 dell'articolo medesimo.

Anche il ministro ROMITA insiste per il mantenimento del comma 4.

Il senatore GALEOTTI ritira l'emendamento 10.2 e propone, all'articolo 13, l'accantonamento degli emendamenti 13.1 e 13.2.

All'articolo 17, il MINISTRO illustra l'emendamento 17.1. Ad un esame più attento del testo della direttiva in questione, si è dedotto che essa non implica l'esclusione della responsabilità limitata, prevista nella formulazione della lettera b). La sanzione non può quindi che essere più blanda.

Il presidente ELIA osserva che la proposta emendativa dovrebbe comunque essere meglio precisata.

Anche per il relatore ACONE occorre specificare la sanzione applicabile, invocando a tale proposito un chiarimento da parte del Ministro.

Il MINISTRO assicura che anche la disposizione di cui alla lettera b) concerne le società unipersonali. Per favorire un chiarimento egli comunque ritira l'emendamento con riserva di sua ripresentazione in Assemblea.

Il senatore GUZZETTI fa presente che la Commissione finanze e tesoro ha subordinato il proprio avviso favorevole sul disegno di legge alla introduzione di due emendamenti, riguardanti, rispettivamente, gli articoli 34 e 35. Sull'articolo 34, la Commissione stessa ha rilevato che, per il principio della neutralità fiscale della fusione, è necessario che non si generino redditi o perdite, ma anche che i costi siano ripartiti su tutti i beni della società fusa o incorporata. Riguardo all'articolo 35, la Commissione consultata ha invece evidenziato che il metodo dell'esenzione dall'imponibile tutela più efficacemente, dal punto di vista della neutralità fiscale, rispetto a quello del credito d'imposta, i paesi la cui economia dipende in modo considerevole, come è il caso dell'Italia, dalla capacità di operare sui mercati esteri. Presenta pertanto gli emendamenti 34.1 e 35.1, finalizzati a dar seguito ai rilievi della Commissione finanze e tesoro.

Dopo interventi del ministro ROMITA (dubita che dagli emendamenti consegua un abbattimento del gettito) e del RELATORE (si riserva di pronunciarsi nel corso della prossima seduta), l'esame degli emendamenti viene accantonato.

Si passa agli emendamenti proposti all'articolo 40.

Il senatore GALEOTTI dà conto dell'emendamento 40.1, tendente ad istituire, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un comitato scientifico per i rischi derivati dall'impiego di agenti biologici.

Il ministro ROMITA, premesso che la legge comunitaria non è la sede propria ai fini della creazione di nuove commissioni o comitati, fa osservare che sulle materie cui l'emendamento fa riferimento è già competente il Comitato nazionale per la bioetica, istituito presso la Presidenza del Consiglio.

Il senatore GALEOTTI ritira quindi l'emendamento 40.1, passando ad illustrare l'emendamento 43.1, proposto all'articolo 43.

Contrari il relatore ed il Governo, l'emendamento 43.1, posto ai voti, è respinto.

Il senatore GALEOTTI dà conto dell'emendamento 43.2, invitando la Commissione ad approvarlo, data la rilevanza e la delicatezza della materia della tutela della salute dei lavoratori.

Convieni con tali valutazioni il ministro ROMITA, il quale fa anzi notare che una delle direttive già ricomprese nella legge comunitaria per il 1990, e riguardante la salubrità degli ambienti di lavoro, prevede il mantenimento delle discipline nazionali, se più favorevoli.

Con il parere favorevole del RELATORE, l'emendamento, posto ai voti, è approvato.

Il senatore GALEOTTI illustra l'emendamento 43.3, dichiarando di non comprendere il motivo per il quale il termine per l'emanazione del decreto legislativo riguardante l'attuazione delle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di cui allo stesso articolo, dovrebbe, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, essere fissato in 18 mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria.

Il ministro ROMITA fa osservare che si tratta di direttive aventi riguardo ad una materia complessa, che richiede pertanto adeguati tempi di attuazione.

Il presidente ELIA fa osservare che anche la Commissione lavoro, nel proprio parere, ha manifestato contrarietà al comma 2 dell'articolo 43, giudicando la deroga all'articolo 1 eccessiva ed ingiustificata.

Concorda il senatore ACONE, invitando il Governo a riflettere sulla opportunità politica del mantenimento del comma 2 dell'articolo 43.

Il ministro ROMITA insiste sulla opportunità della deroga di cui al comma 2 e, in risposta ad una precisa richiesta del presidente Elia, assicura che si farà carico di acquisire le specifiche valutazioni riguardanti l'attuazione delle direttive in questione da parte dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.

Posto ai voti, l'emendamento 43.3 risulta respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti proposti all'articolo 45.

Favorevole il RELATORE, la Commissione approva, senza dibattito, gli emendamenti 45.1 e 45.2.

Anche l'emendamento 47.1, proposto all'articolo 47 ed avente portata formale, posto ai voti, risulta approvato.

All'articolo 53 il senatore GUZZETTI dà conto dell'emendamento 53.1, rilevando che la proposta, riguardante l'etichettatura dei formaggi, è finalizzata ad una più efficace tutela del consumatore.

Il ministro ROMITA fa osservare che l'emendamento confligge con una giurisprudenza recente della Corte di giustizia comunitaria, riguardante la commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari.

Dopo l'intervento dei senatori GUZZETTI ed ACONE (rilevano che l'emendamento proposto si riferisce alla sola etichettatura dei formaggi e non introduce limiti alla commercializzazione di essi), il ministro ROMITA fa presente che in materia di etichettatura già esiste una direttiva in corso di recepimento.

Insistendo il senatore GUZZETTI, l'emendamento, posto ai voti, è approvato.

All'articolo 54 il senatore GUZZETTI illustra l'emendamento 54.1, che, egli rileva, è conforme a quanto suggerito nel parere della Commissione agricoltura.

Il senatore GALEOTTI fa presente che gli emendamenti 54.2 e 54.3, di iniziativa del suo Gruppo, hanno portata analoga.

Il ministro ROMITA fa osservare che le proposte emendative in questione hanno solo apparentemente portata meramente tecnica, ma di fatto rischiano di ostacolare la commercializzazione del burro, confliggendo pertanto con l'articolo 30 del Trattato CEE. Si riserva pertanto di espletare gli opportuni approfondimenti.

Il presidente ELIA si dichiara perplesso sulla opportunità di determinare una controversia in sede comunitaria per effetto dell'adozione di una norma, quale quella derivante dagli emendamenti in esame, meramente facoltizzante.

In considerazione dell'imminenza delle votazioni in Assemblea, rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 10,55.

412ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ELIA

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
Coco.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata (3066)

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento)

Introduce l'esame il relatore MURMURA, secondo il quale il provvedimento d'urgenza recepisce il contenuto dello schema di decreto legislativo inizialmente deliberato dal Consiglio dei ministri in attuazione della delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, secondo un'interpretazione peraltro discutibile dell'ampiezza della delega medesima. Esponendone brevemente il contenuto, segnala che eventuali correzioni da introdurre nel corso del procedimento di conversione lasciano intatta la sussistenza dei requisiti di costituzionalità del decreto-legge. A suo avviso i due provvedimenti d'urgenza, istitutivi della DIA e della Procura nazionale, non determineranno tuttavia un'inversione nella lotta alla criminalità organizzata qualora non si proceda ad una profonda revisione della normativa processuale. Conclude raccomandando alla Commissione di esprimersi favorevolmente.

Si apre il dibattito.

Il senatore GALEOTTI dichiara che una procedura legislativa ordinaria appariva necessaria per l'approvazione delle norme contenute nel disegno di legge. Anticipando pertanto il voto contrario della propria parte politica, richiama il Governo ad una più corretta interpretazione dell'articolo 77 della Costituzione.

Il senatore ACONTE si dice convinto della sussistenza dei requisiti di costituzionalità del decreto-legge, strettamente connesso con il decreto-legge n. 345, del quale la Commissione ha riconosciuto la necessità e l'urgenza. A giustificare l'emanazione del decreto-legge da parte del Governo, egli adduce l'esigenza di fronteggiare la recrudescenza della criminalità organizzata.

Il sottosegretario COCO afferma che la necessità e l'urgenza del decreto-legge non può essere messa in dubbio, perdurando una situazione caratterizzata dall'assenza di un efficace coordinamento tra gli uffici del pubblico ministero. L'emanazione del decreto-legge si spiega, a suo avviso, proprio con la necessità di privilegiare l'immediata entrata in vigore delle norme inizialmente contenute nello schema di decreto legislativo.

La Commissione quindi, a maggioranza, dà mandato al relatore Murmura di redigere un parere favorevole per la Commissione di merito sulla sussistenza dei requisiti di costituzionalità.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991) (2931)

Art. 5.

Al comma 1, in fine, sopprimere le parole: «al fine di assicurare l'applicazione nell'intero territorio nazionale».

5.1 GALEOTTI, MAFFIOLETTI, VETERE, FRANCHI,
TOSSI BRUTTI

Art. 6.

Al comma 1, lettera d), in fine, dopo le parole: «anche l'istruzione universitaria» aggiungere: «salve condizioni più favorevoli».

6.1 GALEOTTI, TOSSI BRUTTI, FRANCHI

Art. 10.

Al comma 1, in fine, aggiungere: «tenendo conto delle competenze regionali».

10.1 GALEOTTI, VETERE, FRANCHI

Sopprimere il comma 4.

10.2 GALEOTTI, VETERE, FRANCHI

Art. 13.

Al comma 1, in fine, sostituire le parole: «nei limiti della perdita subita» con le altre: «se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice ordinario con valutazione equitativa».

13.1 MAFFIOLETTI, GALEOTTI, TOSSI BRUTTI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I provvedimenti riguardanti gli atti di cui al comma 1 sono deferiti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

13.2

MAFFIOLETTI, GALEOTTI, TOSSI BRUTTI

Art. 17.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) previsione di adeguate sanzioni per il mancato rispetto degli oneri formali e procedurali di cui agli articoli 3, 4 e 5 della direttiva;».

17.1

IL GOVERNO

Art. 34.

Dopo il comma 1, lettera c), in fine, aggiungere le seguenti parole: «Resta fermo il principio contenuto nell'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui il costo dei titoli annullati, in caso di disavanzo, è imputabile a tutti i beni provenienti dalle società fuse o incorporate».

34.1

GUZZETTI

Art. 35.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «anche per quanto concerne i criteri per il riconoscimento del credito d'imposta» *con le seguenti:* «adottando l'esenzione dell'imposizione ordinaria degli utili distribuiti da una società figlia di uno Stato membro della CEE alla società madre italiana. Ai fini della maggiorazione di conguaglio i predetti utili si aggiungono all'importo distribuibile senza applicazione della maggiorazione stessa».

35.1

GUZZETTI

Art. 40.

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato scientifico per i rischi derivati dall'impiego di agenti biologici. La composizione del Comitato deve comprendere le seguenti competenze professionali: microbiologia, biologia molecolare, genetica, ingegner-

ria chimica, medicina del lavoro, agronomia, ecologia farmacologica, igiene. Il comitato individua i fattori e le condizioni di rischio per la classificazione degli agenti biologici, elabora criteri per la definizione per le norme di sicurezza, verifica la compatibilità con norme già vigenti. I Ministri competenti definiscono le norme applicative delle direttive comunitarie 90/219/CEE e 90/220/CEE, anche sulla base dei documenti prodotti dal comitato tecnico-scientifico.

1-ter. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive di cui al comma precedente sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, perchè su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni permanenti.

40.1 ZUFFA, FERRAGUTI, IMBRIACO, BERLINGUER,
RANALLI, TORLONTANO, GALEOTTI

Art. 43.

Al comma 1, punto 4), sostituire le parole: «su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità» con le seguenti: «su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri dell'ambiente e del lavoro».

43.1 IMBRIACO, BERLINGUER, FERRAGUTI, ZUFFA,
RANALLI, TORLONTANO, GALEOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il decreto legislativo in attuazione delle direttive di cui al comma 1 in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il lavoro deve assicurare il mantenimento dei livelli di protezione più favorevoli rispetto alla sicurezza e alla tutela della salute dei lavoratori previsti dalla legislazione italiana vigente».

43.2 BERLINGUER, LAMA, ANTONIAZZI, IMBRIACO,
FERRAGUTI, TORLONTANO, RANALLI, VEC-
CHI, CHIESURA, GALEOTTI

Sopprimere il comma 2.

43.3 GALEOTTI, VETERE, TOSSI BRUTTI, MAFFIO-
LETTI, FRANCHI

Art. 45.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) prevedere periodiche verifiche della corretta attuazione delle norme con relazione annuale al Parlamento a cura del Ministro dell'ambiente;».

45.1 IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) disciplinare le esclusioni e le limitazioni al libero accesso consentite dalla direttiva;».

45.2

IL GOVERNO

Art. 47.

Al comma 1, dopo le parole: «direttive del Consiglio 89/608/CEE», inserire le seguenti: «89/662/CEE».

Conseguentemente, nell'allegato A – SANITÀ VETERINARIA, inserire la seguente:

«DIRETTIVA 89/662/CEE

Direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1989 relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari nella prospettiva della realizzazione del mercato interno».

Conseguentemente, inserire la sopra detta direttiva nell'allegato B.

47.1

IL GOVERNO

Art. 53.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Non è prescritto un contenuto minimo di materia grassa per i formaggi diversi da quelli a denominazione d'origine e a denominazione tipica di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 125, che restano regolati dalle disposizioni emanate ai sensi di tale legge.

2. L'etichettatura dei formaggi per i quali non è previsto un contenuto minimo di materia grassa – qualora detto contenuto, riferito alla sostanza secca, sia inferiore al 20 per cento o compreso tra il 20 ed il 35 per cento – deve recare una denominazione di vendita completata rispettivamente con il termine «magro» e «leggero».

3. Il regio decreto-legge 17 maggio 1938, n. 1177, convertito, con modificazione, dalla legge 2 febbraio 1939, n. 396, è abrogato».

53.1

GUZZETTI

Art. 54.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«L'articolo 3 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 è sostituito dal seguente:

“Art. 3. – 1. Il burro destinato al consumo diretto o alle industrie alimentari, comprese le dolciarie, deve avere un contenuto di materia grassa non inferiore al 80 per cento.

2. È consentita la produzione e la commercializzazione con la denominazione «burro leggero a ridotto tenore di grasso» del prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca, dal siero di latte di vacca, nonché dalla miscela dei due prodotti indicati, aventi un contenuto di materia grassa compreso tra il 60 ed il 62 per cento, la cui percentuale deve risultare indicata in etichetta.

3. È consentita la produzione e la commercializzazione con la denominazione «burro leggero a basso tenore di grasso» del prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte della vacca, dal siero di latte di vacca, nonché dalla miscela dei due prodotti indicati, aventi un contenuto di materie grasse compreso tra il 40 ed il 42 per cento, la cui percentuale deve risultare indicata in etichetta».

54.1

GUZZETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È consentita la produzione e la commercializzazione, con la denominazione 'burro a ridotto contenuto di grasso' del prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca, dal siero di latte di vacca, nonché dalla miscela dei due indicati prodotti, avente un contenuto di materia grassa compreso tra il 60 ed il 62 per cento, la cui percentuale deve risultare indicata sull'etichetta;».

54.2

GALEOTTI, FRANCHI

Al comma 2, sostituire le parole: «burro leggero» con le altre: «burro leggero a basso tenore di grasso» e le parole: «non inferiore al 40 per cento» con le altre: «compreso fra il 40 ed il 42 per cento».

54.3

GALEOTTI, FRANCHI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 1991

113^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ACHILLI*La seduta inizia alle ore 15,45.***IN SEDE REFERENTE****Accettazione ed esecuzione del terzo emendamento allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberato dal Consiglio dei Governatori del Fondo, con scambio di lettere, e aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo medesimo (2963)**

(Rinvio dell'esame)

Il relatore ACHILLI, avendo sul provvedimento alcuni quesiti da rivolgere al rappresentante del Governo, ritiene che l'esame debba essere rinviato ad altra seduta.

In questo senso delibera la Commissione.

Ratifica ed esecuzione del protocollo recante emendamento all'articolo 56 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 1989 (2758), approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio dell'esame)

In assenza del relatore, l'esame del disegno di legge viene rinviato ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Corea relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Seoul il 10 gennaio 1989 (2759), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il senatore GRAZIANI, in assenza del senatore Granelli, riferisce alla Commissione sul provvedimento sottolineando tra l'altro il rilievo dell'articolo 3 che sancisce il criterio della «nazione più favorita». Dopo aver ricordato che il provvedimento non comporta nuovi oneri, ne raccomanda l'approvazione da parte della Commissione.

Il senatore Vittorino COLOMBO chiede delucidazioni sulla portata dell'interscambio degli investimenti tra Italia e Corea.

Il senatore GIOLITTI si associa a tale richiesta, che viene condivisa dal senatore BOFFA, il quale rileva come il Governo affronti il problema delle ratifiche in Commissione in modo puramente formale.

Dopo che il relatore GRAZIANI ha ribadito l'importanza dell'accordo, pur affermando di non poter fornire le quantificazioni richieste dagli oratori intervenuti, il presidente Achilli dichiara alla Commissione che sarà sua cura invitare il Governo a fornire le notizie richieste in occasione della discussione del provvedimento in Assemblea.

Il senatore ORLANDO esprime la propria protesta per il comportamento del Governo che pone la Commissione di fronte non tanto ad una mancanza di adeguate relazioni, ma piuttosto di fronte all'assenza del Governo stesso.

Il senatore MARGHERI coglie l'occasione offerta dall'esame del provvedimento per chiedere la presenza di un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero che fornisca alla Commissione il quadro della situazione.

La Commissione dà quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente sul disegno di legge di ratifica dell'accordo in titolo.

Adesione della Repubblica italiana allo statuto del Gruppo internazionale di studio sul nickel, adottato il 2 maggio 1986 dalla Conferenza delle Nazioni Unite 1985 sul nickel, e sua esecuzione (2760), approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio dell'esame)

Il senatore GRAZIANI riferisce alla Commissione sottolineando che dal testo in esame non appare chiaro se il Governo italiano aderirà o meno all'accordo in questione, posto che l'adesione all'accordo stesso è subordinata ad alcune condizioni sulla cui esistenza il relatore non possiede notizie sufficienti.

La Commissione delibera pertanto di rinviare l'esame del provvedimento.

Adesione della Repubblica italiana allo statuto del Gruppo internazionale di studio sullo stagno, adottato il 7 aprile 1989 dalla Conferenza delle Nazioni Unite 1988 sullo stagno, e sua esecuzione (2762), approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio dell'esame)

Il senatore GEROSA, relatore alla Commissione, dichiara che per tale accordo egli si trova nella stessa condizione del relatore sul precedente provvedimento.

Il senatore BOFFA afferma che il rinvio dell'esame non deve essere inteso come sottovalutazione dell'importanza del provvedimento.

La Commissione delibera pertanto di rinviare l'esame del provvedimento.

Adesione della Repubblica italiana allo statuto del Gruppo internazionale di studio sul rame, adottato il 24 febbraio 1989 dalla Conferenza delle Nazioni Unite 1988 sul rame, e sua esecuzione (2766), approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio dell'esame)

Il senatore GRAZIANI, relatore alla Commissione, dichiara di non essere in grado di fornire alla Commissione notizie sul raggiungimento del *quorum* necessario per l'operatività dell'accordo.

Il senatore MARGHERI afferma che per quanto gli consta esso è stato denunciato dai tre maggiori produttori di rame, tra cui il Cile.

La Commissione delibera quindi di rinviare l'esame del provvedimento.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per la creazione dell'Istituto internazionale per il diritto dello sviluppo (IDLI), fatto a Roma il 5 febbraio 1988 (2040)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente ACHILLI propone di rinviare il seguito dell'esame per l'assenza del relatore Granelli.

In tal senso delibera la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

(R 048, 3^a)

Il presidente ACHILLI ricorda alla Commissione che sono all'esame della Camera i provvedimenti approvati dal Governo sugli aiuti ai Paesi dell'Est europeo. In attesa che tali provvedimenti pervengano all'esame del Senato, egli propone alla Commissione di avviare un'indagine conoscitiva che dia il quadro degli impegni, non solo di natura finanziaria, che la nuova situazione internazionale crea per l'Occidente. Su tale proposta, dopo aver riscontrato personalmente l'interesse dei membri della Commissione, ha ritenuto di interpellare il Presidente del Senato il quale ha annunciato la sua autorizzazione in linea di massima in attesa della presentazione di un programma dettagliato. Il presidente Achilli propone pertanto alla Commissione di chiedere formalmente al Presidente del Senato l'autorizzazione ad effettuare un'indagine conoscitiva avente come oggetto «I costi della pace» con un programma che verrà precisato dall'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, convocato subito dopo il termine dei lavori della Commissione.

La Commissione approva la proposta del presidente Achilli.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A 1, 3^a)

Il senatore Vittorino COLOMBO chiede al presidente Achilli che la Commissione abbia un incontro con il rappresentante del Governo prima del vertice di Maastricht.

Il presidente ACHILLI informa il senatore Colombo che la Conferenza dei Presidenti di Gruppo porrà in calendario un apposito dibattito in Assemblea per la data del 4 dicembre.

Il senatore Vittorino COLOMBO chiede altresì al presidente Achilli che la Commissione si riunisca con il Governo per discutere dei problemi della Somalia e della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

A tali richieste si associa il senatore BOFFA.

La senatrice FALCUCCI invita il presidente Achilli a prendere contatto con il Ministero degli esteri per sbloccare la situazione che si è venuta a creare in ordine al provvedimento sulle scuole italiane all'estero che, ultimato nel testo, è fermo presso la 5^a Commissione a seguito del parere contrario del Ministero del tesoro sulla copertura.

Il presidente Achilli, facendo seguito alla comunicazione fornita nell'ultima seduta della Commissione, avverte che il progettato viaggio in Etiopia, su invito di quel Governo è stato perfezionato nel programma: invita pertanto i rappresentanti dei Gruppi a fornire i nominativi per la delegazione. Ricorda quindi alla Commissione che è rimasto in sospenso il viaggio in Centro America a suo tempo rinviato per cause di forza maggiore.

Il senatore SALVI ritiene che la Commissione potrebbe effettuare un viaggio in Tibet, attesa la rinuncia a tale missione da parte della Camera dei deputati.

Il presidente ACHILLI dichiara che solo uno di questi due viaggi potrà essere effettuato da una delegazione della Commissione, mentre comunque il Sottocomitato per l'emigrazione potrebbe effettuare una missione nei Paesi dell'America Latina.

La Commissione si riserva di deliberare su tali argomenti in altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,35.

DIFESA (4^a)

MERCLEDÌ 27 NOVEMBRE 1991

167^a Seduta*Presidenza del Presidente*

IANNI

*Interviene il Ministro della difesa Rognoni.**La seduta inizia alle ore 15,05.***COMUNICAZIONI DEL GOVERNO****Comunicazioni del Ministro della difesa sugli obiettivi di politica militare, sul contenuto e sugli strumenti operativi del nuovo «modello di difesa» (R 046 O 03, 4^a)**

Il ministro della difesa, onorevole ROGNONI, svolge un'ampia esposizione illustrativa sugli obiettivi di politica militare, sul contenuto e sugli strumenti operativi del nuovo «modello di difesa» (recante lineamenti di sviluppo delle Forze armate negli anni '90).

Fa presente preliminarmente che il futuro della sicurezza in Europa, anche se caratterizzato da prospettive favorevoli, appare ancora condizionato dall'incertezza sull'evoluzione interna dell'Unione Sovietica, di alcuni paesi dell'Est e dell'area balcanico-danubiana e dai problemi ancora irrisolti dell'area mediterranea.

La nuova Unione Sovietica, che si sta con difficoltà delineando, si avvia verso configurazioni politico-istituzionali i cui processi di decisione richiederanno una concertazione di natura democratica, simile a quella dei paesi occidentali.

Su un altro versante la stabilità e la sicurezza europea, con particolare riferimento ai paesi dell'Europa meridionale, risultano strettamente correlate a quelle dell'intera area mediterranea e del medioriente, ove la presenza di rilevanti e molteplici interessi legittima, per l'Europa e per l'Italia, un ruolo non irrilevante.

Eventuali minacce potranno trarre origine dalla degenerazione di tensioni nazionalistiche, interetniche e da quelle derivanti da fondamentalismi religiosi, accentuati e talvolta intensamente alimentati dai problemi del sottosviluppo. Si tratta di tensioni che vanno il più possibile prevenute e canalizzate con politiche e strumenti non militari, anche per contenere il pericolo di immigrazioni «bibliche».

Il trattato CFE e quello sulle nuove misure di fiducia e sicurezza, firmati a Parigi il 19 novembre 1990, la recente firma del trattato START

tra Stati Uniti ed URSS per la riduzione del 30 per cento degli arsenali nucleari, unitamente al documento di Stoccolma ed al trattato, già in vigore, sulla riduzione delle forze nucleari intermedie, hanno sicuramente aperto nuovi orizzonti e scenari alla sicurezza internazionale. Solo da qualche settimana si è aggiunta la proposta americana e la decisione NATO, sostanzialmente condivise da parte sovietica, per l'eliminazione delle armi nucleari tattiche dal contesto europeo.

Queste decisioni, di straordinaria importanza, assieme al CFE, porranno condizioni veramente nuove alla sicurezza sul nostro continente ed alle nostre esigenze di difesa.

Il mutato scenario internazionale e l'evoluzione della politica di sicurezza occidentale hanno attivato un processo di revisione della strategia dell'Alleanza, che ha trovato il suo culmine nel vertice atlantico di Roma svoltosi nei giorni 7 ed 8 di questo mese.

Il nuovo concetto strategico conferma la natura difensiva dell'Alleanza che manterrà la sicurezza al più basso livello di forze, compatibile con le esigenze della difesa, fornendo così un contributo essenziale alla promozione di un ordine di pace duraturo.

La dimensione militare dell'Alleanza rimane essenziale, ma la novità sta nel fatto che, ora più che mai, essa si colloca in un concetto più ampio di sicurezza.

Nel confermare la sua natura puramente difensiva, la sua struttura militare integrata e gli accordi interni di cooperazione, la NATO continuerà a confidare in un insieme appropriato di forze convenzionali e nucleari. Le forze militari si adegueranno ai nuovi compiti, assumendo dimensioni più contenute e più flessibili. Di conseguenza, le forze convenzionali saranno sostanzialmente ridotte, anche nella loro prontezza operativa, mentre saranno caratterizzate da un'accresciuta mobilità e da un'adeguata capacità di accrescersi all'occorrenza. Nel quadro della struttura militare integrata, avranno un ruolo di prim'ordine le formazioni multinazionali, verso le quali molti paesi alleati, fra cui l'Italia, si stanno orientando.

Per altro verso, le forze nucleari, il cui peso fondamentale rimane di natura sostanzialmente politica, verranno ridotte in larga misura: l'attuale dotazione NATO di armi substrategiche in Europa sarà diminuita di circa l'80 per cento, in conformità alle decisioni prese dal gruppo di pianificazione nucleare riunitosi a Taormina nei giorni 17 e 18 dello scorso ottobre.

In tema di sviluppo di una comune politica estera e di sicurezza e di un ruolo di difesa europei, si è convenuto che, a mano a mano che i due progetti progrediranno, prenderanno corpo anche le intese pratiche per garantire la necessaria trasparenza e complementarità tra l'identità europea di sicurezza e difesa - quale va emergendo tra i Dodici e nella UEO - e l'Alleanza.

Il quadro di situazione ora delineato, offre, dunque, ampi spazi alle scelte di Governo, considerando attentamente le peculiarità dell'Italia.

Gli obiettivi permanenti della politica di sicurezza italiana si configurano nella salvaguardia dell'indipendenza nazionale, nell'inviolabilità dei confini terrestri e marittimi e dello spazio aereo nazionale e nella tutela degli interessi nazionali ovunque sia necessario. Tra essi, rivestono preminente rilevanza gli interessi che direttamente riguarda-

no il sistema civile: la salvaguardia della comunità italiana all'estero, la difesa della legalità internazionale, il mantenimento della garanzia e della protezione concordato con paesi alleati e amici, il rispetto degli accordi e dei trattati, la tutela del ruolo e della credibilità internazionale del paese e la sua presenza economica e culturale nei paesi terzi.

Nel perseguimento dei suddetti obiettivi, la politica di sicurezza italiana si caratterizza per alcuni elementi salienti che ne costituiscono la struttura portante. Il primo fondamentale elemento è la piena adesione ai principi della Carta delle Nazioni Unite, quale strumento fondamentale per regolare le relazioni internazionali. La politica delle alleanze e il principio della sicurezza collettiva costituiscono il secondo pilastro della politica di sicurezza nazionale.

Il conseguimento di tali obiettivi va realizzato nel triplice contesto atlantico, europeo e mediterraneo. In quello atlantico, l'Italia è chiamata a regolare la propria politica militare in aderenza al principio della sicurezza collettiva, partecipando alla ripartizione delle responsabilità e degli oneri di difesa tra i diversi paesi dell'alleanza, per garantire l'integrità delle frontiere del territorio nazionale, in stretta coerenza con gli sviluppi delle attività negoziali sul controllo degli armamenti.

In quello europeo (UEO e CEE), trova adeguata collocazione lo sviluppo di una politica militare comune atta ad integrarsi con quella dei *partners* europei e in linea con l'esigenza di estendere la sua influenza anche in termini di capacità di intervento militare, non solo in Europa ma anche al di là dei limiti geografici fino ad oggi propri dell'alleanza. Ciò per risolvere al meglio i problemi della fascia di instabilità creatasi in Europa, in particolare nell'area balcanico-danubiana, e quelli afferenti alle crisi fuori area che la NATO non può gestire e rispetto alle quali il nostro paese si trova particolarmente esposto.

Nel contesto mediterraneo, infine, gli interessi di difesa si pongono come fattori di solidarietà, cooperazione e stabilizzazione dei paesi amici del terzo mondo.

La realtà attuale consente una nuova concezione della strategia militare nazionale, in piena coerenza con la revisione della strategia NATO. In tale ambito, sono state individuate tre nuove funzioni strategiche: quella di presenza e sorveglianza, quella di difesa degli interessi esterni e contributo alla sicurezza internazionale, quella della difesa integrata degli spazi nazionali.

La prima discende dall'abbandono, in ambito NATO, del concetto di difesa avanzata, sostituito dalla funzione più elastica ed attiva di presenza e sorveglianza.

La trasformazione da difesa avanzata a «presenza avanzata» rafforza l'importanza delle attività che le forze armate svolgono in tempo di pace e rende abbondante l'attuale concentrazione di forze aero-terrestri nello scacchiere Nord-Est; sarà necessaria una distribuzione più equilibrata e diffusa su tutto il territorio, con il connesso miglioramento qualitativo delle capacità di comando, controllo e comunicazione, nonché di raccolta e gestione delle informazioni (soprattutto a livello interforze) al fine di impiegare tempestivamente ed efficacemente le forze laddove la minaccia dovesse manifestarsi.

La funzione di presenza e sorveglianza include anche il concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e gli interventi in caso di

pubbliche calamità, in applicazione dei compiti e principi stabiliti dalla legge n. 382 del 1978.

Il mutato assetto internazionale e la situazione di fermento generalizzato che si è venuta a creare comportano, per le Forze armate, la necessità di acquisire una concreta e realistica capacità di assolvere la funzione strategica di difesa degli interessi esterni e di contributo alla sicurezza internazionale.

Per poter correttamente assolvere quest'ultima funzione sarà necessario costituire *ex novo* adeguati reparti e potenziarne taluni già esistenti, attribuendo loro un elevato grado di prontezza e di mobilità tattico-strategica, nonché una capacità di protezione tridimensionale, soprattutto nelle fasi di movimento e schieramento. Saranno altresì necessari un idoneo supporto logistico, anche a rilevante distanza dalle basi nazionali, ed una spiccata flessibilità ad adeguarsi ad una vasta gamma di esigenze, non definibili nel dettaglio *a priori*. Infine, tali reparti dovranno avere soprattutto la piena capacità di interoperare ed integrarsi con le forze dei paesi alleati, dando corpo a quella multinazionale che costituisce il pilastro portante della nuova concezione strategica europea e della NATO.

Vi è poi la funzione di difesa integrata degli spazi nazionali, estrinsecabile nella capacità di garantire l'integrità territoriale e quindi di tutelare la sovranità stessa del paese e dei suoi alleati. Le carenze qualitative e quantitative dello strumento attuale a fronte di tale funzione sono molteplici. Il nuovo modello punta ad una significativa riduzione di tali carenze, attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale e l'incremento della capacità di generazione di forze all'occorrenza, attraverso un incisivo miglioramento del sistema di mobilitazione.

Il nuovo modello di difesa italiano è strutturato in modo da consentire un significativo contributo nazionale alla costituzione delle forze di reazione rapida, nell'interesse del nostro paese. Tali forze rappresentano una novità assoluta ed originale della futura struttura della NATO e saranno costituite da unità altamente mobili, flessibili, ad elevato livello di standardizzazione, che costituiranno, fin dal tempo di pace, la parte più visibile ed operativa delle forze NATO del futuro.

Il nuovo modello di difesa, inoltre, assicura, attraverso un graduato ricorso alla mobilitazione, la disponibilità di una componente di forze di difesa principale, a salvaguardia dell'integrità del territorio nazionale, ed idonea anche, eventualmente, a rinforzare altre aree dell'Alleanza in assenza di specifiche minacce al territorio italiano.

Il futuro strumento militare nazionale sarà quindi notevolmente ridotto rispetto a quello attuale. Per citare un dato emblematico, in termini di uomini il nuovo modello prevede oltre 90 mila unità in meno rispetto a quello attuale. Le riduzioni interesseranno tutte le componenti, militari e civili, anche se risulteranno più visibili per l'esercito, essendo mutato l'intero quadro di riferimento strategico e terrestre rispetto alla contrapposizione all'est europeo. Con le forze previste dal modello, si potrà concorrere a proiezioni esterne multinazionali che interesseranno le tre Forze armate, ciascuna delle quali dovrà essere in grado di integrarsi in complessi di forze internazionali di livello superiore.

Un altro considerevole aspetto innovativo è dato dall'esigenza di una maggiore componente professionale, rivolta a soddisfare, oltre alle tradizionali esigenze della Marina e dell'Aeronautica, le nuove necessità per la costituzione dell'aliquota internazionale dell'Esercito.

Peraltro, il reclutamento di leva non verrà abbandonato, anche perché rappresenta l'unico strumento che consente la preparazione di un adeguato numero di riserve istruite.

Passando poi a descrivere le linee essenziali del nuovo modello, si sofferma sull'indilazionabile esigenza di ristrutturare il vertice operativo, al fine di garantire, sia in pace sia in emergenza, un efficace ed incisivo comando delle Forze armate. A tale scopo, il modello, nel rispetto della riflessione che il Parlamento ha ancora in corso, lascia spazio a due possibili opzioni. La prima, sostanzialmente conservativa e pertanto ancora multipolare, si basa sul criterio di limitare le innovazioni a quelle indispensabili per eliminare le principali carenze ed incongruenze attuali; tale opzione lascia quindi inalterate l'identità e la specificità delle singole Forze armate, pur limitandone l'autonomia rispetto ad oggi, e prevede che il Capo di stato maggiore della difesa abbia normalmente piena responsabilità solo per la pianificazione generale dello strumento militare ed abbia superiorità gerarchica sui capi di stato maggiore di Forza armata e sul segretario generale. In caso di emergenza, il Capo di stato maggiore della difesa assume anche la responsabilità generale delle operazioni militari, mentre i capi di stato maggiore conserverebbero il comando delle rispettive Forze armate. In questa ipotesi, la linea di comando operativo verrebbe basata su quattro alti comandanti: uno terrestre, uno navale, uno aereo ed un comandante della forza di intervento rapido e delle forze multinazionali. I comandi territoriali attuali conserverebbero la loro configurazione di forza armata, alle dipendenze dei rispettivi Capi di stato maggiore.

La seconda opzione, che ritiene più interessante, è invece marcatamente innovativa e punta ad una estesa integrazione; essa prevede che il Capo di stato maggiore della difesa assuma completa e permanente responsabilità di comando su tutte le Forze armate. La linea di comando, in questa ipotesi, sarebbe basata soltanto su sette alti comandi, di cui quattro operativi e tre logistico-territoriali interforze. Questa opzione prevede, quindi, un vertice nettamente unipolare e dà luogo ad un'effettiva integrazione e ad una maggiore semplificazione delle strutture centrali e periferiche. Essa comporta modificazioni strutturali ed organizzative di ampia portata e di conseguenza potrebbe essere realizzata con maggiore gradualità.

Se è divenuta indilazionabile la ristrutturazione del vertice militare, altrettanto urgente diventa la riorganizzazione della struttura del personale a seguito dell'evoluzione concettuale del possibile impiego delle Forze armate. Il nuovo «modello sufficiente» prevede una sostanziale riduzione complessiva del personale, dell'ordine del 23 per cento del totale dei militari alle armi nel 1990 (28 per cento per l'esercito, 12 e 13 per cento rispettivamente per la marina e l'aeronautica) e di circa il 20 per cento dei civili. A fronte di questa sensibile riduzione, si prevede un incremento del personale in ferma prolungata e dei quadri (con effetti diretti sulla professionalità delle

Forze armate, divenuta ormai una esigenza irrinunciabile) ed un minore ricorso al personale di leva.

Il nuovo modello di difesa, comunque, non può essere il «contenuto» di un atto legislativo, bensì una «congettura» che può essere trasfusa in uno strumento parlamentare, una risoluzione od altro, dal quale deriverebbero atti legislativi od esecutivi secondo la materia da ordinare. Si tratta di un processo a lunga o media scadenza e, come tutti i processi, anche esso consentirà al Parlamento ed al paese di controllarne di volta in volta gli esiti, confermarne le linee, rettificarne le previsioni.

Nella fase di transizione, dunque, per giungere alla nuova configurazione della struttura del personale, è necessario, da un lato, mantenere almeno inizialmente la durata della ferma a 12 mesi e subordinare la riduzione del contingente di leva alla entrata in servizio del personale in ferma prolungata; dall'altro, attuare forme di incentivazione di varia natura per invogliare i giovani ad intraprendere la vita militare. Il primo aspetto, fondamentale, è quello di subordinare l'ammissione alle forze di polizia all'aver espletato in modo favorevole il servizio volontario per almeno tre anni.

Inoltre, sarà necessario prevedere il graduale riassorbimento o ricollocazione di circa 15 mila tra ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e di circa 12 mila civili. A tale proposito, precisa che la realizzazione di questo nuovo strumento, che presenta aspetti innovativi rilevanti, richiederà un processo attuativo graduale e ben programmato nel tempo, sia perché la macchina militare è un congegno complesso e delicato; sia perché gli interventi attuativi sul piano organizzativo del personale esigeranno l'emanazione di un appropriato quadro normativo.

In quest'ottica, tra l'altro, si realizzerà anche il progressivo incremento degli organici del personale di truppa volontario e la corrispondente riduzione, in termini numerici e di durata, del periodo di ferma del personale di leva. D'altra parte, questa gradualità del passaggio dal vecchio al nuovo presenta indubbi aspetti positivi; infatti, poiché la strategia di riferimento presenta caratteristiche di notevole flessibilità, sarà possibile in ogni momento adeguare al meglio lo strumento militare alle modifiche che potranno essere suggerite dall'evolversi della situazione.

L'attuale struttura logistico-territoriale in alcuni settori costituisce oggi un'organizzazione complessa, capillare e certamente ridondante sotto l'aspetto quantitativo. La riduzione numerica di questa organizzazione rientra fra gli obiettivi principali del modello e può essere realizzata attraverso un processo di razionalizzazione che vada di pari passo con l'ammodernamento e l'automazione degli enti che la compongono.

Per quanto riguarda la struttura logistico-territoriale dell'esercito, il modello prevede una graduale riduzione delle regioni militari, passando dalle sette attuali a quattro; l'eliminazione dei comandi di zona e la contrazione (da 96 a 26) dei comandi provinciali. Le regioni aeree passeranno da tre a due e le basi aeree sedi di reparti di volo da 24 a 20. Per tutte e tre le Forze armate si procederà all'eliminazione di enti, organismi e infrastrutture divenute inutili o scarsamente produttive e ad

accentramenti in ottica interforze delle attività omogenee. L'area industriale della difesa è attualmente caratterizzata da gravi carenze di infrastrutture, di impianti e di alcune categorie di personale, Tutto ciò si traduce in elevati costi di gestione a fronte di un'insufficiente produttività. In questo quadro, il modello prevede trasformazioni che consentano di assicurare al settore migliori risultati in termini di costi-efficacia ed un sensibile incremento delle efficienze operative e delle capacità tecnico-professionali.

A livello centrale, sono stati anche definiti interventi di razionalizzazione delle strutture delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della difesa. Per quanto attiene all'area tecnico-amministrativa, sono previste: la riduzione delle direzioni generali (da 19 a 15); la soppressione dei cinque uffici centrali, nonché l'assorbimento delle relative funzioni da parte dell'ufficio del segretario generale (fatta eccezione per quelle attualmente svolte da LEGGIDIFE, che è previsto siano assorbite nell'ambito del Gabinetto del ministro). Entrambi i provvedimenti dovranno necessariamente risultare propedeutici alla ristrutturazione dell'area tecnico-industriale, che prevede la riduzione a 18 degli attuali 37 stabilimenti di lavoro. Quest'ultimo provvedimento, in considerazione degli impatti sul personale, in particolare civile, è previsto che venga attuato in un arco di tempo conveniente, con la gradualità e le modalità che saranno definite nel corso del primo anno e per ogni singolo stabilimento dalle competenti direzioni generali, nel confronto con le organizzazioni sindacali, sotto il coordinamento del Segretario generale - direttore nazionale degli armamenti e previa approvazione del Ministro.

A questa incisiva ristrutturazione delle organizzazioni di comando, territoriali di supporto logistico e tecnico-industriali, si accompagna poi la revisione delle forze operative. L'esercito è la forza armata per la quale il modello presenta le differenze più significative sul piano concettuale. Per le forze terrestri la transizione al modello comporta trasformazioni sul piano sia strutturale sia operativo. Le modifiche ordinarie e strutturali si concretizzeranno nella costituzione di cinque brigate professionali, dieci brigate di secondo tempo, con organici ridotti mediamente al 50 per cento, e quattro brigate di mobilitazione. Si tratta quindi di passare dalle 25 brigate del modello precedente (peraltro in via di riduzione) a 15 in vita, con diverso grado di completamento, e quattro da costituire all'emergenza. Cinque brigate professionali a ranghi completi rappresenteranno il «cuore» della nuova struttura dell'esercito e troveranno impiego nelle formazioni multinazionali. Alle dieci brigate di secondo tempo saranno attribuite prevalentemente funzioni addestrative, di presenza e sorveglianza e di concorso, secondo quanto previsto dalla legge n. 382 del 1978.

Le forze navali presentano nel modello dimensioni ridotte rispetto alle attuali, anche se la riduzione non è delle stesse dimensioni di quella operata per l'esercito. La differenza concettuale di fondo tra modello e attuale struttura consiste nell'abbandono del principio tradizione di disporre di due gruppi di altura, uno per ciascuno dei bacini del Mediterraneo, sostituendolo con quello di disporre di un unico *pool* di unità di altura idoneo a garantire la presenza continuativa in mare di almeno un gruppo di altura completo. In questa ottica, il nuovo modello

riduce il naviglio di altura, i sommergibili e i velivoli di pattugliamento marittimo. Per contro, prevede l'acquisizione di un'aliquota di velivoli imbarcati e un generale ammodernamento delle linee attuali, con particolare riguardo per le unità cacciamine. A questo proposito, occorre sottolineare che nell'organizzazione attuale la marina presenta carenze qualitative e quantitative rispetto a quanto previsto dal modello. Ne sono esempio la linea di unità contromisure mine, attestata al cinquanta per cento dell'esigenza minima delineata dal modello, le unità rifornitrici di squadra, non adeguate alle esigenze di forze navali impegnate in aree distanti dalle basi nazionali, gli aeromobili imbarcati e la componente di difesa missilistica di punto delle base navali, attualmente inesistenti.

Sarà pertanto necessario che nell'arco del prossimo decennio - così prevede il modello - vengano impostati provvedimenti correttivi per le principali componenti dello strumento operativo, in modo da conseguire i livelli minimi delineati nello stesso modello di difesa.

Anche le forze aeree presentano, nella nuova ipotesi, dimensioni complessivamente ridotte rispetto a quelle attuali - esistenti o previste -, con un marcato rinnovamento delle linee di velivoli e l'acquisizione di indispensabili capacità attualmente pressoché inesistenti.

In tale quadro si prevede una riduzione del numero dei velivoli impiegati nelle varie categorie tradizionali, ad esclusione di quelli destinati al trasporto aereo; l'acquisizione di una linea di velivoli *radar* ed il conferimento ad uno degli esistenti gruppi *Tornado* della capacità di interdizione dei sistemi di comunicazione delle difese aeree nemiche.

L'ammodernamento non riguarda esclusivamente le linee dei velivoli, ma anche la difesa aerea nel suo complesso, settore questo in cui attualmente si registrano le maggiori carenze. Infatti, gli *F104* ed i missili *NIKE* sono ormai funzionalmente insufficienti; pertanto ne è prevista la sostituzione con il velivolo *EFA* e con il noto sistema *Patriot*, sia pure in misura ridotta rispetto a quanto finora previsto.

Come conseguenza della riduzione del numero dei velivoli, è prevista la soppressione di 6 gruppi di volo e, per quanto riguarda la struttura di supporto, una concentrazione dei rimanenti gruppi su 20 basi aeree anziché sulle 24 attualmente esistenti.

È evidente che il grado di realizzazione del nuovo modello sarà in funzione dell'effettivo supporto finanziario reso disponibile.

Per quanto attiene alla «funzione difesa» propriamente detta (escludendo quindi le spese relative all'Arma dei carabinieri e le attività extraistituzionali) il modello presenta una sostanziale compatibilità con l'ipotesi finanziaria di crescita zero - in termini reali - rispetto alle risorse attuali (circa 20.000 miliardi annui contro i 19.000 del 1991).

In tale ambito, il modello prevede una riqualificazione della spesa, con tendenziale allineamento della ripartizione tra personale, esercizio ed investimento ai valori in vigore presso le Forze armate più moderne.

Per il personale, si passerà, infatti, dall'attuale 50 per cento al 42 per cento, grazie ad una consistente riduzione numerica: per l'esercizio, si potrà scendere solo dal 28 al 26 per cento, pur con uno strumento di dimensioni ridotte, in considerazione della necessità di raggiungere e

conservare un elevato grado di efficienza e di addestramento; l'investimento invece salirà dal 22 al 32 per cento, per consentire tecnologie più avanzate ed un costante ammodernamento della loro struttura.

Naturalmente, la valutazione di compatibilità economica del modello è riferita a condizioni di regime, cioè con un «parco mezzi» di adeguato livello tecnologico e con un grado di invecchiamento mediamente pari al 50 per cento della vita operativa.

Poichè le Forze armate sono oggi lontane da tali condizioni, è indispensabile un intervento straordinario, dell'ordine di 40.000 miliardi nell'arco massimo di un decennio, per raggiungere le condizioni di regime. Con tale intervento si renderà tra l'altro possibile l'attuazione, sia pure a livelli quantitativi ridotti, dei programmi relativi ai velivoli *EFA*, al sistema missilistico *PATRIOT*, all'acquisizione di moderni elicotteri per l'Esercito e la Marina, nonché degli altri principali programmi delle tre Forze armate, necessari per una sostanziale riqualificazione dello strumento attuale.

L'obiettivo finale richiederà lo sviluppo armonico di una pianificazione finanziaria almeno decennale.

In questa prospettiva, il bilancio ordinario annuale dovrebbe diventare elemento base delle previsioni pluriennali di sviluppo della difesa. Appare quindi essenziale un nuovo approccio concettuale ai meccanismi di formazione dei bilanci militari, che preveda la progressiva scorporazione di tutte le attività e degli oneri oggi gravanti sulle Forze armate, ma non direttamente connessi alla difesa nazionale.

In definitiva, la «funzione difesa» dovrebbe essere esaminata esclusivamente in vista della sicurezza militare. In questo quadro - conclude in Ministro - particolare valenza assume la configurazione data al progetto di bilancio della difesa per il 1992, che si pone quale strumento finanziario di raccordo tra due situazioni strutturali e finanziarie differenziate: quella attuale e quella conseguente al nuovo modello, la cui attuazione richiederà una apposita legge speciale.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il ministro Rognoni per l'ampia e approfondita esposizione svolta, avverte che il documento relativo al nuovo «modello di difesa» sta per essere formalmente deferito alla Commissione, che nel corso della prossima settimana potrà iniziarne l'esame.

Intervenendo brevemente, il senatore GIACCHÈ rileva che dall'esposizione del Ministro emerge l'intenzione di mantenere a 12 mesi la durata della ferma di leva e quindi, implicitamente, di non sollecitare la conclusione dell'esame, da parte dell'altro ramo del Parlamento, del disegno di legge approvato dal Senato, volto a ridurre a dieci mesi la durata del servizio militare obbligatorio e ad introdurre, nel contempo, misure di incentivazione del volontariato. Al riguardo, considera del tutto errata siffatta posizione e ribadisce che il Gruppo comunista-PDS ritiene necessario procedere sollecitamente alla riduzione del periodo della ferma di leva.

In proposito, il ministro ROGNONI precisa di non aver espresso, nella sua esposizione, alcuna indicazione pregiudizievole dell'ulteriore *iter* del disegno di legge citato.

Il PRESIDENTE dichiara, infine, conclusa l'audizione del Ministro della difesa.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 1991

306^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ANDREATTA*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Sacconi.**La seduta inizia alle ore 15,50.***IN SEDE DELIBERANTE**

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, concernente soppressione delle gestioni fuori bilancio (2884)
(Discussione e rinvio)

Riferisce il relatore, senatore ABIS, il quale fa presente preliminarmente che la problematica relativa alla soppressione delle gestioni fuori bilancio, cui il disegno di legge in esame si propone di fornire stabile soluzione, è presente nel dibattito parlamentare da lungo tempo. Per ritrovarne l'origine è necessario risalire al 1953, all'ordine del giorno «Sturzo» ed ai lavori dell'apposita Commissione di indagine, che qualche anno più tardi fornì sul tema indicazioni importanti, che ancora si impongono per la loro attualità.

L'esigenza era duplice e consisteva nella riconduzione delle gestioni fuori bilancio alle normali regole di gestione del denaro pubblico nonché agli ordinari istituti di controllo. In questo modo, si voleva interrompere il fenomeno della proliferazione delle gestioni fuori bilancio, sviluppatosi in modo notevole negli anni '50 e '60, e ricondurlo nell'alveo delle normali procedure contabili.

La traduzione in norme positive di queste indicazioni si è avuta solo nel 1971 con la legge n. 1041, che disponeva la soppressione delle gestioni non fondate su una speciale autorizzazione legislativa.

Si prevedeva altresì l'assoggettamento ad un sistema di controlli successivi da parte delle Ragionerie centrali e della Corte dei conti e la presentazione di rendiconti annuali come allegati al rendiconto generale dello Stato, al fine di assicurare il controllo politico del Parlamento. Ulteriori specificazioni in questa direzione forniva poi il decreto del Presidente della Repubblica n. 689 del 1977, che delineava i

compiti degli organi di controllo e distingueva le gestioni con obbligo di rendicontazione annuale da quelle con obbligo trimestrale.

Per completare il quadro normativo di riferimento va considerata inoltre la legge n. 468 del 1978, che sul punto in esame ha previsto nell'articolo 5 il divieto in linea di principio dell'istituzione di nuove gestioni fuori bilancio e l'obbligo di indicare un termine perentorio di durata in quelle eventualmente autorizzate con leggi speciali. Contestualmente si sostituiva l'obbligo di presentazione dei rendiconti annuali con un semplice elenco delle gestioni e delle relative leggi istitutive, allegato allo stato di previsione del Tesoro, e, nell'articolo 33, si faceva carico al Ministro del Tesoro di presentare, entro un anno, un disegno di legge in materia.

Trascorse senza esito, nonostante i progetti presentati, la VII, la VIII e la IX legislatura, si giunge al decreto-legge n. 65 del 1989, convertito nella legge n. 155 del 1989, il cui articolo 8 prevedeva che le gestioni fuori bilancio diverse dai fondi di rotazione, se prive di termine di durata, andavano soppresse allo scadere di un biennio, nonché, per quanto attiene agli obblighi di informazione, che le gestioni sono tenute a trasmettere al ministero del Tesoro i dati sui flussi di cassa, secondo quanto stabilito dall'art. 30 della n. 468 del 1978, relativamente e regioni e province autonome.

Da ultimo va ricordata la legge 158 del 1991, che in vista dell'approssimarsi del termine del 31 marzo previsto dalla citata legge n. 155, lo ha prorogato al 30 novembre di quest'anno, per consentire, con l'approvazione del disegno di legge in discussione, la soluzione di alcuni problemi connessi alla soppressione delle gestioni fuori bilancio.

L'esigenza di sottoporre la gestione del denaro pubblico alle norme contabili ed ai controlli da queste previsti deve essere temperata con le caratteristiche particolari che può in taluni casi assumere la spesa. Di questo si è resa conto la stessa Corte dei Conti che, nella relazione per l'esercizio 1989, auspicava un intervento legislativo che dettasse le norme necessarie per i singoli casi di cessazione, soprattutto in quelle ipotesi in cui oltre al modello contabile è anomala anche la struttura organizzativa dell'organo gestore, tanto da non consentire l'individuazione immediata e concreta della corrispondente struttura organizzativa ordinaria, nonché in quei casi in cui il ricorso allo schema della gestione fuori bilancio ha risposto ad esigenze effettive non altrimenti realizzabili.

Il disegno in esame si propone di rispondere a questi problemi dettando norme particolari per alcuni fondi nel quadro della tendenza generale di riconduzione al bilancio delle gestioni speciali. Rispetto agli effetti delle norme vigenti va rilevato in particolare che l'articolo 5 della 468 non sembra avere avuto concreta attuazione, in quanto le gestioni speciali, formatesi in gran parte dopo il 1978, hanno la tendenza a perpetuarsi all'infinito eludendo il termine perentorio previsto dalla legge.

Un altro aspetto importante è quello relativo all'informazione al Parlamento. In particolare, gli elenchi allegati agli stati di previsione del Tesoro risultano essere di dubbia significatività, presentando difformità non spiegabili da un anno all'altro, rispetto a quelli forniti dalla Corte dei

Conti. Ad esempio, alcune gestioni compaiono solo nell'allegato relativo al 1991, nonostante la legge istitutiva risalga a periodi precedenti.

Infine va considerata la dimensione quantitativa. A tale proposito, va rilevata la perdita di significatività della relazione della Corte dei conti, dovuta al ritardo con cui viene fornita la situazione da parte delle diverse gestioni speciali, e la incompletezza del conto riassuntivo del Tesoro che, per l'eccessivo livello di aggregazione, non consente di desumere indicazioni specifiche per ciascuna contabilità speciale.

Dà poi conto delle singole norme del provvedimento sottolineando in particolare che l'articolo 17 si propone di dare una sistemazione definitiva al programma straordinario di edilizia abitativa a Napoli e nell'area napoletana, previsto dal titolo VIII della legge n. 218 del 1981. L'importanza del provvedimento, dal punto di vista sociale e delle risorse impiegate, merita alcune considerazioni relative alla complessa vicenda normativa che si è determinata. Con l'art. 5 del decreto-legge n. 333 del 1981, sono stati costituiti presso la Presidenza del Consiglio due fondi con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio la cui finalità originaria era quella di finanziare il programma relativo alla costruzione di 20.000 alloggi nel comune di Napoli e nell'area metropolitana. Successivi interventi legislativi hanno poi esteso il programma originario fino a configurare un vero e proprio strumento urbanistico generale.

Gli organi gestori sono stati individuati inizialmente nel sindaco di Napoli e nel presidente della Giunta Regionale campana che agivano come commissari di governo avvalendosi di procedure speciali per l'individuazione delle aree, la variazione degli strumenti urbanistici e l'affidamento delle opere. La complessificazione degli interventi ha indotto alla modificazione del modulo organizzativo, attraverso decreti-legge che non hanno superato il vaglio delle Camere ed hanno subito numerose reiterazioni, con la conseguente provvisorietà negli assetti delle gestioni e preoccupanti vuoti di potere. Dopo alterne vicende si è giunti, nel marzo 1989, alla nomina di un delegato del CIPE con funzioni di liquidatore.

Il termine per l'attività dei commissari di governo e quindi delle gestioni, fissato inizialmente al 31 dicembre 1982, è stato oggetto di numerose proroghe legislative e, dal 30 marzo 1989, un funzionario del CIPE provvede all'ultimazione delle operazioni in corso, nel limite degli stanziamenti già ripartiti.

Il disegno di legge in esame stabilisce che, alla data del 30 novembre 1991 fissata dalla legge n. 158 del 1991, il funzionario incaricato trasmetta al Presidente del Consiglio l'elenco analitico dei lavori in corso, nonché di quelli che restano da effettuare nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, indicando impegni e pagamenti effettuati, importi da impegnare e proposte concrete per l'ultimazione dei lavori. Al Presidente del Consiglio spetta la fissazione, con proprio decreto, del termine di ultimazione dei lavori, del personale necessario e delle modalità di rendicontazione e di controllo con la precisazione che, allo spirare di questo termine, cessano incarichi ed indennità conferite.

Il relatore fa poi presente che il disegno di legge di cui propone l'approvazione cerca di contemperare esigenze particolari di tempestivi-

tà nella gestione con la necessità di sottoporre la gestione dei fondi pubblici alle norme contabili. Merita approfondimento, per rendersi bene conto della dimensione del fenomeno, la definizione quantitativa degli stanziamenti che, pur senza interessare i saldi di bilancio, nel rientrare in bilancio incrementeranno significativamente l'ammontare delle entrate e delle spese. In questo senso, appare utile richiedere al governo una documentazione specifica in merito, data anche la impossibilità di ricostruire un quadro analitico completo sulla base dei documenti disponibili.

Si apre la discussione.

Il senatore BOLLINI ricorda che già l'onorevole Sturzo aveva definito contrarie alla Costituzione le gestioni fuori bilancio e sostenuto peraltro che esse erano fonte di diffuse illegalità, e fa presente che la stessa legge del 1971 presentava l'inconveniente di porre un peso eccessivo sull'aspetto legato al controllo: la legge fu osteggiata sostanzialmente dal Tesoro e il risultato fu la norma di cui all'articolo 5 della legge n. 468 del 1978.

Il problema è quello delle deroghe da prevedere a fronte di un divieto generalizzato di gestioni di questo tipo: sarebbe pertanto utile un accertamento di quali norme possono considerarsi derogate, oltre a quelle note in materia di controllo, di assenza dei residui e di modalità particolare di gestione per quanto riguarda il procedimento contabile di spesa. L'accertamento deve essere compiuto in maniera tale da immaginare un comportamento uniforme per tutta la pubblica Amministrazione.

È altresì necessario acquisire informazioni sulle disponibilità in essere e nelle varie branche dell'organizzazione pubblica, per tentare di comprendere i motivi del diffuso fenomeno delle gestioni fuori bilancio. È comunque da plaudire all'approccio che vuole un divieto in questo senso come norma costituzionale, anche per fare assumere ad esso un carattere di generalità e di norma di rango più elevato.

Dopo aver dichiarato che occorre anche pensare a far salvi i controlli, anche nei casi in cui le gestioni siano autorizzate, osserva che appare importante l'ausilio sotto il profilo informativo della Ragioneria Generale dello Stato.

Sicuramente uno dei problemi riguarda il Dicastero della difesa e la sistemazione delle relative gestioni, anche per inserire nel sistema quegli elementi di trasparenza che la pubblica opinione richiede.

Il senso conclusivo di tutta l'operazione di cui al provvedimento in titolo deve essere quello di definire una normativa generale, non soggetta più a modulazioni temporanee riferite al singolo caso. Ad esempio, per quanto concerne le casse conguaglio, occorrerebbe vietare al CIP di costituirle.

In definitiva, appare indispensabile l'ausilio tecnico da parte dei responsabili interessati nell'ambito del Ministero del tesoro, anche per comprendere quante gestioni fuori bilancio sono destinate a rimanere in vita, e per chiarire una serie di quesiti di carattere tecnico, come, ad esempio, quelle dell'articolo 5, che disciplina un caso specifico, che potrebbe essere risolto anche in via amministrativa.

Si tratta di quesiti del tutto legittimi, anche perché il dubbio è che non si sia mai proceduto ad una vera soppressione di gestioni fuori bilancio, anche perché la richiesta generalizzata che emerge dagli interessati è proprio di questo tipo. Tra l'altro, le occasioni di un approfondimento tecnico devono essere utilizzate anche per estendere l'esame a quelle gestioni non direttamente afferenti al bilancio dello Stato.

Il presidente ANDREATTA fa osservare che in alcuni casi - come per il titolo VIII della legge n. 219 del 1981, della stessa legge n. 675 del 1977 e per quanto concerne il Dipartimento di cui alla legge n. 64 del 1986 - si è verificata una particolare condizione, grazie alla quale non si è a conoscenza degli impegni assunti, il che evidenzia una grave carenza, almeno sotto il profilo informativo, in quanto in tal modo solo a consuntivo si riesce a disporre dei dati: non appare quindi accettabile che non si sia al momento in grado di conoscere l'ammontare degli impegni in essere.

Il numero delle questioni che il provvedimento coinvolge è tale che va probabilmente utilizzato il provvedimento in materia di ristrutturazione e riclassificazione del bilancio (A.S. 1239-bis) per prevedere una delega al Governo circa il riordino delle norme di contabilità, con l'obiettivo di pervenire all'individuazione di disposizioni particolari in casi di urgenza o di somme di lieve entità, casi per i quali il procedimento contabile può subire delle accelerazioni.

Per intanto, a suo avviso, occorre modificare formalmente la legge n. 468 del 1978 in vista di un divieto generalizzato delle gestioni fuori bilancio e anche per superare il principio della non collegabilità fra singole poste di entrata e di spesa, a vantaggio invece di una struttura che in alcuni casi individui un legame funzionale fra coperture e oneri.

Un altro tema su cui riflettere è quello dei residui, la cui disciplina viene sostanzialmente elusa da quella delle gestioni fuori bilancio, il cui riversamento in bilancio peraltro non deve essere foriero della creazione di residui nuovi.

Propone comunque un approfondimento per sentire i responsabili del Ministero del tesoro attraverso una apposta indagine conoscitiva.

Il relatore ABIS si dichiara favorevole a tale ultima proposta, che andrebbe integrata con quella relativa alla Corte dei conti anche se probabilmente in un secondo tempo si potrebbero audire anche i responsabili amministrativi di taluni Ministeri: rimane fermo comunque che, ove vi siano delle urgenze particolari, occorrerebbe apportare modifiche all'ordinamento contabile affinché gli stessi procedimenti di bilancio in ordine all'effettuazione della spesa possano venire incontro a tali esigenze di celerità.

Il presidente ANDREATTA ricorda sommariamente che occorrerebbe affrontare i problemi delle casse-conguaglio e dei funzionari delegati e propone pertanto l'effettuazione di una indagine conoscitiva per la giornata di mercoledì 4 dicembre, per sentire i responsabili della

Ragioneria Generale dello Stato, della Direzione generale del Tesoro e della Corte dei conti sui problemi tecnici che stanno emergendo nell'esame del provvedimento.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 27 NOVEMBRE 1991

411^a Seduta*Presidenza del Presidente*

BERLANDA

indi del Vice Presidente

BRINA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Sacconi.**La seduta inizia alle ore 15,40.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto legislativo per il recepimento delle direttive CEE nn. 86/635 e 89/117, relative, rispettivamente, ai conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari e agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali**

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Esame e rinvio)
(R 139 b, 6^a)

Il relatore LEONARDI riferisce sul provvedimento (predisposto in applicazione dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 428) il quale contiene disposizioni di attuazione delle direttive CEE 86/635 e 89/117, completando così l'adeguamento alla normativa comunitaria delle disposizioni interne relative all'informativa contabile ed alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi. È evidente quindi l'importanza che tale provvedimento riveste e l'urgenza di una sua rapida emanazione, anche perchè esso consente di attenuare le difficoltà connesse all'attuale frammentazione normativa della materia in esame, in parte contenuta nel Codice Civile, in parte nel decreto ministeriale del 19 novembre 1975 e nelle relative istruzioni applicative emanate dall'Organo di vigilanza, in parte, ancora, nella legislazione fiscale.

Tuttavia - egli continua - con l'emanazione dello schema in esame non si esaurisce l'*iter* di recepimento delle citate direttive; infatti, conformemente alle previsioni della suddetta legge di delega, tale schema ha confermato i poteri attribuiti al CICR ed alla Banca d'Italia in materia di forme tecniche dei bilanci degli enti creditizi, prevedendone nel contempo l'estensione agli enti finanziari e alla materia dei bilanci consolidati. Secondo quanto previsto dall'articolo 5 del provvedimento, tali poteri saranno esercitati anche per completare il suddetto *iter* di recepimento.

In materia di forme tecniche, pertanto, lo schema in esame disciplina soltanto alcuni degli aspetti che sono stati ritenuti rilevanti sotto il profilo generale.

Il provvedimento (che trova applicazione nei confronti degli enti creditizi e delle imprese che svolgono in via esclusiva o principale attività finanziaria) detta infatti norme relative ai criteri generali da osservare nella formazione degli atti contabili, perchè risulti rispettato il canone della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta: disciplina cioè il modo in cui le diverse componenti del patrimonio e i diversi fattori che concorrono a comporre il risultato della gestione debbono essere valutati ed esposti negli atti contabili. In particolare, il relatore si sofferma sugli aspetti più salienti delle norme contenute nei capi I e II del provvedimento, rilevando come in quest'ultimo siano contenute disposizioni relative allo stato patrimoniale, al conto economico ed alla nota integrativa, nonché quelle per la redazione di tali conti ed i criteri di valutazione delle singole componenti contabili.

Il capo III del provvedimento - continua il relatore - riguarda il bilancio consolidato e regola l'area di consolidamento, i soggetti tenuti o esonerati dall'obbligo di formazione del bilancio consolidato, nonché i criteri per la redazione di quest'ultimo. Nel capo IV sono invece contenute le disposizioni in materia di pubblicità delle succursali.

Una norma di chiusura contenuta nel capo V (art. 44) assoggetta anche gli enti creditizi e finanziari alle norme dettate, per i conti annuali e consolidati delle società, dal Codice Civile, in quanto non derogate dallo stesso decreto. Sempre nel capo V, l'articolo 45 prevede le ipotesi di comminazione di alcune sanzioni amministrative pecuniarie per gli amministratori, sindaci e direttori generali degli enti richiamati nel provvedimento.

In conclusione, il relatore afferma che lo schema di decreto legislativo in esame appare rispondente all'obiettivo fissato nella legge delega, che è quello di recepire le direttive CEE n. 86/365 e n. 89/117, e pertanto egli propone l'espressione di un parere favorevole.

Il sottosegretario SACCONI, dopo aver ringraziato il relatore per il suo approfondito intervento, rileva che il recepimento delle direttive in questione dovrà proseguire in larga misura con successive iniziative del CICR e della Banca d'Italia. Infatti, in capo a tali soggetti restano confermati i poteri in materia di forme tecniche dei bilanci degli enti creditizi, previsti dall'articolo 32 della legge bancaria e dall'articolo 14 della legge n. 23 del 1981, poteri che ora vengono estesi anche ai bilanci degli enti finanziari e alla materia dei bilanci consolidati.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 1991

322^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

SPITELLA

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Brocca.

La seduta inizia alle ore 9,10.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è convocato per le ore 11.

IN SEDE REFERENTE

Chiarante ed altri: Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428)

Manzini ed altri: Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829)

Manieri ed altri: Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187)

Gualtieri ed altri: Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226)

Filetti ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812)

Mezzapesa: Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343)

e connesse petizioni n. 10 e n. 269

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 2343, adottato come testo base, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE assicura che l'andamento dei lavori della Commissione sarà tale da permettere ai senatori di seguire le concomitanti sedute dell'Assemblea.

Si svolge un breve dibattito sull'ordine dei lavori nel quale intervengono il senatore STRIK LIEVERS (che intende illustrare gli

emendamenti 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5.), il PRESIDENTE (per il quale l'esame delle suddette proposte dovrebbe essere rinviato secondo quanto deliberato ieri dalla Commissione per gli emendamenti relativi alle materie opzionali) e nuovamente il senatore STRIK LIEVERS (il quale insiste per illustrare le sue proposte trattandosi di questioni diverse da quelle richiamate dal Presidente).

Il senatore STRIK LIEVERS illustra quindi gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3 tutti volti ad introdurre materie facoltative nell'ambito delle attività didattiche della scuola secondaria superiore. Si potrebbe obiettare che tale scelta investe l'ordinamento generale della scuola ma la sede più opportuna per avviare tale processo è - a suo avviso - proprio la scuola secondaria superiore. Non ritiene inoltre che ciò implicherebbe il riconoscimento di una particolare autonomia didattica alle istituzioni scolastiche, ma piuttosto favorirebbe l'abitudine ad operare scelte autonome nel percorso formativo che più si presta a tale operazione. L'emendamento 4.0.1 introduce poi un problema assai dibattuto relativo alla collocazione della religione cattolica nell'ambito delle materie facoltative.

Il PRESIDENTE richiama il senatore Strik Lievers al rispetto dei tempi previsti dal Regolamento per l'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice CALLARI GALLI esprime stupore per il richiamo del Presidente, considerato il clima sereno in cui si sono sempre svolte le discussioni in Commissione.

Quanto al merito delle proposte del senatore Strik Lievers riconosce che si tratta di un tema interessante che aveva costituito oggetto di un disegno di legge di iniziativa della sua parte politica, pur se il suo approfondimento potrebbe essere effettivamente connesso con quello relativo alle materie opzionali.

Il senatore VESENTINI lamenta il deteriorarsi del clima di collaborazione e rispetto reciproco che ha sempre caratterizzato i rapporti tra i Gruppi parlamentari nella 7^a Commissione. Esprime poi sorpresa per la decisione della maggioranza di accelerare improvvisamente l'*iter* della riforma, che non è stata certo ritardata a causa del comportamento dell'opposizione.

Il senatore NOCCHI invita a sua volta tutte le parti politiche a ristabilire un clima di serenità per favorire il buon andamento dei lavori della Commissione.

Riconosce la validità delle proposte del senatore Strik Lievers nell'ottica di attribuire una particolare identità culturale al curriculum della scuola secondaria superiore pur se lo invita a valutare l'opportunità di collegarne il loro esame a quello sulle materie opzionali.

Il senatore BOMPIANI sollecita le parti politiche a limitare le proposte emendative agli articoli del disegno di legge n. 2343, per

permettere la definizione in tempi brevi dell'architettura complessiva della riforma, rinviando ad una fase successiva la valutazione di eventuali materie aggiuntive.

Il senatore STRIK LIEVERS, riferendosi al richiamo del Presidente, respinge l'accusa di ostruzionismo in esso adombrata sostenendo che finora i suoi emendamenti non sono mai stati pretestuosi ma piuttosto volti a proporre questioni importanti per la riforma della scuola secondaria superiore. Esprime poi perplessità sulla proposta del senatore Bompiani poichè l'eventuale introduzione di materie aggiuntive nel disegno di legge in esame impone una armonica correlazione tra le diverse norme. Accoglie comunque l'invito del Gruppo Comunista PDS a rinviare il dibattito sulle materie facoltative, così come già deciso ieri per quelle opzionali.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

323^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SPITELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Brocca.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE REFERENTE

Chiarante ed altri: Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428)

Manzini ed altri: Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829)

Manieri ed altri: Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187)

Gualtieri ed altri: Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226)

Filetti ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812)

Mezzapesa: Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343)

e connesse petizioni n. 10 e n. 269

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 2343, adottato come testo base, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE sospende la seduta per il concomitante inizio della seduta dell'Assemblea.

La seduta sospesa alle ore 16.25, è ripresa alle ore 18.

Il PRESIDENTE riferisce sulle deliberazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza della Commissione riunitosi stamane.

Si è convenuto che gli emendamenti non riferiti agli articoli del disegno di legge n. 2343, ma recanti articoli aggiuntivi debbano essere presentati entro martedì 3 dicembre. La Presidenza ne valuterà quindi preliminarmente la connessione o meno con il disegno di legge, rinviando al termine dell'esame degli articoli la discussione di quelli più lontani dal testo.

A questo proposito, ritiene che gli emendamenti 4.0.4 e 4.0.5 del senatore STRIK LIEVERS potranno essere valutati in sede di esame dell'articolo 11.

Il senatore STRIK LIEVERS, accogliendo l'indicazione del Presidente, propone di accantonare i suddetti emendamenti.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Il senatore PELLEGRINO Bruno dichiara di far propri gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 della senatrice Manieri, che rinuncia ad illustrare.

Il senatore STRIK LIEVERS illustra gli emendamenti 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 e 5.9, volti a superare le rigidità insite a suo avviso nell'articolo 5 per favorire la migliore fruizione dei servizi scolastici da parte dei lavoratori.

La senatrice ALBERICI illustra l'emendamento 5.10. La proposta risponde all'esigenza di fornire opportunità formative non soltanto agli studenti lavoratori, ma più in generale agli adulti che intendano conseguire il titolo di studio superiore. Ciò implica necessariamente una differenziazione dei percorsi di studio negli orari e nei contenuti rispetto a quelli ordinari, introducendo opportune flessibilità anche nei programmi. In questa ottica assume particolare rilevanza la dislocazione delle sedi dei corsi, per rispondere adeguatamente alle esigenze di una così variegata utenza. L'emendamento disciplina anche le procedure per la definizione di questi specifici programmi, nonché l'accesso ai corsi.

La senatrice CALLARI GALLI ritiene opportuno introdurre una flessibilità maggiore nell'organizzazione dei corsi, che a suo avviso debbono rivolgersi alla più ampia platea della popolazione adulta, superando quindi l'ottica dell'articolo 5. Si tratta in sostanza di definire un'offerta formativa capace di adeguarsi alle variegate esigenze degli utenti con elasticità nelle modularità orarie e nei contenuti stessi dei programmi di studio.

Il senatore VESENTINI giudica pleonastici gli emendamenti del senatore Strik Lievers e lo invita a ritirare in particolare gli emendamenti 5.6 e 5.7. Manifesta poi contrarietà per l'emendamento 5.8, poiché non comprende la ragione di limitare agli insegnamenti obbligatori i programmi dei corsi per i lavoratori.

Il senatore MANZINI condivide le osservazioni del senatore Vesentini circa gli emendamenti proposti dal senatore Strik Lievers. Riguardo in particolare all'emendamento 5.7 (relativo agli insegnamenti obbligatori), non ritiene che si possa procedere ora ad una decisione in merito, non essendo ancora stata assunta alcuna deliberazione riguardo all'eventuale presenza di insegnamenti opzionali nei *curricula* della scuola secondaria superiore.

Quanto poi all'emendamento 5.10, non ritiene che la riforma della scuola secondaria superiore sia la sede più opportuna per introdurre nella legislazione il concetto di educazione permanente: più opportuno è limitarsi, come proposto con l'articolo 5, a disciplinare l'organizzazione di corsi speciali per gli studenti lavoratori. Si deve peraltro trattare di corsi del tutto equivalenti a quelli ordinari, pur con quelle facilitazioni che rispondono alle esigenze proprie di questa particolare categoria di studenti.

La senatrice ALBERICI precisa che la proposta del Gruppo comunista-PDS non intende affatto creare una sorta di corsi di serie B, ma piuttosto permettere la fruizione dei servizi scolastici ad una fascia più ampia di utenti, con l'obiettivo di conseguire il titolo di studio della scuola secondaria superiore.

Il senatore STRIK LIEVERS esprime alcune riserve sull'emendamento 5.10, pur se ritiene che i temi introdotti possano essere rimeditati per arricchire il contenuto dell'articolo 5.

Il senatore PELLEGRINO Bruno riconosce che la condizione dello studente lavoratore debba essere valutata in modo particolare, assicurando l'organizzazione di percorsi formativi flessibili ed idonei a rispondere alle sue esigenze. Le disposizioni legislative dovrebbero però soltanto fissare i principi di carattere generale nell'ambito dei quali l'azione amministrativa possa svolgersi, evitando quindi inutili specificazioni e puntualizzazioni o vincoli troppo rigidi.

La senatrice CALLARI GALLI non ritiene che l'emendamento 5.10 stabilisca norme troppo prescrittive e specifiche: esso, piuttosto, indica criteri generali cui dovrebbe ispirarsi l'organizzazione di questi particolari corsi di studio il cui contenuto ed i cui orari non possono che essere diversi da quelli dei corsi ordinari, proprio per evitare la dequalificazione dell'offerta formativa.

Il senatore MANZINI ribadisce la sua opposizione alla suddetta proposta, perchè paventa il rischio di una proliferazione dei corsi ed il conseguente aumento degli oneri a carico dello Stato.

Il senatore MEZZAPESA ritiene a questo punto opportuno precisare la finalità dell'articolo 5, volto proprio a consentire ai giovani lavoratori di conseguire, pur se con modalità diverse, il titolo di studio della scuola secondaria superiore. In questa ottica, quindi, le modalità, i contenuti culturali e la ricchezza dei programmi dei corsi serali non possono differenziarsi da quelli dei corsi ordinari. Le facilitazioni comunque riconosciute agli studenti lavoratori riguardano gli orari dei corsi nonché la possibilità di esonero dalla frequenza dell'educazione fisica e sportiva o di quelle attività pratiche connesse con l'attività lavorativa degli studenti.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3 della senatrice Manieri e favorevole sul 5.4, che risponde all'esigenza di flessibilità propria di questi particolari corsi. Si dichiara poi contrario a tutti gli emendamenti presentati dal senatore Strik Lievers; riguardo all'emendamento 5.10, pur riconoscendo che introduce un tema suggestivo, non ritiene che possa trovare collocazione nella riforma della scuola secondaria superiore, poiché l'educazione permanente potrà essere utilmente introdotta nel sistema solo dopo la sua riforma globale.

Il sottosegretario BROCCA preannuncia alcuni emendamenti all'articolo 5 volti a recepire le indicazioni emerse nel dibattito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,20.

EMENDAMENTI

Mezzapesa: Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343)

Art. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. Nei corsi della scuola secondaria superiore, oltre alle lezioni e alle attività didattiche relative a materie obbligatorie, comuni a tutti gli studenti, si svolgono attività didattiche ed insegnamenti relativi a materie facoltative, liberamente scelte dagli studenti.

2. Il programma della materie o attività facoltative, qualora non definito nazionalmente, è approvato dai competenti organismi scolastici.

3. Alle materie o attività facoltative è riservata una collocazione oraria, aggiuntiva rispetto a quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, tale da non interrompere, in nessun caso, la continuità dell'orario destinato alle materie obbligatorie.

4. La collocazione delle materie o attività facoltative viene stabilita nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge rispettivamente ai consigli di istituto, ai collegi docenti e ai presidi.

5. L'insegnamento della religione cattolica, di cui all'articolo 9 della legge 25 marzo 1985, n. 121, appartiene all'area delle materie facoltative».

4.0.1

STRIK LIEVERS

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. La scelta di avvalersi o non avvalersi di insegnamenti facoltativi è esercitata dagli aventi diritto all'atto delle iscrizioni alle prime classi e ogni anno all'atto delle iscrizioni d'ufficio.

2. Il programma delle materie o attività facoltative deve essere reso noto agli interessati prima della data stabilita per le iscrizioni relative all'anno scolastico in cui sarà adottato.

3. Nessun avente diritto può essere obbligato a scegliere una fra le materie o attività facoltative; solo chi desidera frequentarne una è tenuto a farne richiesta ai sensi del presente articolo.

4. L'obbligo di permanenza a scuola oltre l'orario destinato alle materie obbligatorie compete solo a chi ha scelto di avvalersi di materie o attività facoltative.

5. È fatto divieto alle autorità scolastiche e al personale della scuola di esercitare alcun tipo di pressione in ordine alla scelta di cui al presente articolo o di pretendere l'effettuazione della scelta all'atto delle preiscrizioni o in maniera comunque anticipata rispetto alla scadenza dell'iscrizione, o secondo modalità difformi da quelle stabilite dalla legge».

4.0.2

STRIK LIEVERS

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. I docenti nominati per le sole materie o attività facoltative partecipano al collegio dei docenti e al consiglio di classe o di interclasse con voto consultivo in materia di programmazione didattica e di scelta dei libri di testo.

2. Essi non possono esercitare funzioni vicarie.

3. Per la valutazione periodica o finale e per l'ammissione agli esami conclusivi del primo biennio e di maturità, hanno diritto a partecipare alle operazioni di scrutinio solo i docenti delle materie obbligatorie».

4.0.3

STRIK LIEVERS

Art. 5.

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5.

(Corsi per adulti)

1. Le attività di educazione degli adulti finalizzate al conseguimento dei titoli rilasciati dalla scuola secondaria superiore assicurano il raggiungimento di *standard* di conoscenze ed abilità equivalenti a quelli previsti per i corsi ordinari. Esse sono realizzate:

a) organizzando la flessibilità degli orari, dei calendari e della didattica dei corsi in relazione alle molteplici esigenze della popolazio-

ne adulta, anche attraverso forme di alternanza studio-lavoro e di istruzione a distanza;

b) ispirandosi a criteri di brevità e di essenzialità;

c) programmando la dislocazione delle sedi dei corsi in modo da garantire il massimo di adeguatezza alle esigenze dell'utenza ivi inclusi i militari, i detenuti e gli ospiti di comunità terapeutiche attraverso l'utilizzazione delle strutture della scuola pubblica e, mediante convenzione, del sistema regionale di formazione professionale;

d) tenendo conto nella predisposizione dei curricoli e nella definizione dei livelli scolastici di ammissione, dell'universo di esperienze di vita sociale e di lavoro dell'utenza, nonché delle eventuali attività educative, formali e non formali, pregresse;

e) garantendo la strutturazione di un sistema modulare basato su unità didattiche capitalizzabili, percorribile sia in modo contestuale sia secondo itinerari individualizzati. Al termine di ogni modulo si può sostenere una prova d'esame, il cui superamento dà diritto ad una certificazione valida ai fini del conseguimento del diploma.

2. Possono accedere ai corsi coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

3. Per l'accesso ai corsi la valutazione del livello culturale del candidato - e del conseguente livello di ingresso - si attua mediante prove di accertamento, svolte da commissioni nominate dal Provveditore agli studi, tese ad accertare la più idonea collocazione del candidato nonché l'eventuale necessità di interventi di supporto.

4. Ogni corso sarà costituito da non meno di 10 e da non più di 20 soggetti.

5. I criteri di funzionamento e le linee programmatiche dei corsi tengono conto dei programmi ordinari e sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il CNPI. Il collegio dei docenti dei singoli corsi provvede al loro adattamento.

6. I corsi di cui al presente articolo sono istituiti annualmente, entro il mese di settembre, con decreto del competente Provveditore agli studi.

7. I corsi per gli adulti sono svolti dal personale di ruolo che lo richieda. In caso di carenza si farà ricorso a nomine sulla base delle corrispondenti graduatorie provinciali per le supplenze annuali».

5.10

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Al comma 1, dopo la parola: «lavoratori» sostituire la parola: «studenti» con le altre: «occupati e disoccupati, ».

5.1

MANIERI

Al comma 1, sopprimere la parola: «studenti» e le parole: «pomeridiane serali».

5.5

STRIK LIEVERS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«... L'orario di svolgimento delle lezioni per le classi di cui al precedente comma è fissato dalle competenti autorità scolastiche, nelle diverse situazioni, in modo compatibile con le esigenze emergenti da parte dei lavoratori iscritti alle classi stesse».

5.6

STRIK LIEVERS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I corsi per le classi di lavoratori studenti assicurano il raggiungimento degli obiettivi formativi stabiliti nei programmi dei vari insegnamenti in essi svolti».

5.7

STRIK LIEVERS

Sopprimere il comma 2.

5.2

MANIERI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«... Gli insegnamenti nelle classi di lavoratori studenti sono limitati a quelli obbligatori.

5.8

STRIK LIEVERS

Sopprimere il comma 3.

5.3

MANIERI

Al comma 4, dopo la parola: «serali», inserire le altre: «, nonchè per l'adattamento dei corsi di studio alle esigenze e finalità specifiche della formazione dei lavoratori-studenti».

5.4

MANIERI

Al comma 4 sostituire le parole: «pomeridiane» e «serali» con le altre parole: «di lavoratori studenti».

5.9

STRIK LIEVERS

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 1991

299^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

SENESI

Intervengono il ministro dei lavori pubblici Prandini ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Curci.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di nuove disposizioni legislative concernenti la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale**

(Parere ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1991, n. 190. Esame e rinvio)
(R 139 b, 8^a)

Il presidente SENESI dà la parola al relatore, senatore Chimenti.

Il RELATORE illustra i principali aspetti dello schema del nuovo codice della strada. Nel titolo I «disposizioni generali» si opera una classificazione delle strade che tiene conto delle nuove realtà dei centri urbani, si istituisce un archivio nazionale delle strade, si affida al Ministro dei lavori pubblici la competenza di emanare direttive nei confronti degli enti proprietari delle strade, i quali assumono poteri di ordinanza assai più puntuali. Vengono inoltre, aggiornate alcune normative già presenti nel vecchio codice riguardanti le competizioni sportive su strada ed i trasporti eccezionali, con il recepimento sostanziale delle disposizioni di cui alla legge n. 329 del 2 agosto 1990. Nel sottolineare come il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati sarà garantito dal Ministero degli interni, fa presente che i servizi di polizia stradale potranno essere svolti anche da altro personale di amministrazioni pubbliche o di enti locali che abbiano tuttavia superato un idoneo esame di qualificazione.

Il titolo II si occupa della costruzione e tutela delle strade, la cui normativa è affidata al Ministero dei lavori pubblici. Tra gli aspetti salienti delle norme contenute nel titolo evidenzia l'obbligo per gli enti proprietari delle strade di istituire un catasto delle strade e delle loro pertinenze e di effettuare una rilevazione periodica del traffico; una nuova normativa sulla pubblicità sulle strade e sui veicoli che tiene

maggiormente conto delle esigenze di tutela dell'ambiente; la competenza del Ministro dei lavori pubblici per la determinazione di maggiorazioni sui pedaggi autostradali per autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici o eccezionali; l'adozione di piani urbani del traffico da parte dei comuni con popolazione residente superiore a 30.000 unità.

Il titolo III, concernente i veicoli, prevede tra l'altro l'introduzione di veicoli con caratteristiche atipiche i cui requisiti tecnici di idoneità alla circolazione sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti. Si prevede tra l'altro: un'articolata normativa sulle caratteristiche tecniche delle diverse categorie di veicoli; nuove disposizioni relative alla sagoma e alla massa limite attraverso l'utilizzazione di una nuova unità di misura (decanewton per centimetro quadrato); il rinvio al regolamento della definizione delle caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli; l'introduzione di una targhetta di identificazione per i ciclomotori in aggiunta al numero di identificazione impresso sul telaio; l'aggiornamento delle norme relative alla revisione periodica dei veicoli. Per quanto riguarda la destinazione d'uso dei veicoli si è adottato il concetto di uso proprio e uso di terzi e si è quindi prevista una normativa sul servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone e sul servizio taxi che occorrerà coordinare con il disegno di legge n. 2348 attualmente all'esame del Senato. In riferimento alla lettera *y*) e alla lettera *b*) dell'articolo 2 della legge delega è assegnata al Ministero dei trasporti la competenza a stabilire le procedure di immatricolazione, mentre è previsto l'obbligo del certificato di proprietà per l'iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico e sono state predisposte norme specifiche sia per i trasferimenti di proprietà che per i rinnovi e gli aggiornamenti delle carte di circolazione. Norme particolarmente dettagliate disciplinano inoltre la circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici.

Il titolo IV «sulla guida dei veicoli» prevede, per quanto riguarda i requisiti per la guida, una normativa che ricalca sostanzialmente la legge n. 111 del 1988. Una novità è costituita dalla limitazione alla guida di taluni veicoli nei primi tre anni dal conseguimento della patente, che concerne anche quei veicoli che sviluppano una velocità massima omologata superiore a 150 chilometri orari. Una novità importante è costituita dall'affidamento dei poteri di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole all'ufficio provinciale della motorizzazione e non più alle province.

Il titolo V si occupa delle norme di comportamento, ponendo in primo luogo il principio generale secondo il quale l'utente deve adottare un comportamento idoneo alla salvaguardia della sicurezza stradale: conseguentemente si stabilisce ad esempio una normativa più dettagliata per quanto riguarda la velocità (ammettendo esplicitamente come fonte di prova del superamento dei limiti la risultanza di apparecchiature omologate nonchè la registrazione del cronotachigrafo). Norme specifiche sulla circolazione dei veicoli per file parallele sono state previste in relazione alle nuove realtà del traffico e altresì si dispone una limitazione dei rumori per quanto riguarda gli apparecchi radiofonici e di diffusione sonora. La fermata e la sosta dei veicoli è stata disciplinata in modo estremamente dettagliato, mentre non si registra-

no particolari novità per quanto riguarda la sosta degli animali e l'ingombro sulla carreggiata. È stato ribadito inoltre l'uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta nonché l'obbligo del casco per gli utenti dei veicoli a due ruote, mentre, al fine di garantire una maggiore sicurezza, si è introdotto il divieto per i conducenti di far uso di cuffie sonore.

Il titolo VI, relativo agli illeciti e alle sanzioni, rivede il sistema delle infrazioni con largo ricorso alle sanzioni amministrative e alla normativa della legge n. 689 del 1981. In applicazione della lettera *dd*) dell'articolo 2 della legge delega sono previste sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione o revoca della patente, nella confisca del veicolo e nell'obbligo di sospensione di una determinata attività.

Il titolo VII (disposizioni finali e transitorie) prevede, come principale novità, l'istituzione presso il Ministero dei lavori pubblici di un servizio nazionale di monitoraggio sulla circolazione dei veicoli e degli inquinamenti con il compito di coordinare l'installazione di una rete di idonei strumenti di misura che gli enti proprietari dovranno installare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del codice.

Il presidente SENESI avverte che nella successiva riunione dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi si definiranno le modalità per proseguire l'esame delle disposizioni in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

300^a seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SENESI

Intervengono il sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni Astone.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE DELIBERANTE

Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (2959), testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tassi ed altri; Tassi ed altri; Ronzani ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prende la parola il relatore senatore REZZONICO, illustrando due emendamenti concernenti la copertura finanziaria del provvedimento

in titolo, in coerenza con le modifiche apportate dal Senato al disegno di legge finanziaria per il 1992.

Il presidente SENESI, dopo aver chiesto ai membri della Commissione se vi sono ulteriori emendamenti, propone di rinviare il seguito della discussione in attesa del parere della 5^a Commissione.

La Commissione conviene ed il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Nieddu ed altri: Modifica dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e cessione in proprietà degli alloggi di servizio per il personale postelegrafonico (2358)

Gianotti ed altri: Cessione in proprietà degli alloggi di servizio ASLS per il personale postelegrafonico (2857)
(Seguito dell'esame congiunto e richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 novembre.

Prende la parola il sottosegretario ASTONE, dichiarando che il Governo si riserva di presentare alcuni emendamenti ai disegni di legge in titolo; sottolinea, tuttavia, che il necessario concerto dei Ministeri competenti comporterà un allungamento dei tempi.

Il senatore NIEDDU, in considerazione delle osservazioni svolte dal sottosegretario Astone prospetta l'opportunità di un'iniziativa parlamentare che consenta di accelerare l'approvazione dei provvedimenti. Affermando che le divergenze esistenti tra i due disegni di legge in titolo possono comporsi dopo un'opportuna istruttoria, propone la costituzione di un comitato ristretto che, anche sulla base dello schema di provvedimento predisposto dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, possa elaborare un testo unificato.

Il sottosegretario ASTONE, pur ribadendo la necessità di un opportuno concerto dei Ministeri competenti, dichiara di ritenere utile un lavoro in sede ristretta della Commissione.

Il senatore VISCONTI condivide la proposta avanzata dal senatore Nieddu; nel merito dei disegni di legge fa presente che la sua parte politica è favorevole ad una modalità di calcolo del valore degli immobili che la maggioranza ha fatto propria in sede di esame di altri provvedimenti.

Il presidente SENESI sottolinea come alcune abitazioni di servizio siano dotate di impianti assolutamente deficitari. Tale situazione, oltre che essere fonte di pericolo per gli inquilini, diminuisce notevolmente la possibilità di vendita di tali alloggi: a tale proposito ricorda l'urgenza di una risposta ad un'interrogazione presentata al Ministro delle poste e telecomunicazioni su un incendio accaduto nella città di Milano.

Il sottosegretario ASTONE dichiara che a tale interrogazione sarà risposto in tempi brevi.

Il presidente SENESI propone di richiedere il trasferimento alla sede deliberante dei disegni di legge in titolo. La proposta è accolta all'unanimità, con l'assenso del sottosegretario Astone.

La Commissione conviene quindi sull'istituzione di un comitato ristretto. Il Presidente SENESI invita quindi i gruppi a designare i loro rappresentanti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI

Ristrutturazione dell'autoporto di cose per conto di terzi (2959)

All'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle finalità di cui all'articolo 1 si provvede con le risorse del fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui all'articolo 2 della legge 30 luglio 1985, n. 404, che allo scopo è integrato con lire 57 miliardi per l'anno 1992, con lire 30 miliardi per l'anno 1993 e lire 80 miliardi per l'anno 1994, nonché con il limite di impegno di lire 40 miliardi per il 1993».

2.1

REZZONICO

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

«Art. 12.

(Copertura finanziaria)

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 e del comma 6 dell'articolo 9, pari a lire 9 miliardi annui per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede con le disponibilità di cui al fondo centrale di garanzia, istituito con legge 4 agosto 1984, n. 467, che viene soppresso; la somma di lire 27 miliardi è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata con decreto del Ministro del tesoro al fondo di cui all'articolo 2 della legge 30 luglio 1985, n. 404.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 2, valutato complessivamente in lire 220 miliardi per il triennio 1992-1994 di cui lire 30 miliardi per il 1992, lire 70 miliardi per il 1993 e lire 120 miliardi per il 1994 si provvede: quanto a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi a favore dell'associazionismo nell'autotrasporto delle merci» (limite di impegno); e quanto a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e lire 80 miliardi per l'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 all'uopo utilizzando le proiezioni dell'accantonamento "Misure urgenti per l'incentivazione all'associazionismo nell'autotrasporto delle merci".

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.1

REZZONICO

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCLEDÌ 27 NOVEMBRE 1991

206ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

DIANA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste Ricciuti.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 1, 9ª)

Il presidente DIANA comunica che il presidente Mora, relatore sul disegno di legge n. 2341, per sopravvenuti inderogabili impegni, non potrà partecipare ai lavori della Commissione. Pertanto il seguito della discussione del citato disegno di legge si avrà nella successiva seduta.

PER UNA SOLLECITA RISPOSTA DEL GOVERNO ALLA INTERROGAZIONE DEI SENATORI LOPS ED ALTRI SULL'ATTEGGIAMENTO DELLA ERIDANIA IN MERITO ALLA SITUAZIONE BIETICOLO-SACCARIFERA DELLA PIANA DI FOGGIA

(A 1, 9ª)

Il senatore LOPS sollecita il Governo a dare una urgente risposta in Commissione alla interrogazione da lui presentata il 24 ottobre scorso sulla decisione assunta dalla società Eridania, per il proprio stabilimento zuccherificio di Rignano Garganico (Foggia), di non procedere alla stipula dei contratti di coltivazione di bietole per la prossima campagna 1991-92.

È importante, aggiunge il senatore Lops, che il Governo intervenga anche in considerazione della urgenza di procedere alle semine autunnali.

Il senatore SALERNO dichiara di condividere la richiesta del senatore Lops, richiamando l'attenzione sulla situazione dello zuccherificio di Policoro e auspicando che il Ministero dell'agricoltura riveda le decisioni già adottate.

Il sottosegretario RICCIUTI condivide le preoccupazioni emerse, sottolineando, anche in riferimento ad alcune recenti manifestazioni che hanno turbato l'ordine pubblico, che si farà carico della sollecitazione avanzata dai senatori Lops e Salerno, cui spera che il Ministro possa rispondere già dalla prossima settimana.

Aggiunge quindi che per l'Italia meridionale sono stati già compiuti tre tentativi di programmazione dell'attività bieticolo-saccarifera, tutti falliti. Concorda infine sulla necessità di dare certezza ai produttori.

Anche ad avviso del presidente DIANA è urgente dare un messaggio agli agricoltori.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 1, 9^a)

Il presidente DIANA, facendo riferimento a talune difficoltà emerse alla Camera dei deputati circa i pareri sulle nomine dei Presidenti di sei Istituti sperimentali all'ordine del giorno, prospetta l'opportunità di chiedere una proroga di dieci giorni per l'espressione dei pareri suddetti.

Seguono brevi interventi dei senatori PEZZULLO e CASCIA e del sottosegretario RICCIUTI e quindi, dopo che il senatore MICOLINI ha prospettato l'opportunità del rinvio di una settimana, il presidente DIANA prende atto del concorde orientamento al rinvio, in relazione al quale si chiederà una proroga di dieci giorni.

Il senatore CASCIA sottolinea la necessità, anche in riferimento alla prevista riunione congiunta con la Commissione agricoltura della Camera dei deputati sulla riforma della politica agricola comune, che si definisca il calendario dei lavori della Commissione per la prossima settimana, tenendo conto delle audizioni che si dovranno tenere per l'indagine sulla Federconsorzi e dell'esame dei relativi documenti.

Il presidente DIANA sottolinea che comprende le esigenze manifestate dal senatore Cascia e assicura che riferirà al presidente Mora perchè l'Ufficio di Presidenza proceda alla calendarizzazione dei lavori della Commissione.

Per quanto riguarda i documenti sulla Federconsorzi, già chiesti, si tratta di avere un minimo di tempo necessario ad esaminarli non appena ricevuti, per poi poter programmare le audizioni.

AFFARI ASSEGNATI

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alle organizzazioni e agli accordi interprofessionali nel settore del tabacco - COM (91) 338 def. del 24 ottobre 1991 (809)

(Pareri della 3^a Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee)

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio e proposta di

regolamento (CEE) del Consiglio che fissa i premi per il tabacco in foglia per gruppo di varietà di tabacco nonché le quote di trasformazione ripartite per gruppi di varietà e per stato membro - COM (91) 339 def. del 24 ottobre 1991 (807)

(Pareri della 3^a Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee)

(Esame congiunto e rinvio del seguito)

(R 144 0 0 1, 9^a)

Il presidente DIANA osserva preliminarmente che in materia di tabacco la Giunta per gli affari delle Comunità europee ha in corso un dibattito, che fa seguito a quello in precedenza svolto per esprimere il parere alla 9^a Commissione agricoltura sulle proposte in titolo.

Interviene quindi il senatore EMO CAPODILISTA che riferisce sui regolamenti in esame rilevando di avere partecipato al dibattito svolto dalla Giunta per gli affari europei per l'espressione del parere, il cui testo figura già nella documentazione sui progetti di atti comunitari in esame.

Egli ritiene opportuno riferirsi a tale testo nel quale fra l'altro si rileva come - nel quadro di una ridefinizione della politica agricola comune, al fine del contenimento delle spese comunitarie in agricoltura ed in particolare nel settore del tabacco - a partire dalla campagna 1988 siano state apportate sostanziali variazioni alla normativa sulla organizzazione comune nel settore del tabacco: si tratta di limitazioni dei prezzi di intervento e dei premi e di limitazioni delle quantità massime garantite (per gli anni 1991-93 la quantità massima garantita è stata fissata in 1.390 mila tonnellate per anno).

Soffermandosi quindi sulla dichiarazione di invalidità di talune modifiche da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, il relatore EMO CAPODILISTA pone l'accento sulle linee portanti della riforma proposta dalla Commissione con i nuovi progetti di regolamento in esame. Si tratta in particolare di una riduzione drastica della produzione comunitaria (340.000 tonnellate annue), della instaurazione di un regime di premi che non garantisce più un prezzo minimo, dell'abolizione delle misure di intervento e dell'abolizione delle restituzioni alle esportazioni. Sono inoltre previste misure di orientamento e controllo della produzione, di riconoscimento di organizzazioni professionali del settore e di sostegno dell'associazionismo.

Considerata discutibile la suddetta limitazione della produzione comunitaria a 340.000 tonnellate (contro le 390.000 attuali e contro un fabbisogno di 600.000 tonnellate) e dopo aver sottolineato il sensibile pregiudizio per la produzione italiana, le cui attuali 153.700 tonnellate verrebbero ridotte a 129.800, il relatore Emo Capodilista illustra le successive considerazioni critiche riportate nel parere della Giunta per gli affari europei sulle proposte contenute nei progetti di regolamenti comunitari, rilevando che possono essere positivamente apprezzate le previste misure di orientamento della produzione e di sostegno alle organizzazioni professionali e all'associazionismo, mentre si impone una ferma posizione circa le citate drastiche riduzioni di aiuti ad una produzione che costituisce fonte essenziale di reddito specie nelle zone sottosviluppate.

Il senatore CASCIA richiama anzi tutto l'attenzione sulla importanza fondamentale che rivestono le decisioni comunitarie in corso per la politica agricola. Anche se si svolgerà al riguardo una riunione congiunta delle due Commissioni agricoltura della Camera e del Senato, egli non vede quale utilità possono avere ulteriori discussioni di carattere generale, dal momento che a Bruxelles si procede oltre con decisioni sui singoli comparti produttivi.

Rilevato quindi che la Commissione non ha espresso un parere sulla questione dei prodotti oleaginosi, il senatore Cascia sottolinea la necessità di organizzare i lavori in modo da poter esprimere parere anche in merito ai regolamenti sui cereali, sulle carni e sui prodotti lattiero-caseari, tenuto conto delle prossime decisioni che adotterà il Consiglio dei Ministri dell'agricoltura della Comunità europea il 10-12 dicembre.

Chiestosi quindi quale concreta efficacia si intenda dare ai documenti previsti dall'articolo 144, comma 1, del Regolamento e ribadita la necessità di instaurare un modo di lavoro che porti a concreti risultati, il senatore Cascia, pur condividendo le osservazioni espresse dalla Giunta per gli affari europei sui progetti di regolamenti comunitari per il tabacco, ritiene che l'attività svolta dalla Giunta stessa vada oltre i suoi compiti (anche se ciò può essere giustificato dal fatto che la Commissione agricoltura non svolge il proprio).

Ribadita quindi la necessità di organizzare i lavori in modo tale da esaminare i regolamenti dei vari settori, il senatore Cascia annuncia che per il settore del tabacco egli consegnerà al relatore - sulle cui valutazioni egli comunque concorda - una nota scritta contenente le valutazioni dei senatori del Gruppo comunista-PDS.

In tale nota, mentre si considerano positivamente le proposte sulla istituzione dei gruppi varietali e complessivamente accettabile la proposta in materia di premi (la proposta potrebbe essere accettata come misura transitoria per i raccolti 1992-93 a condizione che sia ribadito e certificato che la totalità dell'ammontare del premio sia comunque di pertinenza dei produttori) e mentre si valuta positivamente, in quanto innovativo, il bonifico del 10 per cento del premio concesso alle quantità contrattate con le associazioni dei produttori, si risponde negativamente alla quota produttiva di 340.000 tonnellate proposta dalla Commissione, ritenendosi di dover invece mantenere per il 1990 e per il 1991 la quota di 390.000 tonnellate annue ammissibile al sostegno del premio pieno.

Considerato poi accettabile che per un periodo transitorio di due anni (raccolti 1992/1993) gli Stati membri attribuiscono - a determinate condizioni - le quote produttrici di loro competenza alle imprese di prima trasformazione, nella predetta nota si sottolineano le distorsioni di mercato causate dalle restituzioni all'esportazione. Per tale motivo si ritiene necessaria, in caso di abolizione della restituzione, l'introduzione nel calcolo del premio di un correttivo che riconduca il prezzo di acquisto alla reale condizione di offerta del prodotto comunitario.

Gli altri punti affrontati nella nota, che egli consegna al relatore perchè ne voglia tener conto nel documento che sottoporrà alla Commissione, riguardano l'intervento (può essere accettata una riduzione dal 25 al 15 per cento del quantitativo di tabacco in colli

conferibile all'intervento a prezzo pieno), l'agenzia di controllo (su cui si esprime parere favorevole), la riconversione varietale e il programma di ricerca (si concorda sulla necessità di sviluppare appositi programmi, senza limitarsi ai soli tabacchi greci) e la interprofessione (si condivide l'iniziativa che contribuisce anche all'attuazione della legge n. 88 del 1988).

Rilevato infine che la nuova organizzazione comune di mercato per il settore del tabacco dovrebbe applicarsi nel 1993, il senatore Cascia conclude ribadendo la necessità che si definisca un documento che rispecchi con chiarezza i punti sui quali la Commissione decide di attenersi.

Il presidente DIANA, rilevato che la riunione congiunta delle due Commissioni è stata organizzata dai rispettivi Uffici di Presidenza e concordata con i rappresentanti del Governo e che si terrà martedì 3 dicembre, richiama l'attenzione sulla importanza della procedura prevista dall'articolo 144 del Regolamento che consente alla Commissione di esprimere le proprie valutazioni sugli atti comunitari quando sono ancora allo stato di progetto. Spetta all'Ufficio di Presidenza, in sede di predisposizione del calendario dei lavori, stabilire quali progetti di atti comunitari esaminare secondo la suddetta procedura.

Per quanto riguarda le proposte di nuovi regolamenti comunitari nel settore del tabacco, egli ricorda che in sede di dibattito presso la Giunta per gli affari comunitari il Ministro dell'agricoltura ebbe ad accennare alle difficoltà presenti nel settore la cui spesa rispetto alla superficie utilizzata manifesta una grossa incidenza. Da considerare inoltre che sono pochi i paesi interessati e che è diffusa la sensazione di frodi nel settore, mentre sussiste a monte una generale avversione verso il tabacco. Aggiunge che il ministro Gorla ebbe a dichiarare di concordare sul parere della Giunta.

Il sottosegretario RICCIUTI, premesso l'apprezzamento per la sensibilità mostrata dalla Commissione sui problemi di riforma della politica agricola comune, ricorda che la Camera dei deputati ha approvato una specifica risoluzione su tale materia, come premessa politica ad ogni sua ulteriore attività in argomento. Per quanto riguarda il settore del tabacco, mentre considera interessanti le proposte sulla istituzione di una agenzia di controllo, sul riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali e sulla maggiorazione del premio per i contratti con le associazioni dei produttori (considera assolutamente necessario che la proposta sia esaminata e varata globalmente insieme all'interprofessione) si dice del parere che sia le suddette misure, sia le altre fra le quali il mantenimento della garanzia non inferiore a 390.000 tonnellate, possano essere utilmente inserite nell'attuale organizzazione comune di mercato senza giungere a radicali smantellamenti.

Dichiarato che non può accettare una riduzione per l'Italia del 40 per cento della produzione, con una perdita di salari nella fase industriale di 100 miliardi di lire e di 250 miliardi nella fase agricola, il sottosegretario Ricciuti ribadisce l'importanza di avere dalla Commissione parlamentari un orientamento in tal senso.

Il presidente DIANA propone di dare incarico al relatore di predisporre uno schema di documento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento nel quale si tenga conto di quanto emerso nella discussione.

Il senatore NEBBIA richiama l'attenzione sulla importanza di esaminare preventivamente questi progetti di atti comunitari con i quali si cerca di far passare un certo tipo di politica a danno dell'agricoltura italiana. Ribadisce la necessità di un supporto del Parlamento.

Il presidente DIANA fa rilevare che in un recente documento predisposto dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee sullo stato di recepimento delle direttive comunitarie l'Italia figura all'ultimo posto, mentre figura al primo per inosservanza della normativa CEE.

Il relatore EMO CAPODILISTA chiede quindi alcuni ragguagli al senatore Cascia in ordine alle sue osservazioni sulle restituzioni alle esportazioni e si dice disponibile a predisporre uno schiema di documento da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Nocchi ed altri: Modifiche all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 54 (2882)

(Richiesta di trasferimento in sede deliberante)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 14 novembre.

Il presidente DIANA, premesso che sono stati già acquisiti tutti i prescritti pareri e tenuto conto dell'orientamento favorevole della Commissione, propone di chiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

Segue un breve intervento per chiarimento del senatore NOCCHI e quindi, dopo che il sottosegretario RICCIUTI ha espresso il proprio assenso, la Commissione approva all'unanimità la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione prevista per domani non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,40.

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLÈ 27 NOVEMBRE 1991

352ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
FRANZA

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Carlo De Benedetti, presidente della Ing. C. Olivetti & C. s.p.a., accompagnato dai dottori Vera Gandi, Paolo Mancinelli, Vittorio Moccagatta.

La seduta inizia alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla competitività tecnologica dell'industria italiana: audizione dell'ingegner Carlo De Benedetti, presidente della Ing. C. Olivetti & C. s.p.a. (R 048, 10ª)

Si riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 9 maggio 1991.

Dopo una breve introduzione del presidente FRANZA ha la parola l'ingegner DE BENEDETTI. Egli si sofferma sul tema dell'innovazione tecnologica, quale fattore competitivo del sistema industriale e dell'economia nazionale; questa, attualmente, reca i segni di una crisi molto profonda, di natura non congiunturale e tale da prefigurare un degrado complessivo del sistema. Proprio lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie innovative, in particolare di quelle informatiche, possono consentire una inversione di tendenza idonea a compensare la inadeguatezza dei tradizionali fattori di crescita dell'industria italiana. Nè si potrebbe ricorrere ulteriormente ai consueti aggiustamenti del cambio, molto costosi e dagli effetti illusori; al riguardo va dato atto alla Banca d'Italia di avere operato per il progressivo abbandono di tale indirizzo, radicando la lira nel sistema monetario europeo, e a una larga parte delle imprese di aver compiuto un apprezzabile sforzo per ricostruire la competitività dei costi su basi stabili. Tuttavia si è venuta sempre più accentuando la divaricazione tra comportamenti delle imprese e andamento complessivo del paese: l'inefficienza delle infrastrutture e dei servizi, il decrescente andamento dell'economia nazionale, la strutturale caduta di competitività, richiedono un profondo impegno di trasformazione. In particolare, come risulta da

recenti analisi elaborate dall'OCSE, il volume dei prodotti manufatti esportati dall'Italia nel triennio 1989-1991 denota una significativa perdita di quote commerciali in quanto esso è cresciuto a un tasso pari alla metà di quello registrato nei corrispondenti mercati di accesso; persistono, inoltre, ridotti volumi di spesa nel settore della ricerca, cronica carenza di ricercatori, insufficienza di risorse per la formazione professionale nonché inadeguato impegno nella ricerca da parte delle imprese, specie di piccole dimensioni. Il contesto dianzi illustrato conduce a un vero e proprio processo di deindustrializzazione del paese: diminuisce il valore aggiunto dell'industria manifatturiera in rapporto al valore aggiunto nazionale, si riduce l'occupazione nel settore industriale, si rende evidente l'inadeguatezza competitiva di un tessuto industriale fondato quasi esclusivamente sulla diffusione di imprese medie e piccole: infatti, non appena il mercato ha cessato di espandersi e la competizione globale si è fatta più impegnativa, le piccole imprese si sono trovate in difficoltà. Esse soffrono di difficoltà interne e di sistema e ciò ostacola il necessario processo di internazionalizzazione dell'industria italiana.

Oggi l'Italia è ai margini dei flussi internazionali di investimenti diretti esteri: tale posizione, poi, risulta aggravata dalla maggiore incidenza, rispetto agli altri paesi industriali, del costo del lavoro e del denaro. D'altra parte, alcune aree dei servizi continuano a generare elevati tassi di inflazione, specie attraverso il continuo incremento dei livelli retributivi del settore pubblico che, in Italia, è a bassa produttività ma si qualifica come principale agente dell'inflazione.

Nello scenario competitivo globale - prosegue l'ingegner De Benedetti - assume grande importanza lo sviluppo delle tecnologie informatiche, il cui carattere pervasivo e orizzontale aumenta l'efficienza e agevola il rinnovamento di prodotti, processi, servizi e strutture organizzative. In questa fase, particolarmente critica per lo sviluppo del mercato e dell'industria informatica, tutti i maggiori paesi industriali ritengono fondamentale intervenire per la difesa e il rafforzamento del patrimonio informatico nazionale. Nel corso del 1991 la crisi di discontinuità e di trasformazione del settore ha assunto una intensità senza precedenti: sono coinvolti in tale crisi tutti i maggiori protagonisti del settore, dall'IBM alla Digital Equipment, alla Compaq, al Group Bull, alla Siemens-Nixdorf. Anche Olivetti, per la prima volta dal 1978, ha registrato nel primo semestre dell'anno in corso una perdita di 75 miliardi, pari all'1,9 per cento del fatturato. Per fronteggiare la caduta della domanda e il processo di trasformazione, l'industria informatica ha avviato una politica di forte riduzione di personale. Si assiste, inoltre, a un processo di trasformazione delle strutture produttive che riguarda, in particolare, la crescita dei produttori di componenti e di fornitori di tecnologie di base nonché la distribuzione commerciale e la fornitura di applicazioni sistemiche, servizi e assistenza agli utenti: ciò avviene a scapito del ruolo tradizionalmente svolto dai produttori di sistemi. Si verifica, altresì, un progressivo e rapido trasferimento, nel controllo tecnologico dei prodotti *standard* di base verso le aree dell'Estremo Oriente nonché un forte spostamento nel processo di formazione del valore aggiunto, verso le attività di integrazione sistemistica. Un'ulteriore difficoltà deriva dal notevole abbassamento delle barriere all'ingresso

nel settore, connesso alla diffusione di piattaforme *standard hardware e software*. Perciò è destinato a intensificarsi, anche a livello internazionale, il processo di aggregazione e concentrazione dell'industria informatica.

Quanto all'Olivetti, essa costituisce l'industria nazionale dell'informatica e una delle poche realtà tecnologiche del paese: il richiamato processo di trasformazione, tuttavia, richiede un impegno eccezionale che non può essere affrontato con le sole forze di una impresa, come dimostrano le esperienze estere. D'altra parte, i concorrenti possono contare, in questa fase difficile, sulla competitività del sistema nazionale di appartenenza, mentre questo fattore positivo risulta fortemente ridotto per l'Italia. Il paese esige un sistema moderno e integrato di infrastrutture sviluppate attraverso l'impiego diffuso delle tecnologie informatiche: ciò che può avvenire solo attraverso un patto di alleanza con l'industria informatica nazionale, per un rafforzamento reciproco. Vi è il grave rischio, peraltro, che questa opportunità vada perduta definitivamente. Per scongiurare tale eventualità occorre una nuova politica industriale per l'informatica, intesa non come azione di sostegno per una crisi settoriale, ma come strategia di rilancio della competitività tecnologica del sistema industriale. È in questa prospettiva che si sarebbe collocata la costituzione di un polo nazionale tra Olivetti e Finsiel, fondato su una sperimentata collaborazione e sulla presenza internazionale della Olivetti. Il progetto ha incontrato una netta opposizione di principio da parte dell'IRI, motivata dal carattere strategico della presenza pubblica nel settore, pur essendosi dichiarato il Gruppo Olivetti disponibile anche ad acquistare la Finsiel con pagamenti in denaro e non attraverso scambi di pacchetti azionari. Pertanto la Olivetti dovrà orientare le sue scelte in altre direzioni. In ogni caso occorre la formulazione, da parte pubblica, di grandi programmi infrastrutturali a forte intensità informatica, tali da alimentare la domanda pubblica nel settore, quale strumento fondamentale di politica industriale. Il recente documento, presentato dal Ministro per la funzione pubblica, concernente il programma di sviluppo delle tecnologie informatiche nel settore pubblico, sembra assecondare tale indirizzo. Occorre pertanto coordinare la diffusione delle tecnologie informatiche nel settore pubblico con l'impegno dell'industria nazionale, favorendo inoltre la cooperazione tra grande industria e tessuto di piccole imprese informatiche. Vanno inoltre intraprese azioni specifiche di sostegno alla ricerca e alla formazione di personale qualificato nelle tecnologie informatiche. Risulta molto grave il fatto che il disegno di legge finanziaria per il 1992 abbia sostanzialmente eliminato i rifinanziamenti al fondo IMI per la ricerca applicata e al fondo per l'innovazione tecnologica di cui alla legge n. 46 del 1982, mentre il governo francese assume indirizzi di segno opposto: la politica nazionale per l'informatica, infatti, deve essere integrata nel contesto comunitario, ove si riscontra l'importanza dei grandi programmi per applicazioni informatiche transeuropee.

L'ingegner De Benedetti, infine, ribadisce la propria preoccupazione per il deterioramento del sistema competitivo italiano, che può essere arrestato anche attraverso il rafforzamento dell'industria nazio-

nale informatica, per sviluppare un sistema economico integrato ed efficiente.

Seguono domande e richieste di chiarimento.

Il senatore GIANOTTI ritiene inaccettabile che la vicenda relativa agli accordi tra il Gruppo Olivetti e la Finsiel sia stata chiusa prima che dal Governo fosse stata data alcuna risposta ai numerosi interrogativi posti dalla propria parte politica. Considerata poi la necessità di dar vita a un polo italiano dell'informatica sembrerebbe del tutto plausibile perseguire un vero e proprio accordo tra i maggiori gruppi pubblici e privati operanti nel settore. Chiede, infine, più precise indicazioni circa il possibile sviluppo dei servizi informatici in Italia, con particolare riferimento allo sviluppo delle commesse richieste dalla pubblica amministrazione e al privilegio accordato da quest'ultima alla Finsiel.

Il senatore BAIARDI domanda maggiori chiarimenti in ordine al costo del lavoro.

L'ingegner DE BENEDETTI ricorda che una comunicazione del Presidente dell'IRI, del 15 novembre, non lascia adito a dubbi di sorta circa la mancata volontà di perseguire alcun accordo con l'Olivetti: nè vale alcuna motivazione finanziaria al riguardo, atteso che l'Olivetti aveva proposto il pagamento in denaro e non attraverso scambi di pacchetti azionari. Il Presidente dell'IRI, peraltro, ha preannunciato una ipotesi di accordo con il produttore giapponese di *hardware* Hitachi. Il Governo italiano nel 1989 è stato condannato, in sede comunitaria, per il privilegio accordato dalla domanda pubblica alla Finsiel; il Gruppo Olivetti, invece, su circa 9 mila miliardi di fatturato, ha ricevuto commesse da parte della pubblica amministrazione per un importo di circa 400 miliardi. È pertanto auspicabile lo sviluppo di un sistema integrato nei termini indicati dal pregevole documento del Ministro della funzione pubblica: ciò permetterebbe anche di riavvicinare la pubblica opinione allo Stato, attraverso la fornitura di servizi tecnologicamente avanzati, ad esempio nel settore sanitario. Quanto al costo del lavoro ribadisce che il divario retributivo tra il settore pubblico e quello privato produce crescenti squilibri e favorisce il processo di deindustrializzazione.

Il senatore Elio FONTANA, nel condividere l'esigenza di sviluppare le tecnologie informatiche, ritiene che la grande impresa dovrebbe valutare concretamente, e senza pregiudizi, oltre ai temi relativi al costo del lavoro e del denaro, anche la manovra statale in materia di trasferimenti finanziari alle imprese. Sarebbe opportuno, al riguardo, che l'industria non si chiuda in se stessa ma fornisca indicazioni utili per superare positivamente i limiti derivanti dai vincoli comunitari e dalla competizione nel mercato globale. Chiede infine una valutazione suscettibile di favorire la crescita delle piccole imprese, tenuto conto che esse costituiscono l'unica realtà, negli anni più recenti, capace di fornire nuove occasioni di lavoro.

Il senatore MONTINARO ritiene che una diversa qualità dei trasferimenti pubblici alle imprese darebbe luogo a una maggiore libertà delle medesime.

L'ingegner DE BENEDETTI conviene con l'esigenza posta dal senatore Elio Fontana: sottolinea, peraltro, che i trasferimenti pubblici alle imprese spesso si qualificano, in Italia, come copertura di oneri impropri attribuiti alle stesse. È quindi necessario favorire la complessiva modernizzazione del sistema industriale, facendo venir meno gli oneri impropri che attualmente gravano sul lavoro. Le piccole e medie imprese, in Italia, costituiscono una forza formidabile e insostituibile ma, nel momento in cui la competizione globale impone il confronto tra sistemi nazionali e non tra singole imprese, si comprende come ciascun imprenditore, pur evidenziando grandi capacità, non possa sostenere il confronto con grandi aggregazioni produttive. La crescita della piccola e media impresa, infine, è condizionata negativamente dalla mancanza di un vero e proprio mercato finanziario.

Il senatore CARDINALE auspica accordi validi e duraturi tra imprenditori pubblici e privati, in particolare tra Olivetti e Finsiel: al riguardo chiede maggiori informazioni.

L'ingegner DE BENEDETTI ribadisce la necessità di dar vita a un piano nazionale dell'informatica. Il crescente disagio derivante dal divario tra le attese della società civile e l'offerta di servizi da parte dello Stato, si sta esprimendo anche nel comportamento elettorale. Il fenomeno delle leghe ne costituisce preoccupante ed emblematico sintomo: occorre pertanto fornire risposte adeguate ai bisogni della collettività. Ricorda altresì che nella trattativa con l'IRI non è stato richiesto per la Finsiel alcun prezzo di vendita, considerato il carattere strategico attribuito a quest'ultima: tale atteggiamento risulta ancora più preoccupante in quanto non consente alcuna possibilità di accordi.

Il senatore BOZZELLO VEROLE, premesso che la situazione in cui versa il Gruppo Olivetti interessa l'intera collettività nazionale, auspica la massima collaborazione tra soggetti pubblici e privati nell'ambito dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni. Il Partito socialista da tempo ritiene necessario che alla critica situazione occupazionale della Olivetti siano fornite risposte positive, considerata anche la congiuntura sfavorevole, gravida di pericoli, in cui versa il Gruppo Fiat, che provoca grave pregiudizio all'indotto di piccole e medie imprese. Domanda infine se un accordo con la Finsiel possa recare sensibili miglioramenti alla crisi occupazionale, particolarmente acuta in Piemonte.

L'ingegner DE BENEDETTI, rilevato il carattere mondiale dei problemi che interessano l'industria informatica, ritiene che l'organizzazione del Gruppo Olivetti dovrà necessariamente adeguarsi alle modificazioni strutturali in atto. Quanto ai prepensionamenti che interessano l'azienda, egli ricorda che, a fronte delle richieste dei dipendenti, pari a 3.800, ne sono stati concessi 3.000: considerato,

tuttavia, che un gruppo come la IBM in poco più di un anno ha ridotto l'occupazione di 40.000 unità e che quasi tutte le grandi imprese italiane, pubbliche e private, hanno fatto ricorso a tale misura, egli sottolinea che i costi derivanti dai prepensionamenti risultano sempre più insostenibili.

Per quanto concerne la trattativa per la Finsiel, al momento sembra chiusa ogni prospettiva ma, qualora un accordo fosse realizzato, indubbiamente esso produrrebbe significativi mutamenti, di respiro non solo nazionale ma europeo.

Il senatore ALIVERTI, nel giudicare di grande interesse l'audizione, propone che la complessa analisi della situazione in cui versa il paese prosegua anche in altra sede. Condivisa, inoltre, l'analisi della deindustrializzazione, ritiene doveroso approfondirne l'esame, soprattutto per gli effetti in altri settori produttivi. Ricordata quindi la cospicua legislazione in materia di politica industriale che il Parlamento adottò nella seconda metà degli anni '70 - specie con le leggi sulla riconversione industriale (n. 675 del 1977) e sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (n. 95 del 1979) - il senatore Aliverti chiede se siano ritenuti necessari nuovi strumenti normativi per adeguare le attività produttive ai mutamenti intervenuti nel mercato globale. Tenuto conto, poi, che il disavanzo della finanza pubblica sarebbe più agevolmente colmabile in presenza di un minor numero di pubblici dipendenti, egli avverte tutti i limiti derivanti dalle scarse risorse finanziarie recate dalla recente legge n. 317 del 1991, che incentiva l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese. È noto, infine, come il 40 per cento delle piccole imprese in Italia cessi la propria attività entro il primo triennio: domanda pertanto come sia possibile sostenerne più utilmente la presenza nel mercato, senza che gli imprenditori si trasformino surrettiziamente in finanziari.

Il senatore MONTINARO domanda se l'impegno dell'Olivetti sia orientato anche a favorire lo sviluppo della ricerca nel Mezzogiorno, dove già si rinvengono esperienze significative nel settore informatico.

Il presidente FRANZA, quindi, osserva che il rapporto tra l'IRI e Olivetti, benchè esaurito sul piano transattivo, potrebbe ben essere riconsiderato nel generale processo di privatizzazione; d'altra parte risulta piuttosto singolare l'intento, manifestato dall'IRI, di perseguire un accordo con un grande produttore giapponese.

L'ingegner DE BENEDETTI conviene sulla necessità di approfondire l'analisi del processo di deindustrializzazione: esso, infatti, presenta elementi negativi e fattori di novità; occorre comunque saper orientare tali fenomeni, come dimostrano i significativi esempi della Gran Bretagna e del Messico che, a prescindere da ogni valutazione di merito sugli interventi intrapresi, mostrano che la coerenza delle scelte conduce sempre a risultati apprezzabili.

Ribadisce, poi, l'esigenza di contenere la crescita dell'impiego pubblico e gli incrementi retributivi nel settore: esso, in ogni caso,

dovrebbe essere regolato da norme analoghe a quelle vigenti per l'impiego privato, soprattutto in tema di licenziamento. Risulta incomprensibile, infatti, la circostanza che mentre l'occupazione nell'industria diminuisce correlativamente a un incremento della produzione, nel settore pubblico l'aumento del numero dei dipendenti corrisponda a un aggravamento dell'inefficienza complessiva dell'amministrazione. In ogni caso è necessaria la consapevolezza delle tendenze recessive in atto, già drammatiche negli Stati Uniti d'America, che risultano da una combinazione di fattori economici e dagli effetti di un errato indirizzo di politica economica, proprio della presidenza Reagan.

Quanto all'impegno dell'Olivetti nel Mezzogiorno, esso è considerato strategico, tanto che a Bari sarà costituito il più importante centro di ricerca dell'impresa: infatti dall'Università del capoluogo pugliese proviene una parte consistente dei quadri informatici più qualificati. L'ingegner De Benedetti, infine, osserva che il preannunciato accordo tra IRI e Hitachi appare quanto meno singolare, ove si consideri che la necessaria proiezione internazionale delle imprese dovrebbe presupporre un consolidamento del settore in ambito nazionale.

Il presidente FRANZA, quindi, ringrazia gli intervenuti e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,15.

353ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

FRANZA

Interviene, a norma dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Bruno Coppi, del Massachusetts Institute of Technology (MIT).

La seduta inizia alle ore 16.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla competitività tecnologica dell'industria italiana: audizione del professor Bruno Coppi, del Massachusetts Institute of Technology (MIT) (R 048, 10ª)

Si riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana.

Dopo una breve introduzione del presidente FRANZA, ha la parola il professor COPPI. Egli si sofferma anzitutto sulla produzione di energia derivante da fusione nucleare: secondo la teoria prevalente in materia, nella cosiddetta età della nucleo-sintesi, durante la prima evoluzione dell'Universo, si verificarono le reazioni tra nuclei di idrogeno pesante (deuterio) che portarono alla formazione di nuclei di idrogeno ancor più pesante (trizio ed elio leggero). Le reazioni di fusione che la ricerca intende utilizzare per la produzione di energia sono della stessa natura: in particolare, la reazione deuterio-trizio risulta la più facile da utilizzare, ed è quella sfruttata per la cosiddetta bomba all'idrogeno. Un altro tipo di reazione (deuterio-elio leggero) non produce, viceversa, neutroni. In ogni caso, va considerato che le ricerche sulla fusione nucleare possono essere influenzate da una molteplice varietà di interessi, di carattere industriale, militare e scientifico.

Quanto alla cosiddetta fusione fredda, essa va menzionata soltanto per precisare che gli errori nella ricerca sono consueti e giustificabili, ma devono essere apertamente riconosciuti. Occorre chiarire, inoltre, che la condizione necessaria per l'accensione nucleare non è stata ancora realizzata, contrariamente a quanto sostenuto da recenti notizie di stampa: essa, comunque, rappresenta l'obiettivo dell'esperimento IGNITOR. Dopo essersi soffermato sui metodi sinora prospettati per conseguire l'accensione (sul confinamento magnetico, sull'implosione indotta da raggi laser e acceleratori di particelle e sul confinamento inerziale) il professor Coppi osserva che un esperimento del tipo IGNITOR, basato sulla tecnologia di alti campi magnetici, può utilizzare energia elettrica in forma diretta e relativamente grezza.

Quanto al programma sperimentale JET, esso ha prodotto risultati tali da influenzare positivamente l'evoluzione del programma IGNITOR, senza tuttavia incidere sui tempi della sua realizzazione. È importante, comunque, evitare ulteriori ritardi nella costruzione di IGNITOR per non produrre un pericoloso intervallo negli esperimenti su plasmi capaci di bruciare per processi di fusione.

Il professor Coppi, quindi, fornisce alcuni dati sullo sviluppo dei programmi sperimentali in corso in Italia: essi sono il «*Frascati Torus Upgrade*» (FTU) e il «*Reverse Field Experiment*» (RFX) a Padova. Il programma IGNITOR rappresenta lo sviluppo logico di FTU, essendo IGNITOR in grado di condurre a esplorare la fisica dei plasmi in condizione di bruciare, utilizzando gli stessi principi e le stesse tecnologie; l'ENEA, peraltro, non ha ancora riconosciuto il legame esistente tra tali programmi.

In campo internazionale è in corso una iniziativa per la costruzione di una grande macchina, denominata ITER, con il finanziamento dei paesi più industrializzati del mondo: il costo totale stimato per le attività di progetto, in un tempo di sei anni, è pari a circa 1.500 miliardi di lire,

mentre il costo di costruzione dell'impianto è stimato in circa 7.000 miliardi. Il programma ITER, tuttavia, suscita molti elementi di perplessità, di natura sia tecnica che scientifica.

Circa l'esperimento IGNITOR osserva che esso appartiene a una strategia di ricerca niente affatto isolata, considerata primaria dal prestigioso comitato scientifico, costituito presso il Dipartimento per l'energia degli Stati Uniti d'America nel 1990. Il rapporto di tale comitato rileva che gli esperimenti di accensione compatti e ad alto campo magnetico, di cui IGNITOR è il capostipite, sono destinati a fornire la fisica dei reattori per produzione di potenza ed elementi (gli alti campi) della loro tecnologia. Per questi motivi il predetto Dipartimento dimostra un concreto interesse a partecipare al programma IGNITOR: sono stati autorizzati, in particolare, stanziamenti di fondi per lavori di analisi della fisica che potranno essere esplorati da IGNITOR ed è stato avviato un primo contatto con il Ministero dell'industria italiano per un possibile piano di collaborazione. Perché questa collaborazione possa procedere occorre formulare un piano di spesa fondato su una realistica valutazione dei costi e costituire una piccola struttura amministrativa, che consenta di utilizzare tempestivamente gli stanziamenti. Occorre inoltre individuare al più presto il sito destinato all'esperimento: esso va scelto tra i centri di ricerca di Ispra (amministrato dall'EURATOM) e di Saluggia (amministrato in parte dalla FIAT e in parte dall'ENEA). In ogni caso è opportuno che il progetto IGNITOR sia inserito nel piano quinquennale EURATOM, per le ricerche sulla fusione, nella forma del cosiddetto supporto ordinario, che consente un contributo pari a circa il 25 per cento e lascia indipendenza e flessibilità al programma.

Quanto ai tempi necessari per ottenere concreti risultati nel campo della fusione nucleare, è bene non formulare previsioni circostanziate: sono molte, infatti, le variabili incerte, come si evince dalla storia dei *computers* e dell'esplorazione del sistema solare, il cui sviluppo è stato molto più rapido delle più ottimistiche previsioni. I tempi, tuttavia, diventano molto lunghi se non si pongono le condizioni per eseguire i necessari esperimenti di base, come è purtroppo avvenuto in Italia.

Il professor Coppi, infine, si sofferma sui problemi di impatto ambientale derivanti dai processi di fusione nucleare, precisando che essi non rilasciano scorie di entità equivalente ai prodotti di fissione e, quanto alla fusione che utilizza la miscela deuterio-elio 3, consente di ridurre al minimo la produzione di neutroni.

Seguono domande e richieste di chiarimento.

Il senatore VESENTINI formula una serie di quesiti in ordine all'impatto ambientale della reazione da fusione, all'entità della partecipazione finanziaria italiana al progetto JET, al costo dell'esperi-

mento IGNITOR e, infine, alla proposta di contributo - pari a circa 500 milioni di dollari - che l'Italia avrebbe dovuto fornire all'esperimento BPX di Princeton. Al riguardo un'autorevole rivista scientifica statunitense, la *Science*, forniva dettagliati elementi di informazione che il Governo italiano, rispondendo a una sua interrogazione parlamentare, non ha smentito.

La senatrice CALLARI GALLI, nel ricordare che l'energia nucleare evoca timori profondi per l'impatto ambientale e la sicurezza delle popolazioni, domanda quali siano, in proposito, i prevedibili effetti della fusione. Chiede poi un chiarimento sull'impegno degli enti di ricerca italiani nel settore e se sia possibile formulare una previsione più esatta circa i tempi di realizzazione della produzione di energia elettrica da fusione nucleare.

Il professor COPPI ribadisce che un reattore basato sulla reazione deuterio-elio 3, che dovrebbe far seguito al progetto IGNITOR e derivare dai risultati di questo, può ridurre al minimo la produzione di radioattività; quanto all'impegno finanziario dell'Italia nel progetto JET, esso appare difficile da valutare. Il costo del programma IGNITOR è invece apprezzabile sulla base del progetto *Alcator C-MOD*, che ne rappresenta un modello e la cui realizzazione è stata recentemente completata dal MIT. La stima dell'ENEA al riguardo è di 500 miliardi di lire. Il costo dell'esperimento, comunque, è determinato soprattutto dalle modalità di ricerca e realizzazione tecnologica: quella di tipo industriale, infatti, è senza dubbio più costosa di quella a carattere eminentemente accademico; vi sono vantaggi a lunga scadenza, inoltre, se la ricerca è sostenuta da una struttura amministrativa agile ed efficiente. In ordine all'esperimento BPX, risulta che erano intercorsi contatti, di cui egli era stato tenuto all'oscuro, tra funzionari dell'ENEA e del Dipartimento per l'energia americano; in ogni caso tale esperimento negli Stati Uniti è stato poi abbandonato, mentre si manifesta un concreto, rinnovato interesse per il progetto IGNITOR.

Su richiesta del senatore ALIVERTI, poi, il professor Coppi fornisce ulteriori precisazioni sui costi dell'esperimento IGNITOR, che variano secondo le modalità prescelte per la realizzazione. La sua valutazione dei costi si basa sulla costruzione di una macchina, con caratteristiche analoghe a quelle di IGNITOR ma con dimensioni pari alla metà del medesimo, già entrata in funzione presso il MIT (*Massachusetts Institute of Technology*). Gli stanziamenti all'uopo deliberati dal CIPE - egli prosegue - appaiono sufficienti a coprire le spese per la completa attuazione del programma in ordine al quale vanno considerati i benefici effetti derivanti dalla ricaduta tecnologica sull'intero comparto produttivo. Il Governo degli Stati Uniti, inoltre, sta esaminando un'ipotesi di stanziamento per il progetto IGNITOR in misura presumibilmente cospicua: esso, comunque, sarebbe subordinato a un concreto impegno da parte del Governo italiano.

Su domanda del senatore BAIARDI, il professor COPPI precisa che gli impianti di Saluggia, rispetto a quelli di Ispra, presentano il vantaggio di non essere soggetti al controllo EURATOM e sono situati in prossimità di centri universitari. Quanto alla vicinanza di un potente nodo della rete elettrica, invece, il centro di Ispra è in posizione più favorevole.

Circa un interrogativo posto dal senatore CARDINALE, poi, il professor COPPI fornisce dati sulla potenza elettrica necessaria per l'esperimento.

In risposta ai quesiti formulati dalla senatrice CALLARI GALLI egli rileva che l'energia nucleare presenta comunque notevoli problemi di impatto ambientale, anche se la fusione appare di gran lunga più affidabile della fissione. Precisa, inoltre, che le università e il CNR sono molto impegnate nella ricerca in materia, mentre si registra un sostanziale disimpegno dell'Istituto nazionale di fisica nucleare. Quanto ai tempi prevedibili, ribadisce che una stima attendibile è molto difficile da formulare ma un corretto approccio scientifico al problema consentirebbe di ridurne al minimo l'entità.

Il senatore MONTINARO domanda quale sia il motivo per cui le ricerche sulla fusione basata su una reazione deuterio-elio 3 siano state avviate soltanto di recente. Egli osserva che i diversi progetti di ricerca dovrebbero essere coordinati, almeno sotto il profilo della connessione logica e scientifica. Domanda poi quali siano le ragioni della mancata realizzazione del progetto IGNITOR sino al momento attuale.

Il professor COPPI attribuisce il ritardo nei programmi di ricerca sui reattori a deuterio-elio 3 innanzitutto alla scarsità di conoscenze scientifiche in materia fino al 1980; un altro fattore è costituito dalla ridotta disponibilità in natura dell'elio 3; al momento, tuttavia, il processo di invecchiamento del trizio - contenuto nelle testate nucleari - rende disponibile una considerevole quantità di elio 3, più che sufficiente per condurre tutti gli esperimenti necessari. Il professor Coppi, infine, ricorda di aver proposto - fin dal 1977 - il progetto IGNITOR; la sua realizzazione, troppo a lungo rinviata, non ha fatto venir meno la rilevanza scientifica degli obiettivi ad esso sottesi, grazie anche al contributo di altri ricercatori italiani e stranieri. Al momento, comunque, IGNITOR rimane l'unico esperimento di accensione il cui progetto sia ritenuto concretamente realizzabile.

Il presidente FRANZA ringrazia il professor Coppi e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 17,30.

354ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
FRANZA

La seduta inizia alle ore 20,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, in ordine all'esecuzione della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese»

(Rinvio)
(R 046 0 02, 10ª)

Il presidente FRANZA avverte che il ministro Bodrato ha comunicato di non poter essere presente alla procedura informativa in titolo, a causa di un imprevisto impedimento. Assicura comunque la Commissione che l'audizione del rappresentante del Governo sarà svolta nel corso della prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

La procedura informativa in titolo è quindi rinviata.

La seduta termina alle ore 21.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 27 NOVEMBRE 1991

190^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

SARTORI

indi del Presidente

GIUGNI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Cristofori ed altri: Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (2967), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il relatore, Presidente SARTORI, illustra il provvedimento in titolo premettendo che nella scorsa legislatura un disegno di legge di analogo contenuto era stato approvato dalla Camera dei deputati e che non era giunto all'approvazione definitiva soltanto a causa dello scioglimento anticipato delle Camere. Il progetto in esame riprende i contenuti di quel provvedimento ed è volto ad aggiornare i meccanismi, ormai obsoleti, di calcolo delle pensioni erogate dalla Cassa dei ragionieri e periti commerciali (istituita nel 1963). Tale Cassa infatti pur godendo di una gestione finanziaria attiva, con gli attuali sistemi di calcolo può erogare soltanto pensioni al minimo.

Sottolineando che il provvedimento è fortemente atteso dalla categoria interessata, il relatore rileva che con la nuova normativa, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e dei periti commerciali potrà erogare pensioni di vecchiaia, di anzianità, di invalidità e inabilità, pensioni ai superstiti, di reversibilità o indirette. La Cassa potrà corrispondere inoltre indennità *una tantum* e provvidenze straordinarie.

Il relatore informa quindi che, per il calcolo della pensione di vecchiaia, è stabilita una misura annua pari al 2 per cento della media dei 10 redditi professionali annuali più elevati dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per gli ultimi 15 anni

solari di contribuzione anteriori all'anno di maturazione del diritto a pensione, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione. A questo riguardo sottolinea come tale meccansimo di calcolo possa peraltro contribuire ad una maggiore chiarezza e sincerità nella dichiarazione dei redditi da parte della categoria. Ricordando che le pensioni di vecchiaia sono concesse a partire dai 65 anni di età con una contribuzione di almeno 30 anni il senatore Sartori rileva inoltre che il provvedimento prevede anche una pensione di anzianità corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

Il relatore sottolinea infine che, poiché il provvedimento in discussione non comporta alcun onere per il bilancio dello Stato, sarebbe auspicabile una celere approvazione dello stesso in modo da aggiornare, come è stato fatto in questa legislatura per altre categorie di liberi professionisti, anche la disciplina relativa alla Cassa di previdenza dei ragionieri e dei periti commerciali.

Avverte poi che non sono ancora giunti i pareri della Commissioni a cui il provvedimento è stato assegnato in sede consultiva e propone di rinviare il seguito della discussione. La Commissione concorda.

IN SEDE REFERENTE

Saporito ed altri: Nuove norme sul collocamento obbligatorio (293)

Antoniazzi ed altri: Norme per il collocamento obbligatorio (347)

Mancino ed altri: Nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie dei cittadini affetti da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali (864)

Pollice: Norme in materia di assunzioni obbligatorie (1251)

Cariglia ed altri: Deroghe alla disciplina sul collocamento obbligatorio (1720)

Salvi ed altri: Tutela del diritto al collocamento obbligatorio (1841)

Giugni ed altri: Delega al Governo ad emanare norme sulle assunzioni obbligatorie dei lavoratori invalidi (1922)

Angeloni ed altri: Deroghe alla disciplina del collocamento obbligatorio (2080)
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore, senatore ROSATI, ricorda che nell'esame da parte del Senato della legge finanziaria è stato approvato un finanziamento a favore della riforma delle assunzioni obbligatorie: ciò potrebbe a suo avviso permettere di proseguire nell'esame del testo elaborato dal Comitato ristretto al fine di una rapida approvazione dello stesso. Chiede pertanto al rappresentante del Governo quali siano gli orientamenti dell'Esecutivo per quanto riguarda il mantenimento anche presso la Camera dei deputati dello stanziamento approvato dal Senato a favore della riforma.

Il sottosegretario BISSI sottolinea che il Ministro del lavoro condivide le motivazioni dello stanziamento approvato nella legge finanziaria a favore della riforma del collocamento obbligatorio e afferma che sarà obiettivo dello stesso Ministro quello di operare al fine che venga confermato anche dalla Camera dei deputati. Poiché il

Governo condivide il testo elaborato dal Comitato ristretto per la riforma del collocamento obbligatorio, il Sottosegretario dichiara di impegnarsi affinché la relazione tecnica, necessaria alla quantificazione degli oneri finanziari, venga elaborata in tempi rapidi per dar modo alla Commissione di approvare celermente il testo.

Il senatore ANTONIAZZI, nel prendere atto delle affermazioni del rappresentante del Governo, ricorda che non esistono sufficienti finanziamenti per gli anni 1993 e 1994 che invece si rendono necessari per la copertura triennale del provvedimento. Sottolinea quindi che la sua parte politica sta operando proprio al fine di trovare soluzioni finanziarie che diano al provvedimento copertura globale. Invita quindi il Governo ad esprimere rapidamente le proprie osservazioni anche in relazione ad eventuali modifiche del testo che permettano di essere coerenti con la quantificazione definitiva degli oneri. Sarebbe infatti opportuno impegnarsi per una approvazione della riforma del collocamento obbligatorio da parte dei due rami del Parlamento prima dello scioglimento delle Camere.

Il senatore ANGELONI, sottolinea come si renda necessario un esame comparativo del provvedimento in titolo con la legge-quadro sull'*handicap*, in approvazione presso la Camera dei deputati: vi sono infatti dei punti di contatto tra i due provvedimenti che devono necessariamente essere valutati. Invita quindi il Governo a farsi carico di una ricerca della copertura finanziaria globale del provvedimento che permetta una rapida approvazione dello stesso da parte della Commissione.

Il senatore ROSATI dichiara di condividere le perplessità espresse dal senatore Antoniazzi in relazione alla mancanza dei finanziamenti per gli anni 1993 e 1994 del provvedimento. Invita quindi il Governo a farsi carico anche di questo aspetto del problema e ad esplicitare in tempi rapidi eventuali emendamenti al testo per accelerarne i tempi di approvazione.

Il sottosegretario BISSI dà assicurazioni al relatore che si adopererà, appunto, per la quantificazione degli oneri e per la loro copertura e per esprimere osservazioni eventuali sul testo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

191ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
VECCHI

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

Bausi ed altri: Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, sulla previdenza forense ed interpretazione di alcune di tali norme (611)

(Esame e rinvio. Abbinamento ai disegni di legge nn. 1015, 1348 e 2365)

Il relatore, senatore TOTH, illustra il provvedimento in titolo sottolineando che la normativa in esso contenuta è volta a fornire un'interpretazione autentica di norme contenute nella legge 20 settembre 1980, n. 576, relativa alla Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori. Sono inoltre contenute nel provvedimento alcune modifiche alla legge sopra citata per renderne più agevoli e attuali alcuni meccanismi.

Poichè la normativa contenuta nel disegno di legge è omogenea rispetto ai disegni di legge 1015, 1348 e 2365, il relatore propone l'esame congiunto del provvedimento con quelli ricordati.

La Commissione concorda.

Lipari ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori (1015)

Covi ed altri: Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, modificata dalla legge 2 maggio 1983, n. 175, e nuova disciplina dell'assistenza erogata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori (1348)

Filetti ed altri: Nuova disciplina in tema di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori (2365)

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il relatore, senatore TOTH, ricorda che il Comitato ristretto ha elaborato un testo unificato dei provvedimenti in esame rispetto al quale la Commissione è in attesa del parere della Commissione bilancio. È inoltre giunta notizia che il Governo sia in procinto di presentare proposte emendative. Ritiene pertanto opportuno procedere ad una sollecitazione nei confronti dell'Esecutivo affinché siano presentate proposte modificative in tempi ragionevoli per permettere una celere approvazione del disegno di legge e affinché non si dilatino ulteriormente i tempi per l'espressione del parere sulla copertura finanziaria da parte della 5^a Commissione.

Il senatore ANGELONI fa presente al relatore che nell'articolato elaborato dal Comitato ristretto non esiste alcun riferimento alle pensioni di anzianità. Ritiene quindi opportuno accertare se esse siano disciplinate dalla legge n. 576 del 1980 o se invece sia il caso di inserirle nel testo unificato elaborato dal Comitato.

Il Presidente VECCHI fa presente che nel testo elaborato dal Comitato ristretto si fa riferimento alle pensioni da erogare dopo trent'anni di contribuzione e si dichiara quindi favorevole ad accertare se si tratti delle pensioni cui fa riferimento il senatore Angeloni. Afferma quindi di ritenere utile un contatto con i rappresentanti del Governo

affinchè l'Esecutivo presenti sollecitamente le proprie proposte di modifica al testo elaborato dal Comitato ristretto.

L'esame del provvedimento è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che, essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta già fissata per domani alle ore 9 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 1991

280ª Seduta*Presidenza del Vice presidente*
NESPOLO*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici D'Amelio.**La seduta inizia alle ore 15,25.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto legislativo di recepimento delle direttive CEE relative agli scarichi nelle acque di sostanze pericolose (R 139 b, 13a)**

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428: favorevole condizionato)

Si riprende l'esame dello schema di decreto, sospeso nella seduta del 14 novembre scorso.

Dopo che il relatore NEBBIA ha brevemente riassunto la sua proposta di parere contrario, già precedentemente illustrata, ha la parola il senatore FABRIS, il quale, pur manifestando il proprio accordo sull'osservazione di fondo del relatore - concernente la necessità di un maggiore approfondimento da parte del Parlamento e l'intervento in materia con una legge in senso formale - ritiene però preferibile mettere il Governo di fronte alle proprie responsabilità invitandolo a modificare il decreto sulla base di osservazioni puntuali della Commissione.

Tale proposta nasce da un lato dall'approssimarsi della fine della legislatura e dalla conseguente difficoltà per il Parlamento di intervenire compiutamente in materia; dall'altro dalla necessità di allinearsi con la situazione normativa prevalente nel resto dei Paesi europei.

Suggerisce quindi l'inserimento nel parere di una serie di osservazioni puntuali riferite al testo dello schema di decreto legislativo, condizionando il favore della Commissione all'accoglimento da parte del Governo di tali suggerimenti.

Il senatore SPECCHIA si dice d'accordo con la proposta di parere negativo del senatore Nebbia. Sul piano formale, infatti, appare evidente l'espropriazione delle prerogative del Parlamento che il Governo

realizza legiferando in eccesso rispetto alla delega conferitagli dal Parlamento stesso. Sul piano del merito, poi, l'oratore si interroga in particolare sulle concrete capacità delle provincie di esercitare le funzioni ad esse attribuite dall'articolo 4 dello schema di decreto elaborato dal Governo.

Il senatore TORNATI sottolinea la complessità dello schema di provvedimento in esame e le interconnessioni esistenti fra esso ed una serie di disegni di legge in *itinere*. È certo, quindi, che la materia richiederebbe l'intervento di una legge in senso formale ed è probabilmente stato un errore includere le direttive che ci si propone di recepire fra quelle per la cui attuazione la legge comunitaria per il 1990 ha dato delega al Governo. Manifesta consenso anche nei riguardi delle osservazioni puntuali del senatore Fabris ed esprime d'altra parte, preoccupazione per l'attribuzione di competenze istituzionali vaste ed importanti che, in carenza di una corrispondente dotazione di personale e risorse, potrebbero determinare disfunzioni.

Non ritiene, peraltro, di decisiva importanza la scelta fra un parere contrario e un parere condizionato; decisiva è invece la volontà del Governo di accogliere le indicazioni provenienti dalla Commissione.

Il senatore NEBBIA, pur accogliendo nella loro totalità le osservazioni del senatore Fabris per la parte in cui lo schema di decreto legislativo attua le direttive comunitarie, mantiene la proposta di parere contrario per la parte in cui, a suo avviso, il Governo esorbita dalla delega, realizzando nei fatti una riforma della legge «Merli» laddove affida alla competenza delle regioni la classificazione dei corpi idrici.

Propone, quindi, che la sua proposta di parere venga posta in votazione per parti separate. Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Dopo che il sottosegretario D'AMELIO, a nome del Governo, ha difeso la validità dello schema di decreto nel testo da esso formulato - condivisa anche dal senatore CUTRERA - i senatori TRIPODI, PETRARA e SPECCHIA si pronunciano per l'espressione di un parere contrario così come proposto dal relatore.

Posta ai voti la proposta di parere contrario del senatore Nebbia è respinta dalla Commissione, che approva successivamente la restante parte del parere formulato dal relatore, al quale pertanto la Commissione affida l'incarico di redigere un parere favorevole condizionato all'accoglimento delle osservazioni e delle proposte emerse dal dibattito.

IN SEDE REFERENTE

Fabbri ed altri: Istituzione dell'autorità per l'attuazione degli interventi relativi alla ricostruzione e allo sviluppo dei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (2728)

Azzarà ed altri: Disposizioni per la ripresa degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del 1980-81 (2876)

Petrara ed altri: Norme per il rifinanziamento degli interventi di ricostruzione abitativa previsti dal testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpito dagli eventi sismici del 1980 e del 1981 (2990)

Boato ed altri: Completamento dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982, e modifiche al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (3033)

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Riprende l'esame dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 13 novembre scorso.

Il senatore PETRARA, intervenendo sull'ordine dei lavori, richiede al Governo quali intendimenti abbia in merito al prosieguo dell'esame dei disegni di legge in titolo, attese le dichiarazioni rese in Assemblea nella seduta di ieri circa la imminente presentazione di un disegno di legge governativo nella medesima materia.

Il senatore FLORINO osserva che il ministro Mannino ha formalmente informato l'Assemblea dell'intento del Governo di presentare un proprio disegno di legge sulla ricostruzione nelle zone terremotate del 1980; pone quindi il problema se sia il caso di sospendere l'esame dei provvedimenti in titolo in attesa della formale presentazione dell'annunciato disegno di legge governativo.

Il senatore TRIPODI concorda nella richiesta di chiarimenti al Governo formulata dal senatore Petrara, rilevando che l'annuncio di una imminente presentazione di un disegno di legge governativo implica un inevitabile ritardo dell'*iter* dei disegni di legge già all'esame della Commissione: si perpetua così una prassi di scorrettezze istituzionali nei confronti del Parlamento da parte del Governo, il cui disegno di legge interviene in forte ritardo rispetto agli impegni assunti nella sessione di bilancio dell'anno scorso.

Il senatore BOSCO invita a procedere nell'esame del testo proposto dal Comitato ristretto, esprimendo l'avviso che il Ministro non abbia inteso ostacolare la tempestiva conclusione dell'*iter* con l'annuncio di un proprio disegno di legge; il senatore PIERRI ricorda che la Commissione è sovrana in merito alla decisione sul proseguimento o meno dell'esame dei disegni di legge.

Il sottosegretario D'AMELIO dichiara che il Governo è sempre stato rispettoso degli orientamenti parlamentari in merito alla ricostruzione nelle zone terremotate del 1980, come dimostra la sospensione dei finanziamenti realizzata nel periodo di operatività della Commissione d'inchiesta. Anche l'imminente presentazione di un disegno di legge governativo annunciata dal ministro Mannino non rappresenta uno strumento dilatorio, in quanto il Governo lascia sovrana la Commissione nel decidere di proseguire l'*iter*: il successivo congiungimento del testo governativo non implica deliberati contraddittori, in quanto il testo preannunciato presenta notevoli punti di convergenza con quello del Comitato ristretto.

Il presidente NESPOLO ricorda che, in presenza dell'informativa resa dal Governo in Assemblea circa l'imminente presentazione di un proprio disegno di legge, si ravvisano gli estremi della fattispecie contemplata dall'articolo 51, comma 2, del Regolamento del Senato: pertanto, la richiesta del senatore Florino va intesa come proposta di differimento della discussione dei disegni di legge in titolo fino alla presentazione del progetto governativo; su tale proposta la Commissione è chiamata a pronunciarsi.

Il senatore CARDINALE ribadisce che il Governo, oltre ad introdurre un elemento di ritardo nella discussione dei disegni di legge di iniziativa parlamentare, rischia di sovrapporre i propri sforzi a quelli della Commissione: in ogni caso il Gruppo comunista-PDS non intende consentire ulteriori dilazioni nella prosecuzione dell'*iter*.

La discussione sull'ordine di lavori appare in se stessa un elemento dilatorio per il relatore, senatore CUTRERA, secondo cui nella seduta odierna si sarebbe potuto utilmente continuare nell'esame dei disegni di legge presentati.

Il senatore FABRIS concorda sull'esigenza di procedere immediatamente all'esame dei disegni di legge parlamentari, valorizzando gli elementi di concordanza esistenti tra di loro.

Posta ai voti, è quindi respinta dalla Commissione la proposta di differimento della discussione, ai sensi dell'articolo 51, comma 2 del Regolamento.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 1991

69ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

*Intervengono il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Gorla e il
Ministro per il Coordinamento delle politiche comunitarie Romita*

La seduta inizia alle ore 15.

MATERIE DI COMPETENZA

Politica comunitaria in materia di tabacco

(Esame)
(R 050 0 01, 14ª)

Il relatore ZECCHINO richiama l'attenzione del Ministro Gorla sulle modalità con le quali - usufruendo degli strumenti che il Regolamento del Senato mette a disposizione - la Giunta intenda seguire con la massima attenzione l'iter di formazione degli atti normativi comunitari. Si tratta - prosegue il Presidente relatore - di selezionare, nell'ambito dell'elevato numero di proposte normative licenziate dalla Commissione delle Comunità europee, quelle che abbiano un impatto di particolare rilevanza rispetto all'ordinamento nazionale. Tale aspetto è senz'altro da rinvenire nei due progetti di regolamento nel settore del tabacco relativamente ai quali la Giunta, nella seduta del 13 novembre scorso, ha espresso un parere alla Commissione agricoltura ai sensi dell'articolo 144 comma 1 del Regolamento. Si tratta - chiarisce il Presidente relatore - del COM (91) 338 def. del 24 ottobre 1991 e del COM (91) 339 def. della stessa data.

Dopo essersi richiamato alle valutazioni ed alle osservazioni emerse nel corso della seduta testè citata, il Presidente Zecchino osserva come il ruolo giocato dal Parlamento nel processo di formazione del diritto comunitario sia un aspetto d'importanza ormai ineludibile nel complesso processo di evoluzione che dovrà sfociare nella realizzazione dell'Unione politica. Tale aspetto - prosegue l'oratore - riveste viepiù importanza laddove si consideri che proprio i Paesi che assicurano una maggiore partecipazione nella fase ascendente sono i più adempienti rispetto agli obblighi scaturenti dal diritto comunitario. Spiace -

prosegue il Presidente relatore - rilevare che finora le Commissioni permanenti non hanno valutato appieno l'importanza degli strumenti regolamentari a loro disposizione per poter partecipare nei settori di competenza a tale processo normativo. Anche sotto questo profilo la Giunta, senza peraltro voler prefigurare l'ingerenza in spazi e competenze che sono e che debbono restare propri delle Commissioni di merito, dovrebbe - a suo avviso - svolgere da catalizzatore e da punto di coordinamento e di snodo per quanto attiene agli aspetti connessi alla partecipazione complessiva alla vita comunitaria.

Passando, quindi, agli aspetti direttamente connessi all'andamento del negoziato che si viene svolgendo in seno al Consiglio Agricoltura il Presidente relatore osserva come sia interesse della Giunta avere notizie dal Governo in merito agli sviluppi di tale negoziato, ed anche in vista della prossima riunione del Consiglio stesso, la quale si terrà nella seconda settimana di dicembre. Dopo aver osservato che l'intervento della Giunta non può essere che quello di un orientamento che lasci la necessaria libertà di manovra al Governo nell'ambito delle fasi negoziali, chiede al rappresentante del Governo di voler informare la Giunta di quelli che si prevede saranno gli sviluppi del negoziato medesimo.

Prende la parola il Ministro GORIA.

Il rappresentante del Governo precisa come la trattativa sull'organizzazione comune dei mercati del tabacco - nell'ambito della quale vengono discussi i due progetti di regolamento in questione - si leghi in primo luogo all'importante tematica della riforma complessiva della politica agricola comune (PAC). Essa presenta inoltre rispetto agli altri settori agricoli pure soggetti ad organizzazione comune caratteristiche peculiari. Si tratta, innanzitutto di un settore che comporta rilevanti esborsi comunitari per le azioni di supporto; inoltre non si può negare come esso sia fra quelli maggiormente soggetti al verificarsi di frodi ai danni della Comunità e, infine, il dibattito sul tabacco si deve confrontare in modo rilevante con questioni attinenti alla tutela della salute.

Il Ministro prosegue sottolineando - in particolare - come nell'immediato l'attenzione sia puntata sullo svolgimento del prossimo Consiglio europeo di Maastricht il quale per quanto riguarda i problemi del settore agricolo dovrà certamente adottare degli orientamenti per quanto attiene all'andamento del negoziato GATT. L'oratore dà, altresì, conto delle posizioni assunte dagli altri *partners* comunitari in merito alle proposte di regolamento sull'organizzazione comune del tabacco soffermandosi, in particolare, sull'unità di intenti che ci lega alla Grecia.

Si apre il dibattito.

Il senatore ROSATI domanda quali siano le prospettive della coltivazione del tabacco per quanto riguarda la situazione italiana.

Il Ministro GORIA ritiene che la questione della tutela della salute pubblica debba rappresentare il punto di riferimento principale per le decisioni da assumere. Tuttavia - egli precisa - occorre al contempo

non perdere mai di vista gli aspetti economici, che sono preponderanti per il nostro Paese il quale da solo produce il 60 per cento della produzione comunitaria del settore ed i connessi problemi occupazionali. In tale ottica occorre tutelare e sviluppare la capacità professionale ed innovativa dei nostri coltivatori i quali debbono potersi indirizzare verso coltivazioni selettive.

Il PRESIDENTE Zecchino ricorda come, in occasione della seduta della Giunta dedicata all'esame delle due proposte di regolamento sul tabacco, si fosse prefigurata la possibilità di ottenere misure di sostegno per tali diversificate coltivazioni.

In argomento il MINISTRO, nell'osservare come abbia riscontrato grande disponibilità dei produttori a passare a produzioni diversificate, osserva che la tematica delle misure di sostegno era stata suscitata con particolare riferimento alla Grecia.

Il Presidente ZECCHINO auspica che quello odierno sia il primo di una numerosa serie di incontri con il Ministro.

Il Ministro, nel congedarsi dichiara la sua piena disponibilità.

Il Presidente dichiara, quindi, conclusa la procedura d'esame.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in materia di recepimento delle direttive CEE 85/384, 85/614 e 86/17 concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi nel settore dell'architettura e l'adozione di misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3 del Regolamento. Osservazioni favorevoli e proposte di modifica alla 7^a Commissione)

(R 144 0 03, 14^a)

Prende la parola il relatore ROSATI il quale dà conto di alcune osservazioni per quanto attiene lo schema di decreto legislativo in titolo. In particolare egli osserva come gli articoli 10 e 11 della direttiva 85/384/CEE attengano alla identificazione dei diplomi, certificati ed altri titoli che nei singoli Paesi sono riconosciuti in termini di equipollenza. Per l'Italia la direttiva stessa fa esplicito riferimento sia ai diplomi di laurea in architettura che a quelli in ingegneria nel settore della costruzione civile. Viceversa - egli rileva - lo schema di provvedimento in titolo non sembra tenere conto, nella sua redazione, della complessità della situazione comunitaria e della peculiarità di quella italiana laddove esso identifica - come comprovato anche dalla relazione illustrativa - le attività collegate al settore dell'architettura con la professione di architetto. Tale opzione - prosegue il relatore - trova poi riscontro puntuale nel testo proposto e suscita perplessità sia in ordine alla trasposizione nell'ordinamento italiano della direttiva, sia in ordine ai riflessi del riconoscimento dei titoli italiani negli altri paesi della Comunità. Al di là delle considerazioni di eventuali interessi che si ritenessero lesi occorre rilevare - aggiunge il relatore Rosati - la contraddizione insita nel fatto che alcune attività, ai sensi della direttiva, risultano incluse nel settore dell'architettura, mentre il testo del decreto

legislativo proposto sembra escluderli. Su tale questione, peraltro, il relatore dichiara di voler richiamare anche l'attenzione della Commissione di merito.

Alla luce delle considerazioni testè esposte il relatore propone, quindi, alla Giunta di accogliere una proposta di modifica all'articolo 1 del testo proposto volta a prevedere che sia fatta salva ad ogni effetto la situazione di diritto e di fatto esistente in Italia al momento di entrata in vigore del decreto legislativo in esame.

Conseguentemente, conclude il relatore, occorrerebbe modificare l'articolo 7 dello schema sul provvedimento nel senso di una sua estensione agli ingegneri provvisti del titolo previsto nella normativa comunitaria e, altresì, sostituire la dizione «attività nel settore dell'architettura» all'altra «professione di architetto» ovunque ciò sia necessario.

Dopo interventi favorevoli dei senatori AGNELLI, ARFÈ, del Presidente ZECCHINO e del Ministro ROMITA la Giunta conviene di approvare osservazioni favorevoli a proposte di modifica per il provvedimento in esame secondo quanto proposto dal relatore.

Schema di decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in materia di recepimento della direttiva CEE 89/48 concernente il riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore

(Esame ai sensi dell'articolo 144, comma 3 del Regolamento. Osservazioni favorevoli e proposte di modifica alla 7^a Commissione)
(R 144 0 03, 14^a)

Prende la parola il senatore AGNELLI riferendo in luogo del Presidente Zecchino relatore designato.

Il relatore AGNELLI esprime alcune considerazioni con riferimento all'articolo 2 lettera d dello schema di provvedimento proposto osservando come la previsione ivi contenuta sembra essere più ampia di quella di cui all'articolo 1, lettera d della conferente direttiva la quale - egli osserva - si riferisce solo alle prestazioni o ai rimborsi del regime nazionale di sicurezza sociale.

Per quanto attiene, poi, all'articolo 6, n. 2 del testo proposto egli esprime talune perplessità in ordine alla limitazione dell'obbligo della prova attitudinale alle sole professioni di procuratore legale e avvocato, come eccezione alla regola generale della scelta, da parte dell'interessato fra la prova stessa ed il compimento di un tirocinio di adattamento: tali valutazioni egli esprime avuto riguardo all'articolo 4, lettera d ultimo comma della conferente direttiva. L'aver ristretto - prosegue il relatore - l'applicazione della deroga alle sole professioni di procuratore legale ed avvocato certamente non contrasta con la direttiva, ma non sembra che, al contrario, la direttiva consenta la deroga - come sembra presupporre nella relazione al decreto - solo alle suddette professioni, con l'esclusione di altre. Si potrebbe - infatti - prospettare come anche altre professioni in Italia, ad esempio quella di commercialista, abbiano le caratteristiche indicate dalla direttiva.

Sembra altresì opportuno - aggiunge l'oratore - riflettere in ordine agli elementi di affinità fra la professione del commercialista e le

professioni giuridiche che potrebbero consentire alla prima l'estensione della normativa riguardante le seconde.

Il relatore prosegue prospettando, in relazione all'articolo 9 del testo proposto, l'opportunità di indicare un termine per l'adozione dei decreti ministeriali volti a definire la completa attuazione della direttiva ed attira altresì l'attenzione della Giunta sull'esigenza di precisare, in sede di articolo 13 o 14 del testo proposto che sia riconosciuto il diritto di fregiarsi del titolo professionale nello Stato membro ospitante che corrisponde alla professione di cui si tratta, secondo quanto previsto dall'articolo 8 n. 1 della conferente direttiva.

Avuto, poi, riguardo all'articolo 18 - in particolare - ed altresì all'articolo 12 potrebbe essere opportuno - egli osserva - indicare anche l'organismo coordinatore di cui all'articolo 9.2. della direttiva, che - secondo logica - dovrebbe a suo giudizio essere individuato nell'ambito dello stesso Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie. Di seguito si potrebbe altresì - egli conclude - prevedere che le informazioni ed i dati statistici in questione siano comunicati dai Ministeri competenti anche per consentire al Dipartimento di fornire le informazioni alla Commissione delle Comunità europee di cui all'articolo 9.3. della direttiva 89/48/CEE.

Dopo interventi del ministro ROMITA, del senatore ROSATI del Presidente ZECCHINO e del relatore AGNELLI, la Giunta conviene di approvare le proposte di modifica prospettate dal relatore.

Schema di decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 66 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile in attuazione delle direttive CEE 85/73 e 88/409

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3 del Regolamento. Osservazioni favorevoli e proposte di modifica alla 12ª Commissione)

(R 144 0 03, 14ª)

Prende la parola il relatore DIANA. Egli premette alcune considerazioni di carattere generale le quali intendono mettere in luce come la materia disciplinata dallo schema di decreto legislativo in titolo non sembra tenere sufficientemente conto dei principi stabiliti dalla normativa comunitaria, menzionando, in particolare, quanto previsto dalle direttive 85/73/CEE e 88/409/CEE fra l'altro mettendo in luce particolari aspetti connessi all'ammontare ai contributi riscossi rispetto al costo effettivo delle spese di ispezione, nonché ai principi che regolano la possibilità degli Stati membri di derogare agli importi forfettari fissati sino al raggiungimento dei costi reali di ispezione.

Dopo aver, quindi, svolto ulteriori considerazioni in merito ai principi che regolano le norme di ispezione sanitaria nonché il livello di contributo sanitario applicabile alle carni destinate ai mercati degli Stati membri il relatore Diana prospetta alcune proposte di modifica agli articoli 3, 6 e 9 dello schema di provvedimento.

Senza dibattito la Giunta approva, quindi, le osservazioni proposte dal relatore.

Schema di decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in materia di recepimento della direttiva CEE 89/398 sugli alimenti destinati ad una alimentazione particolare

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3 del Regolamento. Osservazioni favorevoli e proposte di modifica alla 12^a Commissione)
(R 144 0 03, 14^a)

Il relatore DIANA dà conto di proposte di modifica allo schema di provvedimento in esame.

In particolare, per quanto attiene all'articolo 7, comma 3 il relatore propone una riformulazione, eliminando dal testo la parola «anche» poichè essa risulta non conforme rispetto all'articolo 9 numeri 1 e 2 della direttiva 89/398/CEE la quale impone solo all'importatore e non fa anche al fabbricante l'obbligo di informazione e comunicazione nel caso di prodotti fabbricati in uno Stato terzo. Il relatore prosegue proponendo di richiamare l'attenzione della Commissione di merito circa la necessità di un'attenta valutazione dell'articolo 9 dello schema di provvedimento proposto per quanto riguarda la compatibilità con il criterio e principio di delega di cui all'articolo 50, comma 1, lettera e della «legge comunitaria per il 1990», laddove la norma citata contenuta nello schema di decreto domanda al Ministro della sanità, di concerto con quello dell'industria di dettare disposizioni apparentemente integrative o esecutive, mentre la previsione di cui alla citata lettera e appare rivestita di tutti i caratteri della obbligatorietà.

Il relatore prosegue rilevando come la direttiva 89/398/CEE non prevede che la produzione ed il confezionamento dei prodotti di cui all'articolo 1 avvenga in stabilimenti autorizzati: in tale prospettiva deve essere letta la disposizione di cui all'articolo 10, comma 1 del provvedimento in titolo la quale, evidentemente, dovrebbe riguardare soltanto la produzione nazionale non potendosi, in materia, pretendere che i prodotti importati dagli altri Stati membri siano fabbricati e confezionati in stabilimenti autorizzati dalle competenti autorità dei medesimi.

Il relatore DIANA prosegue osservando come il recepimento della direttiva sui prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare determinerà una nuova disciplina della materia ed in tale prospettiva occorrerà, in particolare, prevedere norme specifiche che autorizzino in via transitoria l'impiego di materie edulcoranti nei prodotti alimentari, riservando ai prodotti in cui siano stati impiegati edulcoranti lo stesso trattamento procedurale previsto per i prodotti alimentari di cui alla direttiva 89/398/CEE non compresi nell'allegato I. L'oratore illustra una specifica proposta di modifica in tal senso.

Senza dibattito la Giunta approva, quindi, le proposte del relatore.

Schema di decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in materia di recepimento della direttiva CEE 80/777 sull'utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali naturali

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3 del Regolamento. Osservazioni favorevoli e proposte di modifica alla 12^a Commissione)
(R 144 0 03, 14^a)

Il relatore DIANA, avuto riguardo all'articolo 10, comma 4 dello schema di decreto proposto osserva come la capacità di due litri

imposta per i recipienti utilizzati per il condizionamento delle acque naturali debba essere interpretata come riferibile soltanto alle acque minerali naturali nazionali, perchè detto limite non è rinvenibile nella direttiva 80/777/CEE.

Proseguendo nel proprio intervento il relatore si sofferma sull'articolo 11, comma 1, n. 4 lettera a del provvedimento proposto esponendo approfondite considerazioni in ordine all'identificazione delle differenti tipologie delle acque minerali ed osservando altresì come non appaia conforme alla conferente direttiva consentire l'indicazione «effervescente naturale» in alternativa all'altra «naturalmente gassata» laddove la menzionata direttiva prevede per la categoria delle acque naturali effervescenti tre subcategorie alle quali si applicano denominazioni riservate.

Ulteriori considerazioni il relatore svolge per quanto attiene alla problematica dell'acqua minerale naturale impiegata per l'alimentazione o la preparazione degli alimenti dei neonati.

Senza dibattito la Giunta approva, quindi, le proposte di modifica prospettate dal relatore.

Schema di decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in materia di recepimento della direttiva CEE 89/109 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3 del Regolamento. Osservazioni favorevoli e proposte di modifica alla 12ª Commissione)

(R 144 0 03, 14ª)

Il relatore DIANA osserva come l'articolo 2 bis dello schema di decreto legislativo in esame si proponga di raccordarsi organicamente alle disposizioni dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1962 n. 283. Tuttora esso non riproduce i materiali di cui alla lettera d del citato articolo 11, vale a dire quelli saldati con lega di stagno-piombo, con contenuto di piombo superiore al 10 per cento.

Il relatore conclude proponendo di richiamare, altresì, l'attenzione della Commissione di merito sull'obbligatorietà della previsione di cui all'articolo 50, comma 1, lettera e della «legge comunitaria per il 1990» obbligatorietà la quale non sembra essere stata correttamente interpretata dall'articolo 3 del provvedimento proposto il quale demanda al Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, di dettare disposizione apparentemente integrative o esecutive ovvero di aggiornare e modificare tali disposizioni.

La Giunta, quindi, senza dibattito approva le proposte di modifica testè illustrate dal relatore.

La seduta termina alle ore 16.30.

**COMITATO PARLAMENTARE
PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA**

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 1991

9ª Seduta

Presidenza del Presidente
MACIS

La seduta inizia alle ore 14.45.

Il Comitato apre i lavori in seduta segreta. Indi delibera all'unanimità di proseguirli in seduta pubblica.

**SULLE MODALITÀ DI CONSULTAZIONE DELLA LETTERA DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA DEL 7 DICEMBRE 1990**

Il deputato VALENSISE lamenta il fatto che su alcuni organi di stampa siano stati riportati i contenuti della lettera inviata dal Capo dello Stato al Presidente del Consiglio in data 7 dicembre 1990, trasmessa con vincolo di riservatezza dal Presidente del Senato al Presidente Macis; fatto che conferma la giustezza della sua proposta, avanzata nella seduta del 20 novembre scorso, nel senso di dar lettura della missiva in seduta segreta, con il richiamo alle garanzie di cui all'articolo 11 della legge 5 giugno 1989, n. 219, anzichè consentirne la visione dopo il deposito presso l'Ufficio di segreteria del Comitato.

**SEGUITO DELL'ESAME DELLA PROPOSTA DI PROMUOVERE D'UFFICIO LE
INDAGINI, PRESENTATA DAL SENATORE ONORATO**

Interviene preliminarmente il senatore ONORATO, il quale afferma che recenti avvenimenti hanno reso necessario integrare la sua originaria istanza, che del resto faceva salve ulteriori esigenze istruttorie. Tali recenti avvenimenti sono stati di una tale rilevanza da permettergli di ritenere che ormai vi siano gli estremi per proporre la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica.

In particolare, a parte ogni giudizio di merito circa l'ultimo conflitto tra Presidente della Repubblica e Consiglio superiore della magistratura, ricorda che il primo punto all'ordine del giorno della prevista seduta del 20 novembre scorso riguardava una circolare del

Capo di Gabinetto del Ministro di grazia e giustizia (successivamente modificata), che invitava i procuratori generali a contenere la concessione degli arresti domiciliari e dei ricoveri in casa di cura. Le altre materie all'ordine del giorno concernevano i quesiti sul rapporto tra procuratore capo e sostituti, nonché sulla formazione dei ruoli dibattimentali delle Corti d'appello. Tra l'altro uno dei quesiti si riferiva ad un articolo del nuovo codice di procedura penale, sostanzialmente riproduttivo di norme contenute nel Regio Decreto n. 12 del 1941 sull'ordinamento giudiziario, e quindi con una evidente valenza ordinamentale.

Certamente il Presidente della Repubblica presiede e convoca il CSM, ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione. Il regolamento interno dell'organo di autogoverno della magistratura prevede il previo assenso del Presidente nei riguardi dell'ordine del giorno predisposto dal Vice Presidente (articolo 45, primo comma): ma lo stesso articolo 45 prevede che, all'inizio di ciascuna seduta, in casi di particolare urgenza, il Consiglio possa deliberare di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno (secondo comma); mentre l'articolo 50, primo comma, stabilisce che al termine di ogni seduta, indipendentemente dal procedimento normale di convocazione, il Consiglio può deliberare la data della successiva convocazione e il relativo ordine del giorno. Il Capo dello Stato ha posto il veto alla trattazione di determinati argomenti: è rilevante non tanto stabilire l'organo in possesso della padronanza dell'ordine del giorno, quanto il modo autoritario con cui il Presidente della Repubblica ha inteso risolvere la questione, con la minaccia di ricorrere alle forze dell'ordine ed il loro dispiegamento.

Andrebbe acquisito il carteggio intercorso con il Vice Presidente del CSM, ed in particolare la lettera con cui il Capo dello Stato invoca un potere di supremazia speciale, ritenuto però non sussistente dalla dottrina costituzionalistica (cita il parere del Professor Pizzorusso). In particolare, nella lettera si invoca il potere di polizia spettante al Presidente, in base al quale ha fatto riferimento al ricorso alle forze dell'ordine, le quali però possono essere utilizzate per garantire l'ordine delle sedute e non per impedirne lo svolgimento. Ma non è tutto: si è trattato non solo di una minaccia, ma anche di un vero e proprio dispiegamento di forza pubblica, nella seduta del CSM del 21 novembre scorso, al di là delle attribuzioni conferite dalla legge. E non è nemmeno - a quanto pare - la prima volta che il Presidente della Repubblica fa un uso improprio delle forze di polizia: infatti, organi di stampa hanno riferito della perquisizione disposta nei riguardi del giornalista inglese, che aveva sollevato dubbi sull'intervento militare italiano nel Golfo Persico.

Sempre nel carteggio con il Vice Presidente viene minacciato lo scioglimento del CSM, previsto dall'articolo 31 della legge 24 marzo 1958, n. 195, qualora ne sia impossibile il funzionamento; mentre invece nel caso di specie semmai si registra il difetto opposto (un eccesso di funzionamento), o comunque l'impossibilità di riunirsi a causa di un veto presidenziale. Tempo addietro lo stesso Presidente Cossiga aveva giudicato incostituzionale tale norma, alla quale però successivamente ha minacciato di fare ricorso, tra l'altro con una distorta interpretazione.

Anche nei confronti dell'articolo 205 (sull'assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica) del nuovo codice di rito penale il Presidente Cossiga ha espresso un giudizio di incostituzionalità, tanto è vero che in un caso si è sottratto alla sua applicazione. Pertanto, laddove una norma da lui stesso giudicata incostituzionale gli conferisce poteri esorbitanti, vi fa ricorso; il contrario nell'ipotesi inversa.

Nella lettera del 18 novembre scorso al Vice Presidente Galloni, addirittura si fa divieto al CSM di discutere anche di argomenti non oggetto di contestazione. Paradossalmente il Presidente Cossiga non si è attenuto alle conclusioni contenute nella relazione della Commissione, presieduta dal professor Paladin e da lui stesso istituita, nella quale si afferma che *de iure condito* il *plenum* del CSM dispone del proprio ordine del giorno, anche se ciò non significa che il suo Presidente non abbia un potere di influenza, che però non può essere inteso come una sua esclusiva capacità deliberativa al riguardo.

Qualora il CSM abusasse delle sue competenze, l'ordinamento prevede strumenti di tutela, che però non chiamano in causa il Presidente della Repubblica, vale a dire il ricorso agli organi di giustizia amministrativa e l'instaurazione di un conflitto di attribuzioni. Invece, nel caso inverso di comportamenti esorbitanti del Capo dello Stato nell'ambito del CSM, l'unico strumento attivabile appare proprio la messa in stato d'accusa.

Il senatore Onorato passa ad esaminare il comportamento tenuto in varie occasioni dal Presidente Cossiga nei confronti del Parlamento, soffermandosi su alcune iniziative che rappresentano attentato all'integrità funzionale e costituzionale dell'istituzione parlamentare. Si riferisce precisamente all'opposizione manifestata in ordine alla approvazione della legge di proroga dei termini assegnati alla Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi. Il Parlamento ha infine approvato la legge che conferisce la proroga dei termini, ma non risulta che il Presidente Cossiga abbia ancora provveduto alla sua promulgazione. È vero che l'articolo 74 della Costituzione consente al Capo dello Stato il rinvio delle leggi al Parlamento per chiedere una nuova deliberazione, ma non debbono trascurarsi le affermazioni del Presidente Cossiga sulla possibilità di attribuirsi un potere di veto assoluto in ordine alla promulgazione della citata legge di proroga. Occorre inoltre valutare gli eventuali rischi che si determinerebbero se la promulgazione della legge fosse ritardata fino alla data del 31 dicembre 1991. Si opererebbe in tal modo una interferenza ambigua e pericolosa sulle deliberazioni del Parlamento e sul funzionamento di un organo parlamentare.

Il senatore Onorato si sofferma quindi su di un diverso comportamento del Presidente Cossiga, parimenti oltraggioso nei confronti del Parlamento, vale a dire i giudizi espressi sulla Loggia massonica P2. Il Capo dello Stato ha infatti ignorato i risultati dell'inchiesta della Commissione parlamentare e, soprattutto, lo scioglimento della suddetta Loggia P2. Ritiene altresì censurabili le dichiarazioni del Capo dello Stato sulla struttura cosiddetta *stay-behind*, sulla quale dovrà essere il Parlamento a formulare il giudizio a conclusione delle indagini in corso.

Infine, la lettera del Presidente Cossiga del 7 dicembre 1990 – della quale i singoli componenti del Comitato per i procedimenti d'accusa hanno potuto prendere visione – contiene gravissimi commenti in ordine alle dichiarazioni che l'onorevole Formica rilasciò alla stampa sulla creazione della struttura cosiddetta «Gladio», dichiarazioni delle quali il Presidente Cossiga pretese il ritiro da parte dell'onorevole Formica. Alla richiesta del Capo dello Stato seguirono uno scambio di lettere e la riunione del Consiglio dei Ministri, a conclusione della quale il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri affermò di ritenere chiuso il caso riguardante le dichiarazioni dell'onorevole Formica, ma ancora aperto il caso Gladio. Dopo il succedersi di così gravi fatti ai più alti livelli istituzionali, il Presidente Cossiga giunse a minacciare l'autosospensione dalle funzioni ed a prospettare l'autosospensione del Presidente del Consiglio.

Dopo l'intervento del deputato BIONDI, che sottolinea la circostanza che le minacce di autosospensione non ebbero alcun concreto seguito, il senatore ONORATO fa presente che comunque tali minacce conseguirono l'effetto di bloccare l'iniziativa volta alla costituzione del Comitato di saggi che avrebbe dovuto valutare la legittimità della struttura «Gladio». Quanto all'ipotesi di ricorrere all'istituto della supplenza ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione, tale ipotesi è fondata sullo stravolgimento dell'interpretazione della disposizione costituzionale, che prevede la supplenza in caso di impedimento del Presidente della Repubblica, tanto è vero che lo stesso Presidente Cossiga, nella lettera in questione, riconosce la gravità dell'iniziativa assunta in tal senso.

Il senatore Onorato esprime l'avviso che si sia in presenza di una modifica materiale della forma di governo, che da governo parlamentare si vuole trasformare in governo presidenziale, responsabile nei confronti del Presidente della Repubblica e non del Parlamento. Sono indicative in tal senso le dichiarazioni che il Presidente Cossiga rilasciò sulla inaccettabilità della partecipazione del Partito repubblicano alla compagine governativa, in quanto da tale partito erano stati mossi rilievi critici ai suoi comportamenti. Il complesso delle iniziative presidenziali deve essere meditato sotto il profilo dello stravolgimento dell'ordinamento costituzionale, tale essendo la finalità che si ravvisa in ciascuna iniziativa e che costituisce, a suo avviso, una chiave interpretativa unitaria dei comportamenti del Presidente Cossiga. Il disegno unitario è quello di pervenire al mutamento materiale dell'ordinamento costituzionale e della forma di governo, quale risulta dai rapporti disegnati dalla Costituzione fra le supreme istituzioni: Capo dello Stato, Parlamento, Ordinamento giudiziario, Governo.

Esclude che la soluzione politica, che taluni prospettano con riferimento alle eventuali dimissioni del Capo dello Stato, possa costituire la corretta soluzione ai problemi posti dai comportamenti *extra-ordinem* del Presidente Cossiga. La soluzione deve essere invece offerta dalla procedura costituzionale di messa in stato di accusa, attraverso la quale soltanto è dato stabilire se debba realmente ravvisarsi una forzatura interpretativa nella tesi che attribuisce ai

comportamenti del Capo dello Stato gli estremi dell'attentato alla Costituzione.

Gli strumenti adottati dal Presidente Cossiga per regolare i suoi rapporti con gli altri organi costituzionali non sono legittimi, come risulta dalle iniziative, sulle quali si è già richiamata l'attenzione, assunte nei confronti del Consiglio Superiore della Magistratura e dello stesso Parlamento. Il ruolo assunto dal Presidente Cossiga si discosta totalmente dal potere neutro che la suprema istituzione repubblicana deve assumere in una forma di governo parlamentare, finendo per trasformarsi in un vero e proprio potere di direzione politica. Tale conclusione è dimostrata dalla preferenza che il Presidente Cossiga rivolge agli appelli al popolo, avendo prospettato nel recente messaggio alle Assemblee legislative sulle riforme istituzionali una decisione del corpo elettorale, attraverso il referendum, sulle modifiche alla Costituzione, ed avendo con inusitata frequenza, che ha suscitato pesanti critiche, fatto ricorso ai *mass-media*. L'uso del referendum, quale è ipotizzato nel messaggio sulle riforme istituzionali, costituisce a suo avviso un aggiramento della procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione per la revisione della Costituzione, in un'ottica che deve definirsi propria dell'esercizio di un vero e proprio potere costituente e non più del potere costituito, quale deve pur sempre ritenersi quello di revisione della Costituzione. Anche in dottrina si è sottolineato che i comportamenti del Capo dello Stato hanno condotto ad uno stravolgimento del sistema parlamentare, il quale esige appunto che il Governo sia responsabile verso il Parlamento.

Il senatore Onorato ribadisce che si è in presenza di una precisa strategia il cui obiettivo è lo stravolgimento delle regole istituzionali, ricadendosi innegabilmente nella fattispecie dell'attentato alla Costituzione. Tale conclusione è valida sia dal punto di vista della cosiddetta interpretazione costituzionalista dell'articolo 90 della Costituzione, sia dal punto di vista dell'interpretazione cosiddetta penalistica della medesima disposizione costituzionale. Infatti, dal punto di vista dell'interpretazione costituzionalista, i comportamenti descritti implicano innegabilmente lo straripamento dai poteri disegnati dalla Costituzione. Anche dal punto di vista dell'interpretazione penalistica, più garantista nei confronti del Presidente della Repubblica, si ricade pienamente nella definizione che il Codice penale dà dell'attentato alla Costituzione come atto diretto al mutamento della forma di governo al di là dei mezzi consentiti. L'articolo 283 del Codice penale, riferendosi al ricorso a mezzi non consentiti, certamente non ha di mira esclusivamente il ricorso alla forza, ma intende riferirsi a qualsiasi condotta idonea a produrre il mutamento della forma di governo, anche se non si tratta di una condotta violenta o cospiratoria. Si è infatti in presenza di un reato di pericolo, non di un reato di danno, nonchè di un reato a condotta libera. Per quanto attiene ai comportamenti del Capo dello Stato, occorre tener presente che, data la peculiarità del suo ruolo, vi è la possibilità che il più ampio numero di iniziative possano costituire attentato all'ordinamento costituzionale, data la straordinaria importanza ed influenza sui rapporti istituzionali che i suoi comportamenti, affermazioni ed interventi possono assumere. È chiaro invece che, per quanto attiene ai comportamenti di un semplice cittadino, solo

specialissime iniziative possono arrivare a rappresentare un pericolo per le istituzioni; iniziative che finiscono con il coincidere, realisticamente, con il ricorso a mezzi violenti.

L'insieme degli elementi sottoposti all'attenzione del Comitato, tutti di pubblico dominio, nonchè in particolare gli elementi desumibili dalla lettera del Capo dello Stato del 7 dicembre 1990, acquisita con vincolo di riservatezza, sono sufficienti per deliberare la messa in stato di accusa. A suo avviso, tuttavia, occorre ancora acquisire ulteriore documentazione, al fine di corredare delle necessarie informazioni la proposta da sottoporre al Parlamento in seduta comune. Chiede pertanto di acquisire, oltre i documenti già richiesti, il fascicolo, peraltro di pubblico dominio, relativo alla più recente vertenza che ha contrapposto il Presidente Cossiga al Consiglio Superiore della Magistratura.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente MACIS informa che in corso di seduta il senatore Gallo (assente sin dall'inizio) è stato sostituito - ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa - dal senatore supplente Bosco. Fa presente che appare però preferibile che le sostituzioni avvengano in apertura di seduta, in quanto non sembrano opportune variazioni nella composizione dell'organo che intervengano nel corso della discussione.

Dopo che il senatore MAZZOLA ha precisato che la comunicazione della sostituzione del senatore Gallo è pervenuta in ritardo per un semplice disguido, il Presidente MACIS ribadisce che per il futuro le sostituzioni dovranno di norma avvenire all'inizio della seduta.

Il Comitato unanime conviene.

Il PRESIDENTE informa che sono pervenute due denunce: la prima, in data 25 novembre 1991, a firma dei signori Nando dalla Chiesa, Alfredo Galasso, Leoluca Orlando e Diego Novelli; la seconda, in data 27 novembre 1991, a firma del deputato europeo Marco Pannella.

Il Presidente osserva che è bene evitare che il Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa si trovi a dover affrontare uno stillicidio di discussioni e di decisioni e che si formino preclusioni in ordine all'esame di determinati fatti. Chiede al senatore Onorato se insiste sulla trasformazione della proposta di indagini d'ufficio da lui inizialmente formulata in una richiesta di messa in stato di accusa.

Il senatore ONORATO dichiara di voler proporre la messa in stato di accusa unitamente alla richiesta di acquisire documenti, al fine di fornire i necessari strumenti di valutazione al Parlamento in seduta comune.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il Presidente MACIS riassume quindi la proposta del senatore Onorato, la quale mira alla trasformazione della precedente iniziativa nella richiesta di messa in stato di accusa e comporta alcune richieste istruttorie. Osserva che appare opportuno esaminare le nuove denunce pervenute contro il Capo dello Stato, al fine di valutare l'eventualità di una trattazione congiunta.

Il senatore CASOLI - riferendosi alle considerazioni di merito espresse dal senatore Onorato - innanzitutto fa presente che il CSM è un organo di rilevanza costituzionale (e non costituzionale), dotato di mera soggettività amministrativa, tanto è vero che i propri atti sono ricorribili presso gli organi di giustizia amministrativa ed hanno quindi una natura squisitamente amministrativa. Conseguentemente, il Capo dello Stato, quale Presidente del CSM, esercita una funzione meramente amministrativa: quindi, eventuali conflitti con il *plenum* hanno un rilievo solamente interno, non esterno nè tanto meno costituzionale. Mancano pertanto i presupposti per configurare un conflitto di attribuzioni: si tratta di un mero conflitto interno da risolvere con gli strumenti previsti dalla legge istitutiva, in relazione al quale sono ipotizzabili solo eventuali violazioni di legge. Pertanto, la fattispecie del recente conflitto non può rientrare affatto nell'ipotesi di attentato alla Costituzione, tanto più che non si può ritenere che il Presidente di un organo collegiale non abbia un potere di preventiva delibazione circa la pertinenza degli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno.

Fa notare altresì come i titoli degli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta del 20 novembre non corrispondano del tutto ai loro reali contenuti; argomenti che a suo avviso non sono di competenza dell'organo di autogoverno della magistratura.

Pertanto in punto di merito ritiene non possano essere ipotizzate violazioni dell'articolo 90 della Costituzione; mentre sotto il profilo procedurale la proposta del senatore Onorato, volta alla messa in stato di accusa del Presidente Cossiga, si configura come una inammissibile dilatazione dell'ordine del giorno della seduta odierna, che riguarda esclusivamente la proposta di promuovere d'ufficio le indagini, che a suo avviso deve essere respinta.

Il Presidente MACIS ritiene che il punto all'ordine del giorno sia del tutto superato, dopo l'intervento del senatore Onorato, ed avverte che al termine della seduta si riunirà l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, onde organizzare i futuri lavori del Comitato.

Dopo un intervento del senatore COVI, che si dichiara d'accordo con le considerazioni del Presidente, il deputato RUSSO SPENA sottolinea la necessità di continuare la discussione di merito introdotta dall'intervento del senatore Onorato, altrimenti il Comitato darà l'impressione di praticare una sorta di «auto-ostruzionismo». La giustezza della denuncia da lui presentata nel dicembre scorso ha trovato conferma nei fatti successivi: ma le continue esternazioni del

Presidente Cossiga non possono bloccare di volta in volta l'esame delle proposte all'ordine del giorno del Comitato, anche perchè è evidente l'unicità del disegno criminoso. Occorre superare le logiche di partito ed evitare ulteriori rinvii, che non possono certo protrarre l'esame fino al luglio 1992, nè si può rimanere in attesa di eventi o di contromosse. A quest'ultimo proposito, l'«autoaccusa» del Presidente della Repubblica a suo avviso va interpretata come il tentativo di una sorta di «chiamata di correo» nei riguardi di possibili concorrenti alla sua successione.

Ormai vi sono elementi sufficienti: in particolare, è stata violata l'indipendenza della Magistratura; è stato preannunciato il rifiuto di promulgare la legge, approvata dal Parlamento, concernente la proroga della Commissione di inchiesta sulle stragi, nonchè di emanare il decreto per la proroga delle inchieste penali che proseguono con il vecchio rito (entrambi atti dovuti). Non occorrono quindi altri atti procedurali: un ulteriore inerzia del Comitato rappresenterebbe un grave atto di irresponsabilità - data anche la rilevanza nella materia costituzionale dei precedenti - e provocherebbe uno sconcerto non lieve presso l'opinione pubblica.

Il deputato VALENSISE richiama l'attenzione sul punto all'ordine del giorno, che riguarda la proposta presentata dal senatore Onorato in data 10 ottobre 1991, per cui è precluso qualsiasi esame nei confronti di elementi successivamente segnalati, non essendo ipotizzabile una sorta di *integratio libelli*. Condivide pertanto le considerazioni del Presidente.

Interviene il senatore FILETTI, secondo il quale è venuto meno l'oggetto della discussione, dal momento che il senatore Onorato ha trasformato la sua proposta in una denuncia, da presentare al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 219 del 1989.

Il senatore IMPOSIMATO dichiara di condividere la proposta del Presidente, ritenendo preclusa la trattazione di altre iniziative rispetto alla proposta all'ordine del giorno. In ogni caso, il senatore Casoli non doveva in questa fase esprimere valutazioni di merito, che tra l'altro a suo giudizio non sono condivisibili.

Dopo che il Presidente MACIS ha precisato di aver fatto riferimento non ad un rinvio, bensì al fatto che l'argomento all'ordine del giorno è superato, il deputato RIZZO dichiara di aderire all'impostazione del Presidente, in quanto l'iniziale proposta del senatore Onorato a suo giudizio non deve intendersi ritirata, bensì assorbita nella formulazione della proposta di messa in stato di accusa. Eventuali indagini pertanto potranno essere effettuate nell'ambito della nuova proposta, la quale opportunamente dovrà essere esaminata insieme con le altre denunce pervenute, dal momento che è presumibile sussistano ampie parti comuni e pertanto vi siano gli estremi della connessione oggettiva, data anche l'ampiezza dei riferimenti effettuati dal senatore Onorato.

Il deputato MELLINI esprime preoccupazioni per l'andamento dei lavori del Comitato: si rischia uno stillicidio negativo per le istituzioni,

ed in particolare per la salvaguardia della posizione del Presidente della Repubblica; stillicidio che sarebbe comunque lesivo dell'interesse di qualsiasi imputato.

Un esame tempestivo della proposta del senatore Onorato avrebbe permesso una valutazione approfondita dell'articolo 90 della Costituzione (definito da qualcuno «norma di chiusura», con una qualificazione da lui però non condivisa), che avrebbe consentito di assumere *fonditus* eventuali deliberazioni sulle indagini. A suo avviso il senatore Onorato non ha ritirato la sua proposta originaria, ma l'ha completata con la richiesta di mettere in stato di accusa il Presidente della Repubblica, sulla base di una serie di acquisizioni.

Giudica negativamente ulteriori rinvii, basati sulla necessità di esaminare anche denunce presentate o preannunciate: il Comitato ha dei doveri istituzionali e non può dare l'impressione sconcertante di non voler adottare decisioni, quasi restando in attesa di eventi politici esterni. Inoltre, a suo avviso forse sin dall'inizio avrebbe dovuto essere inviato al Presidente della Repubblica un formale avviso, onde consentirgli una difesa adeguata. Il Comitato ora si trova in una situazione difficile, che in ogni caso renderà meno credibili le sue future decisioni.

Il senatore FRANCHI fa innanzitutto presente al senatore Casoli che avrebbe dovuto svolgere le sue considerazioni di merito in un momento successivo, mentre rassicura i deputati Mellini e Russo Spina che non vi è alcuna manovra dilatoria: è emerso un fatto nuovo, che porta al superamento dell'argomento all'ordine del giorno, il quale quindi deve considerarsi esaurito. La nuova richiesta del senatore Onorato potrà essere esaminata successivamente, anche alla luce delle altre denunce, che meritano la dovuta attenzione.

Il Presidente MACIS - preso atto della nuova richiesta del senatore Onorato e dell'andamento dei lavori odierni - avverte che il Comitato tornerà a riunirsi secondo quanto sarà stabilito dall'Ufficio di Presidenza allargato, che si riunirà immediatamente dopo la seduta.

La seduta termina alle ore 16.30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 1991

238^a Seduta

Presidenza del Presidente

MURMURA

La seduta inizia alle ore 8,35.

Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (2941), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Amodeo ed altri; Caccia ed altri; Fincato e Cristoni; Ferrari Marte ed altri; Rodotà ed altri; Capecchi ed altri; Ronchi ed altri; Salvoldi ed altri; Pietrini ed altri; Russo Spina ed altri

Bozzello Verole ed altri: Integrazione alla legge sull'obiezione di coscienza (72)

Ceccatelli ed altri: Nuove norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza nei confronti del servizio militare e per l'attuazione del servizio civile alternativo (248)

(Parere alla 4^a Commissione: favorevole con condizioni ed osservazioni)

Il relatore, presidente MURMURA, ricorda innanzitutto che la Commissione ha già espresso, il 31 luglio 1990, parere favorevole con una osservazione sul disegno di legge n. 1080, avente analogo oggetto. Nell'illustrare i provvedimenti in titolo, esprime dubbi su talune previsioni ivi contenute, ed innanzitutto sull'articolo 8 del disegno di legge n. 2941, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento del servizio civile nazionale. La creazione di un nuovo dipartimento appare a suo giudizio incongrua rispetto alle previsioni in proposito contenute nell'articolo 21 della legge n. 400 del 1988. Sarebbe invece preferibile la soluzione in materia proposta nei disegni di legge n. 1080 (che, all'articolo 11, prevede l'istituzione di un comitato nazionale per il servizio civile alternativo) e n. 248 (che

dispone in materia, all'articolo 8, la creazione di una commissione nazionale per il servizio civile alternativo degli obiettori di coscienza). La riformulazione in questo senso dell'articolo 8 del disegno di legge n. 2941 deve costituire, a giudizio del relatore, una specifica condizione alla Commissione di merito.

Dubbi vengono poi originati dall'articolo 2 del disegno di legge da ultimo citato, che qualifica l'obiezione di coscienza al servizio militare come un diritto, in netto contrasto con il dettato dell'articolo 52 della Costituzione, laddove la difesa della patria è qualificata come dovere del cittadino. Al fine di garantire il rispetto del dettato costituzionale, è pertanto necessario riformulare l'articolo 2 del citato disegno di legge, chiarendo inoltre criteri e modalità dell'esercizio dell'obiezione di coscienza. Sempre tale articolo prevede poi, al comma 1, lettera a), che dal rilascio del porto d'armi per fucile da caccia derivi la rinuncia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza. Si tratta di una previsione eccessiva, di cui il relatore suggerisce la riformulazione. Sarebbe inoltre opportuno che la Commissione di merito coordinasse la normativa sulla obiezione di coscienza con la nuova disciplina riguardante il servizio di leva, che dovrebbe essere reso facoltativo e non obbligatorio, anche alla luce delle dichiarazioni effettuate recentemente dal ministro Rognoni presso la Commissione difesa della Camera dei deputati. Con queste condizioni ed osservazioni, il presidente MURMURA propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Il senatore FRANCHI, pur convinto dai rilievi del relatore, preferirebbe che essi costituissero altrettante osservazioni alla Commissione di merito.

Il relatore ribadisce la necessità di evidenziare alla Commissione difesa la particolare forza di alcune delle censure espresse.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole con le condizioni e le osservazioni proposte dal presidente Murmura.

Bozzello Verole ed altri: Soppressione delle commissioni uniche nazionali di primo e secondo grado per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per l'esame delle proposte di decorazioni al valor militare per la resistenza e attribuzione delle relative funzioni al Ministro della difesa (2960)

(Parere alla 4ª Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore SANTINI, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Deputati Savio ed altri: Norme a tutela dei militari coinvolti in giudizio per fatti connessi all'esercizio del servizio (3008), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione: favorevole)

Il relatore GUZZETTI illustra il provvedimento, che estende al personale militare, che abbia cagionato un danno all'amministrazione

nell'esercizio di attività comunque connesse ai compiti istituzionali delle forze armate, la limitazione della responsabilità amministrativa patrimoniale e di quella civile verso terzi ai soli casi di dolo o colpa grave. Il provvedimento stabilisce inoltre che l'attenuazione della responsabilità patrimoniale opera anche in sede di azione di rivalsa esercitata, nei riguardi dell'agente autore del danno, dall'amministrazione che abbia risarcito il terzo danneggiato. Si tratta di un disegno di legge particolarmente opportuno, sul quale il relatore invita pertanto ad esprimere parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione all'unanimità.

Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como e Bergamo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati (2692), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Orsini Gianfranco; Sacconi ed altri; Strumendo ed altri; Breda
(Parere su emendamenti alla 6ª Commissione: rinvio dell'esame)

Su proposta del presidente MURMURA, l'esame degli emendamenti in titolo è rinviato. La Sottocommissione delibera altresì di chiedere alla Commissione di merito una proroga del termine per l'espressione del parere.

Chessa ed altri: Norme fiscali e di semplificazione contabile per le associazioni sportive dilettantistiche (2933)

Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche (3041), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Illustra congiuntamente i provvedimenti il senatore GUZZETTI, rilevando che l'associazionismo sportivo ha svolto in Italia una funzione fondamentale e che le società sportive operano spesso tra molte difficoltà ed incertezze normative. I disegni di legge in esame sono pertanto assai utili, e per questi motivi il relatore invita la Sottocommissione ad esprimere su entrambi avviso favorevole.

Conviene il presidente MURMURA, sottolineando però l'opportunità di un coordinamento delle disposizioni contenute nei disegni di legge con quanto disposto, anche in materia fiscale, nella recente legge-quadro sul volontariato (legge n. 266 del 1991), introducendo altresì una norma di sanatoria per le attività pregresse.

Il senatore FRANCHI sottolinea l'importante ruolo delle associazioni sportive, che riescono a polarizzare l'energia dei giovani, svolgendo una efficace e concreta azione di contrasto nei confronti dell'uso di sostanze psicotrope. È senz'altro opportuno riportare le associazioni sportive, che hanno finora operato in un regime di illegalità, nell'alveo del diritto: occorrerebbe però sottoporle ad un regime fiscale davvero

semplificato, ciò che non pare efficacemente garantito dai provvedimenti in esame.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole, con le osservazioni del presidente Murmura.

Bossi: Modifiche e integrazioni alla legge 13 maggio 1985, n. 190, concernente il riconoscimento giuridico dei quadri intermedi (2194)

Pezzullo ed altri: Modifiche alla legge 13 maggio 1985, n. 190, sui quadri intermedi (2870)

(Parere alla 11^a Commissione: favorevole)

Illustra congiuntamente i provvedimenti il senatore MAZZOLA, suggerendo di formulare avviso favorevole, per quanto di competenza.

Concorda la Sottocommissione all'unanimità.

Deputati Cristofori ed altri: Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (2967), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione: esame e rinvio)

Il senatore GALEOTTI fa presente la delicatezza della materia oggetto del disegno di legge in esame. In particolare, egli segnala le previsioni contenute negli articoli 3 e 4, riguardanti, rispettivamente, la pensione di anzianità e la pensione di inabilità. Nel sistema previdenziale comune già esiste analoga distinzione tra pensione a carattere provvisorio, dovuta per la incapacità all'esercizio della professione, e pensione a carattere definitivo, corrisposta a coloro che abbiano compiuto un certo numero di anni di contribuzione. Occorrerebbe però valutare la congruità delle previsioni rispetto alla riforma generale del sistema pensionistico, che dovrebbe inoltre consentire il superamento di casse ed istituti di credito particolari.

Concorda il presidente MURMURA, il quale propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, anche al fine di acquisire gli opportuni chiarimenti di carattere generale da parte del rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 27 NOVEMBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Covi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione permanente:

Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3010), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali (Risultante dall'unificazione di una proposta di legge d'iniziativa dei deputati Rizzo ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa) (3021), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni*;

alla 11^a Commissione permanente:

BAUSI ed altri. - Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, sulla previdenza forense ed interpretazione autentica di alcune di tali norme (611): *rinvio dell'emissione del parere*;

Deputati CRISTOFORI ed altri. - Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (2967), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni*.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 1991

261^a Seduta

Presidenza del senatore
DELL'OSSO
indi del Presidente
ANDREATTA

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro Pavan e per le finanze Susi.

La seduta inizia alle ore 9,15.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, recante proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relativo all'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni (3029)

(Parere all'Assemblea. Parere in parte favorevole e in parte contrario)

Riferisce il presidente DELL'OSSO, facendo presente che giungono dall'Assemblea taluni emendamenti sul decreto di proroga di due anni dell'Ente autonomo per la bonifica in alcune province dell'Italia centrale, sul quale è stato già espresso un parere favorevole.

Gli emendamenti sostanzialmente riprendono il disegno di legge n. 3032, già approvato dalla Camera dei deputati.

L'unico a porre problemi è l'emendamento 1.2, che proroga l'Ente per dieci anni: se infatti un problema di copertura finanziaria non si è posto per il decreto-legge, che proroga l'Ente di due anni, in quanto l'onere può considerarsi ricompreso nel bilancio triennale a legislazione vigente, una proroga di 10 anni indubbiamente, dal punto di vista formale crea un onere di pari durata a partire almeno dal quarto anno, in quanto introduce un elemento di novità sostanziale rispetto alla legislazione vigente.

Il sottosegretario PAVAN si dichiara contrario all'emendamento 1.2, in quanto esso comporta maggiori oneri.

La Sottocommissione delibera quindi di trasmettere un parere di nulla osta sugli emendamenti, ad eccezione che su quello 1.2, sul quale il parere è contrario.

Chessa ed altri: Norme fiscali e di semplificazione contabile per le associazioni sportive dilettantistiche (2933)

Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche (3041)
(Parere alla 6^a Commissione. Parere favorevole sul disegno di legge n. 3041)

Riferisce il presidente DELL'OSSO, facendo presente che il disegno di legge n. 3041, già approvato dalla Camera dei deputati, ridisegna l'ordinamento tributario cui sono assoggettate le associazioni sportive dilettantistiche. Il provvedimento è stato oggetto di numerose modifiche presso l'altro ramo del Parlamento, con varie pronunzie da parte della Commissione bilancio della Camera.

Da tale esame sembra potersi desumere che l'effetto del testo in termini di gettito non dovrebbe essere peggiorativo: poiché il Governo intende confermare questa valutazione anche perché l'imposta è di scarsissimo ammontare, il parere può essere di nulla osta.

Il disegno di legge n. 2933, d'iniziativa parlamentare, sarà poi presumibilmente assorbito nell'altro già illustrato.

Propone conclusivamente l'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge n. 3041.

Concorda la Sottocommissione.

Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 288, e successive modificazioni in materia di concessione di borse di studio a cittadini stranieri o italiani residenti all'estero (2899), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Parere favorevole)

Su proposta del presidente DELL'OSSO, favorevole il sottosegretario PAVAN, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione e la modernizzazione delle modalità di trasmissione delle domande di estradizione fatto a Donostia - San Sebastian il 26 maggio 1989 (2993), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Parere favorevole)

Su proposta del presidente DELL'OSSO, favorevole il sottosegretario PAVAN, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Accettazione ed esecuzione del terzo emendamento allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberato dal consiglio dei governatori del fondo, con scambio di lettere, e aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo medesimo (2963)

(Parere alla 3^a Commissione. Parere favorevole)

Su proposta del presidente DELL'OSSO, favorevole il sottosegretario PAVAN, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile fatto a Roma il 18 maggio 1990 (2992), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Parere favorevole)

Su proposta del presidente DELL'OSSO, favorevole il sottosegretario PAVAN, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America relativo all'accordo sul trasporto aereo del 1970 con scambio di lettere fatto a Roma il 27 settembre 1990 (2994), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Parere favorevole)

Su proposta del presidente DELL'OSSO, favorevole il sottosegretario PAVAN, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Deputati Amodeo ed altri; Caccia ed altri; Fincato e Cristoni; Ferrari Marte ed altri; Rodotà ed altri; Capecchi ed altri; Ronchi ed altri; Salvoldi ed altri; Pietrini ed altri; Russo Spina ed altri; Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (2941), approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato

(Parere alla 4^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente DELL'OSSO, ricordando che si tratta di un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, in tema di obiezione di coscienza. Esso prevede, all'articolo 8, l'istituzione di un dipartimento del servizio civile nazionale presso la Presidenza del Consiglio, nell'ambito del quale è costituita (articolo 10) una Consulta nazionale. Si prevedono inoltre (articolo 11) convenzioni con soggetti pubblici e privati per l'utilizzo degli obiettori.

Per l'assolvimento dei compiti della legge, l'articolo 20 istituisce un fondo nazionale per il servizio civile, dotandolo di 13,89 miliardi per il 1991 e 58 miliardi a decorrere dal 1992. Quanto alla copertura, 5 miliardi sono tratti dalla voce della legge finanziaria 1991, relativa alla obiezione di coscienza, di cui occorre considerare la conferma o meno nella finanziaria 1992. La restante somma è tratta dal capitolo 1403 del Ministero della difesa. Tale capitolo, di natura obbligatoria, è stato ridotto dall'assestamento del 1991 e, per quanto riguarda il 1992, pur essendo il capitolo proprio per la disciplina della materia, esso ha una consistenza di soli 41,4 miliardi, anziché dei 53 miliardi previsti per la copertura del provvedimento.

Il sottosegretario PAVAN fa presente di non disporre di dati sufficienti circa l'esatta quantificazione dell'onere del provvedimento: sarebbe pertanto opportuno procedere alla redazione della relazione tecnica. Salvi i problemi di copertura, per i quali l'accantonamento attualmente recato dalla finanziaria non può far fronte, equivalendo solamente a 2 miliardi annui.

Il senatore SPOSETTI fa presente che la Camera ha approvato il disegno di legge dopo che l'asestamento aveva provocato la riduzione del capitolo utilizzato a copertura.

Il presidente DELL'OSSO propone di rinviare l'esame del provvedimento, richiedendo alla Commissione difesa la proroga dei termini per l'emissione del parere.

Concorda la Sottocommissione.

Bozzello Verole ed altri: Soppressione delle commissioni uniche nazionali di primo e secondo grado per il riconoscimento delle qualifiche delle qualifiche dei partigiani e per l'esame delle proposte di decorazioni al valor militare per la resistenza e attribuzione delle relative funzioni al Ministro della difesa (2960)

(Parere alla 4ª Commissione. Parere favorevole)

Su proposta del presidente DELL'OSSO, concorde il sottosegretario PAVAN, la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

Beorchia ed altri: Trattamento tributario delle somme erogate dalle Regioni per la costituzione dei fondi di dotazione (1826)

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e condizioni, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento)

Riferisce il presidente DELL'OSSO, ricordando che il provvedimento è stato rinviato, nella seduta del 10 luglio 1991, per un approfondimento, dopo che il Ministero delle finanze ha fatto sapere di giudicare non quantificabili gli oneri che il provvedimento comporta in termini di minori entrate: ciò ha reso impossibile per il Tesoro effettuare una verifica sulla parte finanziaria del provvedimento stesso.

Il sottosegretario PAVAN ricorda che il Tesoro si è rimesso alle Finanze sull'argomento, mentre è in ogni caso contrario ad ammettere effetti retroattivi.

Il sottosegretario SUSI si dichiara favorevole, pur ammettendo che è difficile quantificare i maggiori oneri che potrebbero derivare dal disegno di legge. In ogni caso è opportuno escludere la possibilità di restituire somme già riscosse.

Ad avviso del presidente ANDREATTA il testo del provvedimento andrebbe corretto sotto un profilo formale, mentre occorre rendere omogeneo il trattamento fiscale delle società finanziarie con quello degli altri enti privati. In ogni caso il provvedimento avrebbe più opportunamente dovuto costituire oggetto di una circolare ministeriale.

Su proposta del relatore DELL'OSSO, la Sottocommissione delibera conclusivamente di trasmettere un parere favorevole a condizione, ai

sensi dell'articolo 40 del Regolamento, che venga soppresso il comma 2 dell'articolo 1 e venga previsto che non si fa luogo a rimborsi di imposte eventualmente pagate, né di ritenute versate. Nel parere si osserva altresì l'opportunità di limitare la portata del provvedimento ai fondi di dotazione alimentati attraverso contributi, anche per evitare che si determini disparità di trattamento fiscale nei confronti di altri soggetti che beneficiano di contributi.

Misura degli interessi da corrispondersi da parte degli istituti e delle aziende di credito sulle giacenze di fondi anticipati dallo Stato o dagli enti pubblici per interventi nei diversi settori economici (2690)

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 luglio.

Il presidente ANDREATTA ricorda che il provvedimento era stato rinviato al fine di acquisire l'avviso della Direzione generale del Tesoro. Poiché tale avviso non è pervenuto, ne propone un ulteriore rinvio.

Concorda la Sottocommissione.

Lipari ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori (1015)

Covi ed altri: Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, modificata dalla legge 2 maggio 1983, n. 175, e nuova disciplina dell'assistenza erogata dalla Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori (1348)

Filetti ed altri: Nuova disciplina in tema di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati procuratori (2365)

(Parere alla 11ª Commissione su testo unificato. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore DELL'OSSO, facendo presente che giunge il testo unificato del Comitato ristretto, trasmesso il 17 settembre 1991. La Commissione espresse il 2 luglio, parere contrario per mancanza di copertura sui tre disegni di legge, sulla base di una proiezione relativa all'attivo patrimoniale della cassa operata in base alla relazione tecnica trasmessa dal Governo. Sempre la relazione tecnica manifestava preoccupazione per un eventuale peggioramento di tale situazione che sarebbe potuto seguire ad una unificazione dei tre disegni di legge. Stando ad un calcolo attuariale operato dalla Cassa avvocati stessa il nuovo testo unificato, che prevede l'incremento della pensione minima ad otto volte il contributo minimo e l'aumento del coefficiente di calcolo della pensione dovrebbe essere tale da permettere migliori trattamenti, pur non compromettendo l'equilibrio della gestione, che, a politiche invariate, si troverebbe ad essere nei prossimi anni in una situazione largamente attiva. Ciò premesso occorre valutare se sia il caso di chiedere una nuova verifica da parte del Tesoro.

Il senatore COVI fa presente che, in base ai calcoli effettuati, ne deriva una condizione di equilibrio per la Cassa avvocati.

Ad avviso del presidente ANDREATTA l'evoluzione della professione forense potrà portare ad una diminuzione del numero degli avvocati che contribuiranno alla Cassa, con conseguenti squilibri per essa. Inoltre, nella proiezione pluriennale risalta un'insufficienza del gettito dei contributi a partire già dal 1994, mentre le entrate sarebbero sufficienti sino al 2002 per coprire le spese, solo in quanto vengono impinguate dagli interessi. Sarebbe pertanto indispensabile precisare nella normativa che a decorrere dall'anno 2000 occorrerà incrementare il livello percentuale dei contributi.

Ritiene in ogni caso utile rinviare il provvedimento alla prossima settimana, per approfondirne le implicazioni tecniche.

Concorda la Sottocommissione e l'esame è rinviato.

Deputati Foschi ed altri: Concessione di un contributo straordinario per il progetto «Leopardi nel mondo dal centocinquantésimo anniversario della morte di Giacomo Leopardi al secondo centenario della sua nascita (1987-1998)» (2965), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7ª Commissione. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento)

Riferisce il senatore CORTESE, facendo presente che il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, mira a concedere un contributo per il progetto «Leopardi nel mondo». Per i profili di competenza, si prevede una spesa in conto capitale di 1 miliardo l'anno dal 1991 al 2000, a valere sull'accantonamento concernente interventi per il potenziamento dell'attività di restauro. Premesso che alcune delle spese finanziate sembrano avere caratteristica di spesa corrente, quale la realizzazione di convegni, le traduzioni ed altro, di cui all'articolo 1, si deve notare che l'accantonamento in questione non ha la specificazione di rata di ammortamento mutui. Pertanto la spesa dovrebbe essere limitata al triennio di esercizio.

L'articolo 6 inoltre prevede, al comma 2, che nell'apposito capitolo del bilancio dello Stato destinato al finanziamento del progetto, affluiscono anche le entrate di diritto privato destinate alla medesima finalità: il comma va soppresso, trattandosi di capitolo di spesa, nel quale non possono confluire entrate di diritto privato.

Propone conclusivamente l'espressione di un parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, alla limitazione dell'erogazione al triennio d'esercizio e alla soppressione del 2° comma dell'articolo 6.

Concorda la Sottocommissione.

Emo Capodilista ed altri: Celebrazioni per il IV centenario di Galileo Galilei professore all'Università di Padova (2890)
(Parere alla 7ª Commissione. Parere contrario ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento)

Riferisce il senatore CORTESE, osservando che il disegno di legge attribuisce un finanziamento all'Università di Padova per le celebrazioni

galileiane. L'articolo 3 prevede agevolazioni fiscali, per la quale non è data quantificazione né copertura, mentre la copertura del provvedimento, che decorre dal 1991, è tratta dall'accantonamento di fondo speciale relativo alla ristrutturazione del Ministero dell'ambiente. Propone pertanto l'espressione di un parere contrario per mancanza di copertura.

Concorda la Sottocommissione.

Statizzazione e nuova denominazione degli Educandati femminili riuniti di Napoli (2819), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole su testo ed emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 giugno.

Il senatore DELL'OSSO ricorda che in data 14 novembre sono stati trasmessi ulteriori emendamenti dalla Commissione istruzione. Quello sostitutivo della clausola di copertura (6.2), ne definisce l'onere a valere sull'accantonamento in materia di centri di assistenza fiscale. La somma che si attesta in 1,8 miliardi l'anno è tratta dall'accantonamento relativo ai centri di assistenza fiscale. Pertanto occorrerebbe disporre del parere da parte della Commissione finanze, anche se occorre ricordare che su analoga clausola di copertura per il medesimo provvedimento la 6^a Commissione si era dichiarata contraria in data 19 giugno 1991.

Il presidente ANDREATTA ritiene necessario ottenere dati da parte del Tesoro circa il numero di soggetti interessati alla statizzazione degli Educandati.

Il senatore SPOSETTI lamenta il fatto che il Governo non è in grado di definire una copertura per un provvedimento da esso stesso emanato.

Il sottosegretario PAVAN si dichiara favorevole alla clausola di copertura recata nell'emendamento 6.2.

Il senatore PONTONE si dichiara a favore del disegno di legge e della clausola di copertura proposta.

Il relatore CORTESE ritiene che la Sottocommissione potrebbe trasmettere un parere favorevole sul testo e sugli emendamenti trasmessi, senza che tale procedura costituisca precedente, ma considerandola di carattere eccezionale, in quanto non verrebbe consultata la Commissione nella cui competenza rientrano i fondi utilizzati a copertura.

Il presidente ANDREATTA lamenta il fatto che il Governo attua un comportamento contraddittorio, operando da una parte per limitare i

fondi speciali in sede di legge finanziaria e dall'altra per giungere all'approvazione di leggi che utilizzano accantonamenti di ridottissime dimensioni.

La Sottocommissione concorda infine di trasmettere un parere favorevole sul provvedimento e sugli emendamenti, a condizione che sia accolto l'emendamento 6.2, recante la nuova clausola di copertura.

La seduta termina alle ore 10,35.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 27 NOVEMBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Brina, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

Accettazione ed esecuzione del terzo emendamento allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberato dal Consiglio dei Governatori del Fondo, con scambio di lettere, e aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo medesimo (2963): *parere favorevole*

alla 11^a Commissione:

Bausi ed altri: Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, sulla previdenza forense ed interpretazione autentica di alcune di tali norme (611): *parere favorevole*

Deputati Cristofori ed altri: Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (2967), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 28 novembre 1991, ore 9

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale (1686)
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 28 novembre 1991, ore 9,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo per il recepimento delle direttive CEE nn. 86/635 e 89/117, relative, rispettivamente, ai conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari e agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali.

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Misura degli interessi da corrisondersi da parte degli istituti ed aziende di credito sulle giacenze dei fondi anticipati dallo Stato o dagli enti pubblici per interventi nei diversi settori economici (2690).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge

- Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche (3041) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- CHESSA ed altri. - Norme fiscali e di semplificazione contabile per le associazioni sportive dilettantistiche (2933).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BEORCHIA ed altri. - Trattamento tributario delle somme erogate dalle Regioni per la costituzione dei fondi di dotazione (1826).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 28 novembre 1991, ore 9

Comunicazioni del Presidente.

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge (e delle petizioni, a questi attinenti, nn. 10 e 269):

- CHIARANTE ed altri. - Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428).
- MANZINI ed altri. - Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829).
- MANIERI ed altri. - Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187).
- GUALTIERI ed altri. - Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226).
- FILETTI ed altri. - Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812).
- MEZZAPESA. - Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo per l'attuazione delle direttive CEE nn. 85/384, 85/614 e 86/17 concernenti il reciproco riconoscimento

dei diplomi nel settore dell'architettura e l'adozione di misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva n. 89/48/CEE concernente il riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore.

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 28 novembre 1991, ore 9 e 15

Procedure informative

- Indagine conoscitiva sulla pubblicità ingannevole: audizioni del professor Giuseppe Santaniello, garante per la radiodiffusione e l'editoria, e del dottor Francesco Saja, presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

COMMISSIONE DI INCHIESTA sul caso della filiale di Atlanta della Banca nazionale del Lavoro e sue connessioni

Giovedì 28 novembre 1991, ore 9,30

Sui lavori della Commissione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per il parere al Governo sulle norme delegate relative al nuovo codice di procedura penale

Giovedì 28 novembre 1991, ore 15,30

- Esame parere ai sensi dell'articolo 7 della legge-delega su proposta del Governo di decreto legislativo in materia di modifiche dei termini

per la definizione dei procedimenti ancora in fase di istruzione formale.

- Comunicazioni del Ministro di grazia e giustizia in ordine agli intendimenti del Governo su ulteriori modifiche e integrazioni della legislazione penale processuale.
-